




ATTI DEL CORSO: "CONSULENTE AZIENDALE"

Percorsi di formazione, specializzazione
e aggiornamento professionale

Az. n. 17/AP/10/2008/REG



ATTI DEL CORSO: "CONSULENTE AZIENDALE"

Percorsi di formazione, specializzazione e aggiornamento professionale

Az. n. 17/AP/10/2008/REG

INDICE

LA CONDIZIONALITÀ E LA GESTIONE FITOSANITARIA DELL'AZIENDA AGRICOLA: LE BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE ED AMBIENTALI, LA BUONA PRATICA AGRICOLA, LE PROCEDURE DI CONTROLLO E SANZIONE G. Ruggiero - G. Verdiani	pag. 5
PRINCIPI ATTIVI A MINOR IMPATTO AMBIENTALE Matteo Manna	pag. 14
IL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) - BASILICATA Pino Balsebre	pag. 29
IL "SISTEMA DI QUALITÀ NAZIONALE DI PRODUZIONE INTEGRATA" (SQNPI) Vitantonio Fornarelli	pag. 33
COMMERCIALIZZAZIONE PRODOTTI FITOSANITARI E USO SOSTENIBILE DEI PESTICIDI Vitantonio Fornarelli	pag. 51
LA TRACCIABILITÀ COME STRUMENTO DI SICUREZZA NELLE FILIERE AGROALIMENTARI Felice Mattia	pag. 54
IL BENESSERE ANIMALE: PRINCIPI, EVOLUZIONE E ATTUALITÀ NEGLI ALLEVAMENTI ZOOTECNICI Gino Vonghia	pag. 58
LA GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA ED IGIENE NEI LUOGHI DI LAVORO Piergiorgio Di Bari	pag. 70
PRIMO SOCCORSO SUL POSTO DI LAVORO Giuseppe Taratufolo	pag. 73



La pubblicazione del volume sulla consulenza aziendale vuol rappresentare un estratto dell'esperienza formativa svolta dall'Ordine dei dottori Agronomi e dottori Forestali di Matera nella scuola di formazione Vocational Training con la quale si è intrapreso un percorso culturale di indubbia efficacia.

Affrontare il tema della consulenza nel settore agricolo forestale significa rivolgersi ad un campo professionale ampio e diversificato che offre ottime prospettive. Collocazione sul mercato, rispetto della condizionalità e corrette modalità organizzative rappresentano, oggi, obiettivi ambiziosi da raggiungere rispettando la normativa vigente e la sicurezza sul lavoro.

Ed è in questo contesto territoriale che il professionista deve far orientare l'imprenditore agricolo verso scelte sostenibili ed economicamente valide, non trascurando le opportunità che l'Europa offre agli Stati membri.

È necessario quindi continuare a valorizzare una figura professionale, quella del dottore Agronomo e Forestale, che possiede un bagaglio tecnico culturale adeguato e un ordinamento professionale utile a garantire una azione solida e potenzialmente efficace a sostenere lo sviluppo rurale e la consulenza aziendale. I dottori Agronomi e Forestali sono, pertanto, chiamati in prima linea nel mondo delle consulenze e la formazione professionale permanente è sicuramente la migliore garanzia per un aggiornamento continuo, pragmatico e reale.

dott. Carmine COCCA

Presidente Federazione Regionale

Ordini Dottori Agronomi e dottori Forestali

BASILICATA



LA CONDIZIONALITÀ E LA GESTIONE FITOSANITARIA DELL'AZIENDA AGRICOLA: LE BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE ED AMBIENTALI, LA BUONA PRATICA AGRICOLA, LE PROCEDURE DI CONTROLLO E SANZIONE

G. Ruggiero¹, G. Verdiani¹

(1) *Facoltà di Agraria Università degli Studi di Bari "Aldo Moro"*

Abstract

La complessa e dinamica interazione tra agricoltura, ambiente, territorio e paesaggio è regolamentata da normative comunitarie, nazionali e regionali.

La Politica Agricola Comune promuove ed incentiva pratiche agricole che svolgono un ruolo positivo nella salvaguardia dell'ambiente agroforestale.

Con il Regolamento (CE) n. 1782/2003 è stato introdotto il principio di condizionalità che impone agli agricoltori il rispetto di norme (Criteri di Gestione Obbligatorie, Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali) per accedere al pagamento diretto dei contributi comunitari e dei pagamenti agroambientali previsti dal PSR.

Le norme di natura agronomica ed ambientale sono finalizzate ad evitare gli effetti negativi dell'abbandono delle superfici agricole ed a realizzare un'agricoltura sostenibile.

1. Agricoltura e ambiente

Il settore agroforestale riveste un ruolo primario nelle dinamiche tra uomo ed ambiente poiché interagisce con le matrici ambientali (suolo, acqua, aria) e con le risorse naturali.

L'agricoltura è infatti storicamente basata sull'uso delle risorse naturali e pertanto esercita una rilevante pressione sull'ambiente.

Le pratiche agricole possono determinare impatti positivi e negativi sull'ambiente, sul territorio e sul paesaggio.

La sfida dell'agricoltura moderna è quella di ottenere un corretto equilibrio tra produzione agricola competitiva, tutela del territorio e sostenibilità ambientale, sociale ed economica.

2. La Politica Agricola Comune ed il principio di "condizionalità"

La necessità di integrare obiettivi di tutela ambientale nell'elaborazione, sviluppo ed attuazione di politiche comunitarie relative ai diversi settori produttivi è stata stabilita nel Trattato di Amsterdam del 1997 per promuovere lo sviluppo sostenibile.

Nel comparto agricolo il processo di integrazione degli obiettivi ambientali ha avuto un significativo impulso con il Regolamento (CE) n. 2078/1992 relativo ai metodi di produzione agricola con le esigenze di protezione ambientale e della cura dello spazio rurale.

Nel 1999 la Commissione Europea ha pubblicato la comunicazione "Orientamenti per un'agricoltura sostenibile".

In seguito all'accordo politico sull'Agenda 2000 la Politica Agricola Comune (PAC) è fondata su due pilastri:

- l'orientamento al mercato e ai redditi;
- lo sviluppo sostenibile delle zone rurali.

Con la riforma della PAC del 2003 si è realizzata un'ulteriore evoluzione dell'integrazione ambientale nella politica agricola mediante misure di tutela del territorio e del paesaggio. Nel Regolamento CE n. 1782/2003 l'aspetto ambientale assume un'estrema rilevanza grazie all'introduzione principio di "eco-condizionalità" che stabilisce il nesso tra pagamenti sia diretti che ambientali (PSR) e rispetto di norme comunitarie, nazionali e regionali.

Le norme di condizionalità riguardano i "Criteri di Gestione Obbligatorie" (salvaguardia ambientale, sicurezza alimentare, salute di piante ed animali, benessere degli animali) e le "Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali".

L'osservanza delle suddette norme conferisce all'agricoltura un ruolo "multifunzionale",



produce effetti positivi sull'ambiente ed influenza l'aspetto paesaggistico del territorio rurale.

Il Reg. CE 1782/2003 è stato recentemente abrogato dal Reg. CE n. 73/2009 che ristabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno a favore degli agricoltori confermando e rafforzando il principio di condizionalità.

Le modalità di applicazione degli obblighi di condizionalità sono disciplinate dal Reg. CE n. 1122/2009 che individua l'Agea come responsabile dell'attuazione dei controlli.

In Italia la normativa comunitaria è stata recepita con il D.M. 30125 del 22/12/2009 "Disciplina del regime di condizionalità e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale".

3. Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali (BCAA)

Il regime della condizionalità implica l'obbligo di mantenere interamente il terreno dell'azienda agricola beneficiaria degli aiuti in "Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali" (art. 6 del Reg. n. 73/2009).

I requisiti minimi per l'applicazione delle Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali (BCAA) sono definiti, nell'ambito di un quadro europeo d'indirizzo, dagli Stati Membri e dalle Regioni in base alle caratteristiche peculiari delle superfici interessate.

Il mantenimento del terreno in BCAA è definito dall'art. 2 del Reg. CE n. 1782/2003 come attività agricola al fine di includere le superfici ritirate dalla produzione.

A livello comunitario il Regolamento CE n. 73/2009 definisce nell'Allegato III le norme obbligatorie e facoltative per realizzare i cinque obiettivi comunitari delle BCAA:

- protezione del suolo dall'erosione;
- mantenimento dei livelli di sostanza organica nel suolo;
- mantenimento della struttura del suolo;

- tutela degli habitat;
- protezione quali - quantitativa delle risorse idriche.

In Italia l'elenco delle norme e degli standard per il mantenimento dei terreni in Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali è presente nell'Allegato 2 del D.M. 30125/2009.

Per la regione Basilicata le BCAA sono state stabilite con D.G.R. n. 2214 del 29 dicembre 2008.

Per ogni obiettivo comunitario delle BCAA viene fissata una norma e degli standard (descrizione impegni, ambito di applicazione e deroghe).

Al fine della determinazione dei casi di infrazione vengono stabiliti per ogni standard gli elementi di verifica, gli indici di verifica, le inadempienze di importanza minore, le eventuali azioni correttive e gli impegni di ripristino.

Gli obiettivi comunitari, da perseguire tramite il mantenimento delle Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali dei terreni, sono qui di seguito descritti:

1) Protezione del suolo dall'erosione

L'erosione dipende da numerosi fattori: natura del terreno, pendenza, clima (piovosità), coltivazioni e pratiche agronomiche adottate.

Sono particolarmente a rischio di erosione i terreni in pendio seminati con colture annuali. Combattere l'erosione è di fondamentale importanza per evitare la perdita di fertilità del suolo, mantenere le importanti funzioni ambientali che il suolo stesso ricopre, preservare la biodiversità e ridurre il dissesto idrogeologico.

Per perseguire questo obiettivo è necessario adottare le seguenti misure per la protezione del suolo:



Obiettivo 1: Proteggere il suolo mediante misure idonee

Norma 1: Misure per la protezione del suolo

Standard	Ambito di applicazione	Descrizione degli impegni	Controlli
Standard 1.1 Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche	Seminativi, esclusivamente nei terreni declivi	Realizzazione di solchi acquai temporanei, ad andamento livellare o comunque trasversale alla massima pendenza ad una distanza tra loro non superiore a 80 m. In tal modo si riduce la velocità di scorrimento dell'acqua sul suolo	Verifica della pendenza e della presenza dei solchi acquai
	Tutte le superfici agricole	Divieto di effettuare livellamenti non autorizzati.	Verifica di livellamenti e relative autorizzazioni
	Tutte le superfici agricole	Garantire l'efficienza e la funzionalità nello sgrondo delle acque attraverso la manutenzione delle rete idrica aziendale	Verifica dello stato di pulizia da vegetazione e della rimozione periodica dei sedimenti depositati in alveo. Verifica dello stato di manutenzione
Standard 1.2 Copertura minima del suolo	Superfici ritirate dalla produzione	Nelle superfici a seminativo non più utilizzate a fini produttivi, in presenza di fenomeni erosivi e in assenza di sistemazioni, assicurare una copertura vegetale, naturale o seminata, durante tutto l'anno	Verifica di fenomeni erosivi
	Tutte le superfici agricole	Terreni con presenza di rigagnoli (erosione) in assenza di sistemazioni: - assicurare una copertura per almeno 90 giorni consecutivi dal 15 settembre al 15 maggio successivo; - o, in alternativa, adottare tecniche per la protezione del suolo (come ad esempio la discissura o la ripuntatura in luogo dell'ordinaria aratura, lasciare i residui colturali ecc.)	Verifica fenomeni erosivi
Standard 1.3 Mantenimento dei terrazzamenti	Tutte le superfici agricole	Divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti delimitati a valle da muretto a secco oppure da scarpata inerbita	Stato dei terrazzamenti esistenti



2) Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante opportune pratiche

La sostanza organica del suolo rappresenta una riserva di elementi nutritivi per le colture e migliora la sua struttura.

Alcune pratiche agronomiche ed una corretta gestione dei residui colturali e delle stoppie

consentono la preservazione del livello di sostanza organica nel suolo.

Per perseguire questo obiettivo è necessario adottare le seguenti misure per il mantenimento dei livelli di sostanza organica nel suolo (standard):

Obiettivo 2: Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo attraverso opportune norme

Norma 2: Misure per il mantenimento dei livelli di sostanza organica nel suolo

Standard	Ambito di applicazione	Descrizione degli impegni	Controlli
Standard 2.1 Gestione delle stoppie	Seminativi	E vietato effettuare la bruciatura delle stoppie, delle paglie e dei residui colturali lasciati in campo dopo la raccolta, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati	Presenza di tracce di bruciature
Standard 2.2 Avvicendamento delle colture	Seminativi	È vietata la monosuccessione per una durata superiore a 5 anni dei seguenti cereali: frumento tenero e duro, triticale, spelta, segale, orzo, avena, miglio, scagliola, farro, mais e sorgo	Rispetto della durata massima di monosuccessione (5 anni)

3) Mantenere la struttura del suolo

Un suolo ben strutturato garantisce la porosità del terreno, l'infiltrazione, la crescita delle radici, l'attività biologica e la resistenza all'erosione.

Per perseguire questo obiettivo è necessario adottare le seguenti misure per la protezione della struttura del suolo (standard):

Obiettivo 3: Mantenere la struttura del suolo mediante misure adeguate

Norma 3: Misure per la protezione della struttura del suolo

Standard	Ambito di applicazione	Descrizione degli impegni	Controlli
Standard 3.1 Uso adeguato delle macchine	Tutte le superfici agricole	Esecuzione delle lavorazioni del terreno in condizioni di umidità appropriate (stato di tempera) e con modalità d'uso delle macchine tale da evitare il deterioramento della struttura del suolo	Presenza di fenomeni di compattazione del terreno



4) Assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat

La costante copertura vegetale del terreno consente di proteggere il pascolo, ridurre l'erosione e di mantenere la struttura del suolo ed il livello di sostanza organica.

Indirettamente viene così preservato l'habitat per numerose specie selvatiche e per la fauna che vive nel suolo.

Per perseguire questo obiettivo è necessario adottare le seguenti misure per il mantenimento dei terreni e degli habitat (standard):

Obiettivo 4: Assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat

Norma 4: Misure per il mantenimento dei terreni e degli habitat

Standard	Ambito di applicazione	Descrizione degli impegni	Controlli
Standard 4.1 Protezione del pascolo permanente	Pascoli permanenti	Divieto di riduzione della superficie a pascolo permanente	Presenza di fenomeni di compattazione del terreno
	Pascoli permanenti	Divieto di conversione della superficie a pascolo permanente ad altri usi nelle zone SIC e ZPS	Verifica in campo
	Pascoli permanenti	Esclusioni di lavorazioni del terreno (eccetto quelle di rinnovo/infittimento del cotico e gestione dello sgrondo delle acque superficiali)	Rispondenza tra le dichiarazioni aziendali di pascolo permanente e i riscontri in campo; assenza di lavorazioni vietate
Standard 4.2 Evitare la propagazione di vegetazione indesiderata sui terreni agricoli	Seminativi e tutte le superfici ritirate dalla produzione	Attuazione dello sfalcio o altre operazioni equivalenti (trinciatura) almeno una volta all'anno.	Verifica in campo
	Seminativi e tutte le superfici ritirate dalla produzione	Rispetto dei periodi di divieto: divieto di sfalcio o trinciatura in zone ZPS e SIC dal 1° marzo al 31 luglio di ogni anno divieto di sfalcio o trinciatura in altre zone dal 15 marzo al 15 luglio di ogni anno	Rispetto del periodo di divieto



Standard 4.3 Mantenimento degli oliveti e dei vigneti in buone condizioni vegetative	Oliveti	Olivo: - potare gli olivi almeno un volta ogni 5 anni; - eliminare i rovi e altra vegetazione pluriennale infestante almeno ogni 3 anni; - la spollonatura deve essere eseguita almeno una volta ogni 3 anni	Condizione di cura dell'oliveto. Assenza degli interventi di potatura nei termini previsti e della pulizia dalle infestanti
	Vigneti	Vite: - eseguire la potatura invernale entro il 30 maggio di ogni anno; - eliminare i rovi e altra vegetazione pluriennale infestante almeno ogni 3 anni	Assenza degli interventi di potatura nei termini previsti e di pulizia dalle infestanti
Standard 4.4 Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio	Tutte le superfici agricole	Rispetto dei provvedimenti nazionali e regionali di tutela degli elementi caratteristici del paesaggio compresa la non eliminazione dei muretti a secco, siepi, stagni, alberi isolati	strumenti urbanistici comunali che prevedono norme sulla conservazione del paesaggio.
Standard 4.5 Divieto di estirpazione degli olivi	Tutte le superfici agricole	Divieto di estirpazione delle piante di olivo	Verificare la presenza di autorizzazione all'estirpo rilasciata dal Prefetto della Provincia
Standard 4.6 Densità di bestiame minime e/o regimi adeguati	Pascolo permanente	Rispetto della densità di bestiame da pascolo per ettaro di superficie pascolata	Numero di capi e superficie di pascolo a disposizione



5) Protezione e gestione delle risorse idriche
Le risorse idriche per uso irriguo vengono captate da diverse tipologie di fonti (invasi, pozzi, sorgenti, depuratori, fiumi).

Il comparto agricolo è il principale utilizzatore di acqua (60%) pertanto il settore primario

deve assumere un importante ruolo nella protezione qualitativa e quantitativa delle risorse idriche.

Per perseguire questo obiettivo è necessario adottare le seguenti misure per la protezione e la gestione delle acque (standard):

Obiettivo 5: Protezione e gestione delle risorse idriche			
Norma 5: Misure per la protezione e la gestione delle acque			
Standard	Ambito di applicazione	Descrizione degli impegni	Controlli
Standard 5.1 Rispetto delle procedure di autorizzazione per l'utilizzo delle acque di irrigazione	Tutte le superfici agricole	Rispetto della procedura di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione	Presenza di autorizzazione o documentazione attestante l'iter procedurale per il rilascio dell'autorizzazione
Standard 5.2 Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua	Lo standard sarà applicato dal 2012		

4. Buone Pratiche Agricole (BPA)

Le norme di BCAA possono essere considerate dirette discendenti della "Buona Pratica Agricola" (Reg. CE n. 1257/99).

La BPA costituisce il requisito minimo fondamentale in materia ambientale che gli agricoltori devono osservare per l'ammissibilità agli aiuti nell'ambito di varie misure comunitarie e regionali.

Gli Stati membri devono definire codici di BPA che sono definite come "l'insieme dei metodi colturali, che un agricoltore diligente impiegherebbe in una Regione interessata".

In Italia il Codice di Buona Pratica Agricola è stato approvato con Decreto Ministeriale del 19 aprile 1999 e contiene indicazioni sui seguenti aspetti:

- applicazione dei fertilizzanti;
- gestione, lavorazione e sistemazioni del terreno agrario;
- gestione degli effluenti di allevamento.

L'obiettivo principale del Codice di Buona Pratica Agricola (CBPA) è quello di contribuire anche a livello generale a realizzare la maggior protezione possibile di tutte le acque dall'inquinamento dai nitrati riducendo l'impatto ambientale dell'attività agricola attraverso una più attenta gestione del bilancio dell'azoto.

Relativamente all'uso dei fertilizzanti sono presenti considerazioni inerenti le tipologie di fertilizzanti e le modalità di traslocazione dell'azoto, i principi per predisporre bilanci tra apporti minerali e asportazioni delle colture, una descrizione dei periodi meno opportuni per l'applicazione di fertilizzanti al terreno, le condizioni di applicazione di fertilizzanti a terreni in pendenza o gelati o adiacenti a corsi d'acqua.

Al fine di attuare la concimazione in modo razionale occorre fornire concimi azotati il più vicino possibile al momento della loro utilizzazione per ridurre il pericolo che l'azoto ven-



ga dilavato nel periodo tra la concimazione e l'utilizzazione. Inoltre la concimazione azotata si basa sul principio di rendere massima l'efficacia di utilizzazione da parte delle colture, e minima complementariamente la dispersione per dilavamento.

Le decisioni relative alla concimazione vengono prese in relazione alle specifiche condizioni pedologiche, colturali ed aziendali. I livelli di unità fertilizzanti (in kg/ha) da apportare alle singole colture sono stati individuati sulla base degli assorbimenti unitari in macronutrienti, tenendo conto della prevalente dottrina in materia.

La presenza di una copertura vegetale impedisce un accumulo di nitrati grazie al loro assorbimento da parte delle radici. Oltre ad intercettare i nitrati naturalmente presenti nel suolo o apportati con le fertilizzazioni, la copertura vegetale può assicurare una protezione delle acque sotterranee nei confronti di quelli di origine extragricola.

Sussidiarietà

La condizionalità subordina la concessione di pagamenti diretti al rispetto di particolari disposizioni normative.

Sono stabilite procedure di controllo e sanzione (sussidiarietà) per verificare il rispetto degli standard della condizionalità.

I controlli possono essere di due tipologie:

- › **documentale**: sono condotti acquisendo documenti ed informazioni dagli agricoltori e dagli enti di controllo specializzati
- › **oggettivi**: sono eseguiti grazie all'ausilio di particolari tecnologie (es. telerilevamento), strumenti (es. immagini aerofotogrammetriche) e metodologie (es. controllo in azienda).

In caso d'inosservanza delle norme si ha una riduzione totale o parziale di taluni pagamenti comunitari a favore degli agricoltori ai sensi degli art. 23 e 24 del Reg. CE n. 73/2009 e degli art. 70, 71 e 72 del Reg. CE n. 1122/09.

A livello nazionale il D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009 prevede una serie di riduzioni ed esclusioni per violazioni delle norme di condi-

zionalità, sia nell'ambito della Domanda Unica PAC che dello Sviluppo Rurale 2007/2013. Le riduzioni sono commisurate alla gravità, portata, durata, frequenza e intenzionalità dell'infrazione. La base di calcolo delle percentuali di riduzione applicabili è stabilita dall'art. 71 Reg. (CE) n. 1122/09.

Riduzioni per negligenza per i Criteri di Gestione Obbligatoria: per ogni campo di condizionalità in cui si riscontra la violazione di un impegno si quantifica l'infrazione in termini di portata, gravità e durata (bassa = 1; media = 3; alta = 5) e si determina la media aritmetica. In funzione del punteggio ottenuto per ogni campo di condizionalità si applica una riduzione tra l'1% ed il 5% nel corso dell'anno in cui è stata commessa l'infrazione rilevata. Riduzioni per negligenza per le Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali: la graduazione delle infrazioni si basa sulla portata (estensione degli effetti), durata (persistenza degli effetti) e gravità (numero di standard violati all'interno di ciascuna norma).

In caso di reiterazione per le infrazioni ai CGO e BCAA nel corso dell'anno o di due anni successivi o di mancata realizzazione dell'azione correttiva si ha la moltiplicazione della riduzione inizialmente applicata per un fattore 3 con il conseguente innalzamento fino al 15% del livello di riduzione.

La seconda reiterazione della violazione provoca la moltiplicazione della riduzione applicata per un ulteriore fattore 3 entro il 15% di riduzione massima. In caso di raggiungimento o superamento di questo limite massimo le successive reiterazioni saranno considerate intenzionali.

In caso di infrazioni intenzionali per un determinato standard la riduzione al complesso degli aiuti dal 20% al 100%.

In caso di cumulo delle violazioni nello stesso anno civile si procede nei seguenti modi:

1. Infrazioni, per negligenza ed intenzionali, a carico della stessa azienda nello stesso anno civile:
 - a. due infrazioni in due campi diversi di condizionalità: le riduzioni si sommano;



- b. tre o più infrazioni in campi diversi di condizionalità: le riduzioni si sommano, con "tetto" del 5% sulle infrazioni per negligenza;
 - c. tre o più infrazioni in due campi di condizionalità differenti (ovvero, con almeno due infrazioni nello stesso campo): per il campo di condizionalità in cui sono state commesse infrazioni intenzionali e per negligenza, le infrazioni sono considerate come un'unica infrazione.
2. Due o più infrazioni per negligenza:
 - a. in campi diversi di condizionalità di cui una ripetuta o nello stesso campo di cui solo una con reiterazione: triplicazione della riduzione stabilita nel primo anno a cui viene sommata la percentuale dell'infrazione non ripetuta, con "tetto" del 15%;
 - b. due infrazioni entrambe ripetute appartenenti al medesimo campo: le singole percentuali di riduzione saranno triplicate, con "tetto" del 15%.
 3. Due o più infrazioni intenzionali a carico della stessa azienda:
 - a. nello stesso campo di condizionalità: le infrazioni sono considerate come un'unica infrazione, per cui si applica la riduzione del 20%;
 - b. in campi diversi di condizionalità: somma delle riduzioni previste.
 4. Due o più infrazioni intenzionali e ripetute a carico della stessa azienda:
 - a. l'azienda viene esclusa dal regime di aiuto in cui viene commessa l'infrazione intenzionale e ripetuta, per due anni (quello in corso ed il successivo).

Gli importi derivanti dalle procedure di riduzione dei pagamenti ritornano all'UE, mentre gli Stati membri possono trattenerne al massimo il 25%. Le riduzioni ed esclusioni non si applicano per importi inferiori a 100 euro, ma l'agricoltore ha comunque l'obbligo di intraprendere le azioni correttive indicate ai sensi del D.M. 21 dicembre 2006 n. 12541 e successive modifiche ed integrazioni.

Bibliografia

- Reg. CE n. 2078/1992
Reg. CE n. 1257/1999
Reg. CE n. 1782/2003
Reg. CE n. 796/2004
Reg. CE n. 73/2009
Reg. CE n. 1122/2009
D.M. n. 30125/2009
D.G.R. n. 2214 del 29 dicembre 2008
- BOVE E., ROMANO S., (2008). "Il governo del territorio rurale: nuovi scenari per un uso sostenibile delle risorse agricole e ambientali", Atti del XXXVII Incontro di Studio Ce.S.E.T.
- GAVIGLIO A., PIRANI A., RIGAMONTI L., (2008). "La progettazione dei distretti rurali: un modello per il "caso agro-energetico", Atti del XXXVII Incontro di Studio Ce.S.E.T.
- MANSERVISI S., (2008). "Condizionalità e base giuridica del reg. 1782/2003", Atti del XXXVII Incontro di Studio Ce.S.E.T.
- RICCOLI F., SCOZZAFAVA G., (2008). "Il pagamento unico e la condizionalità nella modifica del paesaggio rurale: un caso di studio", Atti del XXXVII Incontro di Studio Ce.S.E.T.
- SGARBANTI G., (2008)., "Definizione di attività agricola nel diritto comunitario e obblighi di coltivare nel diritto interno", Atti del XXXVII Incontro di Studio Ce.S.E.T.
- REGIONE SICILIANA – Assessorato Agricoltura e Foreste, "La condizionalità in agricoltura"
- ARBEA (2009) – "Sintesi delle riduzioni ed esclusioni per violazione della condizionalità nell'ambito della Domanda Unica PAC e dello Sviluppo Rurale 2007/2013".

Web

- <http://soco.jrc.ec.europa.eu>
www.agea.gov.it



PRINCIPI ATTIVI A MINOR IMPATTO AMBIENTALE

Matteo Manna

ICEA - Puglia

Da oltre vent'anni la questione ambientale è al centro dell'attenzione dei popoli della terra. I diversi settori produttivi sono chiamati a dare un contributo al miglioramento della qualità dell'ambiente. I principi attivi a minore impatto ambientale sono una risposta dell'industria dei fitofarmaci all'appello sullo sviluppo sostenibile.

I Mezzi a Basso Impatto ambientale sono anche genericamente denominati Biological Control Agents (BCAs); in genere essi hanno un ridotto spettro di azione, una bassa persistenza e un basso rischio di indurre fenomeni di resistenza.

Con l'impiego di questi mezzi è possibile mantenere la produttività delle colture, ridurre i residui sui prodotti, diminuire l'impatto ambientale dei fitofarmaci e impiegare tecnologie nuove in agricoltura laddove i mezzi chimici tradizionali stanno evidenziando scarsa efficacia.

I BCAs oggi tornano utili anche a causa dell'eliminazione di oltre 600 principi attivi convenzionali operata dall'Unione Europea negli ultimi anni. Infatti i BCAs agiscono con nuovi interessanti MoA (Modi di Azione) alternativi a quelli convenzionali.

Inoltre, è sempre più sentita la necessità di ridurre il livello dei residui dei pesticidi (LMR) negli alimenti, infatti la GDO pone sempre più attenzione a questo aspetto chiedendo al mondo della produzione di adottare modelli a basso impatto ambientale. Non a caso nasce nel 2007 la Norma UNI 11233 sull'agricoltura integrata proprio per definire uno standard di riferimento per tutti i soggetti interessati.

A partire dagli anni 90, anche l'Unione Europea si è orientata verso politiche ambientali: prima con i Piani Agro Ambientali Regionali, poi con i Programmi di Sviluppo Rurale ven-

gono incentivate sia l'Agricoltura Biologica sia l'Agricoltura Integrata.

Nel 2009 il Parlamento e il Consiglio europeo licenziano la Direttiva 128 sull'utilizzo sostenibile dei pesticidi: l'art.14 relativo all'Agricoltura Integrata, recita

Gli Stati membri adottano tutte le necessarie misure appropriate per incentivare una difesa fitosanitaria a basso apporto di pesticidi, privilegiando ogniqualvolta possibile i metodi non chimici, questo affinché gli utilizzatori professionali di pesticidi adottino le pratiche o i prodotti che presentano il minor rischio per la salute umana e l'ambiente tra tutti quelli disponibili per lo stesso scopo. La difesa fitosanitaria a basso apporto di pesticidi include sia la difesa integrata sia l'agricoltura biologica...

Ed inoltre, al comma 4, "gli Stati membri descrivono nei rispettivi piani d'azione nazionali il modo in cui essi assicurano che tutti gli utilizzatori professionali di pesticidi attuino i principi generali della difesa integrata riportati nell'allegato III al più tardi il 1° gennaio 2014". All'attualità il piano di azione italiano è in corso di redazione ed è presente in bozza di discussione nei gruppi di lavoro Ministero/Regioni.

I mezzi a basso impatto ambientale sono distinguibili in quattro categorie:

- Semiochimici;
- Estratti vegetali;
- Microbiologici;
- Ausiliari.

Principi attivi biologici sono usati in Agricoltura Biologica ma soprattutto in Integrated Pest Management nell'agricoltura convenzionale.

Mezzi semiochimici

Sono sostanze prodotte naturalmente da essere viventi animali e vegetali e usati per trasmettere messaggi sia tra individui della stessa specie che tra specie diverse:

- **FEROMONI** (di origine animale), applicati nella difesa delle colture;



- **CAIROMONI** e **ALLOMONI** (di origine prevalentemente vegetale, ancora scarsamente applicati).

I **FEROMONI SESSUALI** vengono usati in agricoltura per:

- **MONITORAGGIO:** attrarre insetti (maschi) in trappole per verificare i voli e decidere tempi e modi di intervento ottimale di controllo;
- **CATTURA MASSALE:** per catturare un numero elevato di insetti con trappole a feromone per ridurre la popolazione;

- **CONFUSIONE SESSUALE:** impedisce l'accoppiamento e quindi la capacità riproduttiva;
- **BIOIRRITAZIONE:** eccitano l'insetto aumentando le possibilità di contatto con gli insetticidi;
- **ATTRAZIONE - ELIMINAZIONE (Attract&Kill):** attrazione con feromoni o cairomoni ed eliminazione con insetticidi o mezzi fisici.



Esempi di impieghi di feromoni

L'impiego dei feromoni in questi anni ha consentito di ottimizzare gli interventi curativi, ridurre i fenomeni di resistenze, ridurre i danni

degli insetti chiave, controllare le popolazioni, diminuire i trattamenti, ridurre i residui.

Prodotti con feromoni registrati in Italia

Confusione sessuale per	
Cydia Pomonella (<i>carpocapsa del melo</i>)	10
Grapholita Molesta (<i>lepidottero della frutta</i>)	8
Anarsia Lineatella (<i>Anarsia Cidia albicocco</i>)	4
Ricamatori	2
Tignola e tignoletta	5
Zeuzera Pyrina e Sinanthedon Tipuliformis	1
Feromone liquido (microincapsulati in soluzione acquosa x uso con atomizzatore)	
Cydia Pomonella - meleti	1
Grapholita Molesta frutteti	1
Attract & Kill	
Bactrocera Olea (<i>mosca olive</i>)	2



ESTRATTI VEGETALI

Sono principi attivi estratti da vegetali che vengono formulati in prodotti commerciali.

In Italia ad oggi sono registrati:


- **Piretrine**

Capolini macerati di *Chrysanthemum Cinerariaefolium* (piretro); incluso nell'Annex I della dir. 91/414/cee ed impiegato come insetticida.



- **Azadiractina**

Estratto da semi di *Neem Azadirachta indica*, RITIRATO (temporaneamente) dalla ditta produttrice nel 2008, non incluso nell'Annex I della dir. 91/414/cee; è impiegato come insetticida e nematocida (prove per lepidottero Tuta Absoluta su pomodoro).



- **Rotenone**

Estratto da radici di *Derris Elliptica*, REVO-CATO nel 2008, non incluso nell'Annex I della dir. 91/414/cee; impiegato come insetticida (ammesso sino a 30/4/2011 per melo pero pesco ciliegio vite patata).



- **Oli vegetali**

- Estratto di melaleuca Tee Tree Oil (fungicida) - *in fase di registrazione*
- Estratto d'aglio (nematocida insetticida) *in fase di registrazione*
- Pepe (repellente)
- Olio di citronella (erbicida)
- Olio di chiodi di garofano, eugenolo, (fungicida battericida) *in fase di registrazione*
- Olio di colza (insetticida)
- Olio di menta verde (fitoregolatore) *in fase di registrazione*
- Estratto d'alga marina (fitoregolatore)



MICROBIOLOGICI

Hanno come principio attivo un microrganismo: funghi batteri protozoi lieviti virus*

Sono impiegati sia come Fungicidi che come insetticidi.

Mezzi a Basso impatto Ambientale (BCAs) MICROBIOLOGICI impiegati come INSETTICIDI

Principio attivo	Microrganismo	Attività	N° prodotti registrati
Adoxophyes orana GV	GranuloVirus	Insetticida (lepidotteri)	1
Beauveria Bassiana	Fungo	Insetticida (aleurodidi, ditteri)	2
Cydia pomonella GV	GranuloVirus	Insetticida (Carpocapsa)	5
Bacillus thuringiensis (Kurstaki, Aizawai, Tenebrionis)	Batterio	Insetticida (lepidotteri)	35
Paecilomyces lilacinus	fungo	Nematocida	1

Mezzi a Basso impatto Ambientale (BCAs) MICROBIOLOGICI impiegati come FUNGICIDI





Principio attivo	Microrganismo	Attività	N° prodotti registrati
Ampelomyces quisqualis	fungo	(oidio)	1 AQ10
Bacillus subtilis	batterio	(ticchiolatura pom., muffa grigia vite)	1
Coniothyrium minitans	fungo	(sclerotinia orticole frutticole)	1
Pseudomonas chlorofasis	Batterio	(elmintosporiosi cereali, concia)	1
Straptomyces K61	Batterio attinomicete	(fusarium, pythium, verticillium, orticole)	1
Trichoderma asperellum	fungo	(rhizoctonia sclerotinia sclerotium) Orticole	1
Trichoderma gamsii	fungo	In unione al precedente	2 (in mix con asperellum)
Trichoderma harzianum	fungo	(pythium, rhizoctonia, fusarium, armillaria mellea) orticole vite	1








MACROORGANISMI AUSILIARI

Sono animali Artropodi appartenenti alla classe degli Aracnidi e degli Insetti; per la loro

attività si distinguono in predatori e parassitoidi. A questi si aggiungono anche alcuni nematodi entomopatogeni

nome	tipo	Usato per	su	mm	foto
Aphidius colemani	Imenottero Parassitoide	Myzus persicae Aphis gossypii	Orticole floricole in serra	2-3	
Aphidoletes aphidimiza	Dittero cecidomide predatore	afidi	Culture in serra		
Aphytis melinus	Imenottero parassitoide	Cocciniglie (cocc.rosso forte degli agrumi)	Agrumi	1	
Chrysoperla carnea	Neurottero crisopide predatore	Afidi Mosca bianca	Fragola Peperone Agrumi	19- 20	
Cryptolaemus montrouzieri	Coleo coccin Predat	Cocciniglie	agrumi	5-6	
Diglyphys isaea	Imenottero Parassitoide	Ditteri minatori (Liriomyza...)	Orticole in serra e in campo	1,5 2	

Encarsia formosa	Imenottero Parassitoide	aleirodidi	Ortive in serra	0,6	
Leptomastix dactilopii	Imenottero parassitoide	Planococcus citri (cocciniglia cotonosa agrumi)	agrumi	femm15 - 20 masch 0,6-0,9	
Orius laevigatus	Rincote antocoride predatore	Frankliniella occidentalis (tripide)	Vite Orticole in campo e in serra	2,5 - 3	
Phytoseilus persimilis	Acaro fitoseide Predatore	Tetranychus urticae (raghetto rosso delle serre)	orticole		
Steinernema carpocapse	Nematode Entomo patogeno	Punteruolo rosso delle palme (Rhynchophorus ferrugineus)	Phoenix canariensis e Phoenix dactilifera		

L'impiego di insetti ausiliari comporta diversi vantaggi: il loro impiego non trova controindicazioni sul lungo periodo, sono di facile distribuzione, permettono un controllo di specie resistenti ai fitofarmaci; sono impiegati per il controllo di nuovi parassiti, permettono un rientro in campo immediato dopo il trattamento, non danno residui e hanno un impatto ambientale ridotto.

Di contro serve una maggiore formazione degli addetti con il supporto di centri di assistenza tecnica.

Per il loro impiego è necessario prestare adeguata attenzione alla deperibilità e alla logistica.



Ulteriori prodotti impiegati in Agricoltura Biologica come corroboranti o come potenziatori delle difese naturali dei vegetali sono

pubblicate nell'allegato 1 del decreto BIO 27/11/2009 (GURI 08/02/2010) qui allegato.

ALLEGATO 1

PRODOTTI IMPIEGATI COME CORROBORANTI, POTENZIATORI DELLE DIFESE NATURALI DEI VEGETALI

DENOMINAZIONE DEL PRODOTTO	DESCRIZIONE, COMPOSIZIONE QUALI-QUANTITATIVA E/O FORMULAZIONE COMMERCIALE	MODALITÀ E PRECAUZIONI D'USO
1. Propolis	È il prodono costituito dalla raccolta, elaborazione e modificazione, da parte delle api, di sostanze prodotte dalle piante. Si prevede l'estrazione in soluzione acquosa od idroalcolica od oleosa (in tal caso emulsionata esclusivamente con prodoni presenti in questo allegato). L'etichetta deve indicare il contenuto in flavonoidi, espressi in galangine, al momento del confezionamento. Rapporto percentuale peso/peso o peso/volume di propoli sul prodotto finito	
2. Polvere di pietra o di roccia	Prodotto ottenuto tal quale dalla macinazione meccanica di vari tipi di rocce, la cui composizione originaria deve essere specificata.	Esente da elementi inquinanti
3. Bicarbonato di sodio	Il prodono deve presentare un titolo minimo del 99,5% di principio attivo.	
4. Gel di silice	Prodotto ottenuto dal trattamento di silicati amorfi, sabbia di quarzo, terre diatomacee e similari	
5. Preparati biodinamici	Preparazioni previste dal regolamento CEE n. 834/07, art. 12 lettera c.	
6. Oli vegetali alimentari (<i>Arachide, Cartamo, Cotone, Girasole, Lino, Mais, Olivo, Palma di Cocco, Senape, Sesamo, Soia, Vinacciolo</i>)	Prodono derivanti da estrazione meccanica e trattati esclusivamente con procedimenti fisici.	
7. Lecitina	Il prodono commerciale per uso agricolo deve presentare un contenuto in fosfolipidi totali non inferiore al 95% ed in fosfatidilcolina non inferiore al 15%.	
8. Aceto	Di vino e frutta.	
9. Sapone molle e/o di Marsiglia	Utilizzabile unicamente tal quale.	
10. Calce viva	Utilizzabile unicamente tal quale.	



ICEA Istituto per la Certificazione Etica ed Ambientale

AGRICOLTURA BIOLOGICA

**NORME BASE
REG. CE 834/2007**

**NORME TECNICHE APPLICATIVE
REG. CE 889/2008**

DECRETO MIPAAF 27//11//2009 BIO



La struttura legislativa attuale in materia di Agricoltura Biologica (AB) prevede:

1. Reg CE 837/2007 TESTO BASE;
2. Reg CE 889/2008 Norme tecniche applicative per: PRODUZIONE AGRICOLA, ALLEVAMENTO, PREPARAZIONE;
3. Norme tecniche applicative per: ACQUACOLTURA, ALGHE, trasformazione VINO.

Il Campo di applicazione del vecchio Reg. CEE 2092/91 era:

1. Produzioni agricole e selvatiche;
2. Trasformati ad uso alimentare;
3. Mangimi e materie prime per mangimi;
4. Sementi e materiale di moltiplicazione:
 - NO prodotti della caccia e della pesca;
 - Mancavano norme tecniche specifiche per il vino.

Alle precedenti categorie, con il Reg. CE 834/2007 si aggiungono:

5. Prodotti dell'acquacoltura;
6. Alghe marine;
7. Lieviti utilizzati come alimenti (prodotti con substrati BIO) e mangimi;
8. Saranno definite norme tecniche per il vino.

Cosa cambia per le aziende agricole

Per le Concimazioni e trattamenti antiparassitari

Gli operatori devono conservare i documenti giustificativi che attestano la necessità di ricorrere ai prodotti ammessi per la concimazione, ammendamento e difesa delle colture.

Per la Gestione e fertilizzazione dei suoli

Il limite massimo dei 170 kg di azoto per anno/ettaro di superficie agricola utilizzata si applica esclusivamente all'impiego di letame, letame essiccato e pollina, effluenti di allevamento compostati inclusa la pollina, letame



compostato ed effluenti di allevamento liquidi. Ai fini dell'utilizzo di effluenti eccedentari si possono stipulare accordi scritti di cooperazione solo con altre aziende ed imprese che

rispettano le norme di produzione biologica. Allegato 1 (reg CE 889/2009) concimi e ammendanti (estratto).

Autorizzazione	Denominazione	Descrizione, requisiti di composizione, condizioni per l'uso
A	Prodotti composti o contenenti unicamente le sostanze di seguito elencate: Letame	Prodotto costituito da un miscuglio di deiezioni animali e materiali vegetali (lettiera). Proibiti se provenienti da allevamenti industriali.
A	Letame essiccato e pollina	Proibiti se provenienti da allevamenti industriali
A	Effluenti di allevamento compostati, compresi pollina e stallatico compostato	Proibiti se provenienti da allevamenti industriali.
A	Effluenti di allevamento liquidi	Uso: previa fermentazione controllata e/o diluizione adeguata Proibiti se provenienti da allevamenti industriali.

Prodotti per la pulizia

È prevista la definizione di una lista positiva che riporta le uniche sostanze ammesse per i prodotti destinati alla pulizia e la disinfezione degli edifici e degli impianti usati per la produzione vegetale, incluso il magazzino in un'azienda agricola.

OGM

Confermato divieto di impiego OGM e incompatibilità con il metodo di produzione biologico. Adottata la soglia 0,9% come limite di contaminazione accidentale o tecnicamente inevitabile.

Gli Stati membri possono adottare limiti più restrittivi (es. Italia).



Etichettatura

Per prodotti multingrediente con percentuale bio > 95%

BIOLOGICO nella denominazione

Logo UE obbligatorio per i prodotti europei confezionati, facoltativo per i prodotti Non UE
Rispetto liste positive additivi, aromi, ecc. incluse limitazioni ingredienti origine agricola convenzionali

Obbligo indicazione origine materie prime: Agricoltura UE/Non UE

"Agricoltura UE" quando la materia prima agricola è stata coltivata nell'UE.

"Agricoltura non UE" quando la materia prima agricola è stata coltivata in paesi terzi.

"Agricoltura UE/non UE" quando parte della materia prima agricola è stata coltivata nella Comunità e una parte di essa è stata coltivata in un paese terzo.



Per i prodotti multingrediente con percentuale bio < 95%

(Nessuna soglia minima)

BIOLOGICO solo nella lista degli ingredienti con indicazione della percentuale.

Logo UE vietato

NON RICHIESTO il rispetto liste positive additivi, aromi, ecc. incluse limitazioni ingredienti di origine agricola convenzionali.

✓ Fino al 30 giugno 2012 il materiale da imballaggio a norma del regolamento (CEE) n. 2092/91 può continuare ad essere utilizzato per i prodotti commercializzati con termini che fanno riferimento al metodo di produzione biologico, purché i prodotti siano conformi ai requisiti del regolamento (CE) n. 834/2007.

REGOLAMENTO (UE) N. 2711/2010

Logo di produzione biologica dell'Unione europea

Il colore di riferimento in Pantone è il verde Pantone n. 376 e il verde [50 % Ciano + 100 % giallo], nel caso in cui si faccia ricorso alla quadricromia



Il logo biologico dell'UE può essere adoperato in bianco e nero, ma soltanto qualora non sia fattibile adoperarlo a colori.



VARIAZIONE DEI LOGHI BIO DELL'UE

Codice identificativo
dell'Azienda Agricola o
del Laboratorio
Alimentare Controllato

Codice identificativo
dell'Organismo di
Controllo Autorizzato

OPERATORE CONTROLLATO

12345678

ORGANISMO DI CONTROLLO AUTORIZZATO DAL MIPAAF

IT BIO 006
AGRICOLTURA UE/NON UE

Marchio
dell'Organismo
di Controllo
(facoltativo)



Origine degli ingredienti:

- AGRICOLTURA UE
- AGRICOLTURA UE/NON UE
- AGRICOLTURA NON UE
- ITALIA (se 100% italiano)


Nuovo Logo UE
(obbligatorio a partire dal
1° luglio 2010)

Le etichette già stampate con il vecchio logo, senza
indicazione di origine, possono circolare sino al luglio 2012.
In seguito, con etichette senza marchio europeo, significa
che il prodotto è proveniente da paesi non europei.



DM n. 18354 per l'attuazione dei regolamenti
(CE) n. 834/2007, n. 889/2008, n. 1235/2008

Matteo Manna
ORDAF Matera
27 novembre 2010





Rotazioni possibili in applicazione del DECRETO BIO (decr. n°18354 del 27/11/2009 entrato in vigore su GU 08/02/2010)

Articolo 3 Produzione vegetale, comma 1)
Norme di produzione vegetale (appl. art. 12 reg. CE 834/2007)

Principio base:

Nel tempo devono succedere specie vegetali differenti sullo stesso appezzamento

Per le colture seminative e orticole:

La stessa specie può essere coltivata sulla stessa superficie solo dopo l'avvicinarsi di almeno due cicli colturali di specie differenti, uno dei quali destinato a leguminosa o a coltura da sovescio.

DEROGHE

I cereali autunno-vernini e il pomodoro in ambiente protetto possono succedere a loro stessi per un massimo di due cicli colturali. Devono seguire almeno due cicli di colture di specie differenti, uno dei quali destinato a leguminosa o a coltura da sovescio;

Gli ortaggi a foglia a ciclo breve possono succedere a loro stessi al massimo per tre cicli consecutivi, successivamente ai tre cicli segue almeno una coltura da radice/tubero oppure una coltura da sovescio.

Le colture da taglio (spinacio) non succedono a se stesse.

A fine ciclo colturale, della durata massima di 6 mesi, la coltura da taglio è interrata e seguita da almeno una coltura da radice/tubero oppure da un sovescio.

La coltura da sovescio ha una durata minima di 70 giorni e deve essere seminata.

NOTE PRELIMINARI ALLE ROTAZIONI TIPO RIPORTATE DI SEGUITO

Gli esempi riportati vanno considerate rotazioni chiuse nel senso che dopo l'ultimo ciclo colturale è prevista la ripetizione del primo, poi del secondo e così via;

I singoli cicli colturali possono non coincidere con singole annualità, ma possono essere singole successione nello stesso anno;

Il maggese non è considerato ciclo colturale (a prescindere dalla sua durata) e quindi non rientra nel calcolo della rotazione. Le aziende che vogliono utilizzare tale periodo per il calcolo della rotazione devono necessariamente seminare "qualcosa" e sovesciarlo non prima di 70 gg.

L'erbaio misto che utilizza nel miscuglio una leguminosa è assimilata a questa.

I foraggi a base di soli cereali sono considerati coltura di cereale.

Dopo 3 cicli di cereali, anche se di specie diverse è necessaria una coltura di leguminosa o da sovescio. Questa, tuttavia, non può essere un cereale in quanto non agronomicamente accettabile.



ESEMPI DI ROTAZIONI PRATICATE NEI NOSTRI TERRITORI

I CICLO	II CICLO	III CICLO	IV CICLO	V CICLO	CONFORMITÀ	COMMENTO
GRANO	ORZO	FAVINO			SI	La stessa specie ritorna su se stessa dopo almeno 2 cicli di cui uno con leguminosa
GRANO	GRANO	FAVINO			NO	Manca il secondo ciclo di specie diversa dal grano
GRANO	GRANO	FAVINO	MAGGESE		NO	Manca il secondo ciclo di specie diversa dal grano. Il maggese non e' conteggiato
GRANO	ORZO	AVENA DA SOVESCIO			SI	La stessa specie ritorna su se stessa dopo almeno 2 cicli di cui uno da sovescio
GRANO	ORZO	MAGGESE			NO	Manca il ciclo di leguminosa o di coltura da sovescio
GRANO	ORZO	AVENA DA FORAGGIO			NO	In questo caso l'avena è raccolta e quindi manca nella rotazione una leguminosa o una coltura da sovescio
GRANO	GRANO	ORZO	FAVINO		SI	Il grano può essere ripetuto per 2 cicli successivi (deroga)
GRANO DURO	ORZO	AVENA	GRANO TENERO	FAVINO	NO	Più di 3 cicli di cereali diversi senza leguminosa o sovescio rispetta i requisiti del decreto ma non è accettabile agronomicamente
GRANO	GRANO	ORZO	AVENA DA SOVESCIO		NO	Rispetta i requisiti del decreto ma non è accettabile agronomicamente
GRANO	COLZA	ORZO DA SOVESCIO			SI	La stessa specie ritorna su se stessa dopo almeno 2 cicli di cui uno di sovescio



I CICLO	II CICLO	III CICLO	IV CICLO	ALTRO	CONFORMITÀ	COMMENTO
GRANO	FAVINO	GRANO	FAVINO		NO	Rotazione biennale - il decreto prevede almeno una rotazione triennale
GRANO	GRANO	ERBAIO MISTO	ERBAIO MISTO		SI	L'erbaio misto, che contiene la leguminosa è assimilata a questa e, in quanto misto, possono essere considerati specie diverse
GRANO	GRANO	FAVINO	FAVINO		NO	Il grano ritorna dopo due cicli di specie non differenti
ERBAIO MISTO	ERBAIO MISTO	ERBAIO MISTO	ERBAIO MISTO		SI	L'erbaio misto, che contiene la leguminosa è assimilata a questa e, in quanto misto, possono essere considerati specie diverse
BROCCOLO	MELONE	FINOCCHIO	POMODORO	BIETOLA	NO	Nella rotazione manca la leguminosa o la coltura da sovescio
BROCCOLO	MELONE	FAVINO	POMODORO	BIETOLA	SI	Nella rotazione è presente una leguminosa
BROCCOLO	MELONE	AVENA DA ROVESCIO	POMODORO	BIETOLA	SI	Perchè nella rotazione è presente una coltura da sovescio
FRUMENTO	BROCCOLO	POMODORO	COLTURA DA ROVESCIO		SI	La stessa specie ritorna su se stessa dopo almeno 2 cicli di cui uno con leguminosa
FRUMENTO	BROCCOLO	POMODORO			NO	Manca nella rotazione una leguminosa o coltura da sovescio



BIBLIOGRAFIA

Rapporto Istat 2009 "La distribuzione per uso agricolo dei prodotti fitosanitari".

AIPP - GRIFA - CRA-PAV, I MEZZI TECNICI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE PER LA DIFESA DELLE COLTURE, Roma, 21 gennaio 2010.

Assometab, 9 marzo 2010, I mezzi tecnici a basso impatto ambientale.

Norma UNI 11233:2007 - Agricoltura integrata.

DIRETTIVA 2009/128/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi.

IPSPAVE - DIFESA DELLE COLTURE IN AGRICOLTURA BIOLOGICA: ESIGENZE DI TIPO NORMATIVO E SPERIMENTALE DEGLI OPERATORI NEL BIOLOGICO, in Quaderni Petria 2007.

Elisa Fabbri, INTERAZIONI PIANTE - INSETTI MEDIANTE DA SEMIOCHIMICI, tesi di dottorato di ricerca 2008.

Maurizio De Santis, La "Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei prodotti fitosanitari", Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, 21/01/2010.

Carlo Zaghi, Daniela Altera, DIRETTIVA SULL'USO SOSTENIBILE DEI PRODOTTI FITOSANITARI, Verso il Piano di Azione Nazionale, Roma, 21 gennaio 2010, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

A. Guario, N. Antonino, V. Lasorella, O. Grande, G. Milella, F. Saccomanno, Esca attivata con spinosad efficace sulla mosca delle olive, L'Informatore Agrario, 28/2010.

Michele Baldantoni, Consuntivo Fitosanitario 2009, Alsia Basilicata, Potenza, 29 gennaio 2010.

Regione Basilicata, PSR, I Disciplinari di Produzione Integrata della Regione Basilicata, (Piano di Sviluppo Rurale 2007/2013, Reg. CE n. 1698/2005, Reg. CE 2200/96 e L.R. 27 aprile 1999, n. 14), Allegato I.

Teresa De Matthaëis, L'AGRICOLTURA BIOLOGICA IN ITALIA: STATO ATTUALE ED ESIGENZE PER IL FUTURO, ROMA 21 Gennaio 2010, MINISTERO POLITICHE AGRICOLE.

Regione Puglia - Osservatorio Regionale sulla Agricoltura Biologica, Collana "Interventi per lo sviluppo dell'Agricoltura Biologica in Puglia" Divulgazione e Assistenza Tecnica agli Operatori Agricoli.

Regolamento (CE) 834/2007 del Consiglio del 28/06/2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) 2092/91.

Regolamento (CE) 889/2008 della Commissione del 05/09/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli.

Decreto M. 18354 del 27/11/2009 (GUCE 8/2/2010) disposizioni per l'attuazione del regolamenti (CE) 837/2007, 889/2008, 1235/2008 e succ. mod. riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici.

A. Pulga, F. Ruzzi, Confronto fra i regolamenti (CEE) 2092/2001 e 834/2008 sull'Agricoltura Biologica, ICEA 2009.

Matteo Manna, Aspetti applicativi del decreto "BIO" 27/11/2009: le rotazioni possibili negli ordinamenti produttivi del mezzogiorno.

Si ringrazia il dr. Antonio Guario, Dirigente dell'Assessorato Regionale all'Agricoltura della Regione Puglia, Osservatorio Regionale delle malattie delle Piante, per le foto concesse.



IL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) - BASILICATA

Pino Balsebre

Regione Basilicata

1 - ASSI E MISURE DEL PSR 2007/2013

Il Programma di Sviluppo rurale 2007/2013 della Regione Basilicata è strutturato nei seguenti Assi Prioritari:

- › Asse 1 - Miglioramento della competitività del settore agricolo forestale;
 - › Asse 2 - Miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale;
 - › Asse 3 - Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell'economia rurale;
 - › Asse 4 - Approccio Leader;
- ed in una misura di Assistenza Tecnica.

L'Asse 1 si articola in tre sottosezioni.

Le misure afferenti la sottosezione 1 - Misure intese a promuovere la conoscenza e sviluppare il potenziale umano - sono le seguenti:

- › Misura 111 - "Azioni nel campo della formazione professionale e dell'informazione";
- › Misura 112 - "Insediamento di giovani agricoltori";
- › Misura 114 - "Ricorso ai servizi di consulenza agricola e forestale".

Le misure riguardanti la sottosezione 2 - Misure intese a ristrutturare e sviluppare il capitale fisico e promuovere l'innovazione, sono le seguenti:

- › Misura 121 - "Ammodernamento delle aziende agricole";
- › Misura 122 - "Migliore valorizzazione economica delle foreste";
- › Misura 123 - "Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali";
- › Misura 124 - "Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare e nel settore forestale";

- › Misura 125 - "Infrastrutture connesse allo sviluppo ed all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura".

Le misure riguardanti la sottosezione 3 - Misure intese a migliorare la qualità della produzione e dei prodotti agricoli, sono le seguenti:

- › Misura 132 - "Partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità alimentare";
- › Misura 133 - "Attività di informazione e promozione".

L'Asse 2 si articola in due sottosezioni.

Gli interventi contemplati nella sottosezione 1 - Misure finalizzate a promuovere l'utilizzo sostenibile dei territori agricoli - sono le seguenti:

- › Misura 211 - "Indennità compensative degli svantaggi naturali a favore degli agricoltori delle zone montane";
- › Misura 214 - "Pagamenti agro-ambientali";
- › Misura 216 - "Sostegno agli investimenti non produttivi - terreni agricoli".

La sottosezione 2 di questo Asse comprende - Misure finalizzate a promuovere l'utilizzazione sostenibile delle superfici forestali, come di seguito elencate:

- › Misura 221 - "Primo rimboschimento dei terreni agricoli";
- › Misura 223 - "Primo rimboschimento di superfici non agricole";
- › Misura 226 - "Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi";
- › Misura 227 - "Sostegno agli investimenti non produttivi".

L'Asse 3 comprende due sottosezioni.

Le misure della sottosezione 1 - Misure intese a diversificare l'economia rurale, sono le seguenti:

- › Misura 311 - "Diversificazione in attività non agricole";
- › Misura 312 - Sostegno alla creazione e allo sviluppo di microimprese";
- › Misura 313 - "Incentivazione di attività turistiche".



Le misure della sottosezione 2, finalizzate al miglioramento delle condizioni economiche, sociali e ambientali delle aree rurali, sono le seguenti:

- › Misura 321 – “Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale”;
- › Misura 323 – “Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale”.

La misura della sottosezione 3 – Formazione, acquisizione di competenze e animazione, è la seguente:

- › Misura 331 – “Formazione ed informazione”. Infine, l'Asse 4 concerne l'attuazione dell'approccio Leader nel contesto del presente PSR, comprende 3 misure:
 - › Misura 4.1 “Implementazione delle strategie di sviluppo locale”;
 - › Misura 4.2 “Cooperazione in territoriale e transnazionale”;
 - › Misura 4.3 “Gestione dei Gruppi di Azione Locali e dei Piani di Sviluppo Locale”.

2 – OBIETTIVI DELLE PRINCIPALI MISURE

Misura 112 – Insediamento di giovani agricoltori

La Misura partecipa direttamente al raggiungimento dell'obiettivo prioritario di Asse 1 “Miglioramento della capacità imprenditoriale e professionale degli addetti al settore agricolo e forestale e sostegno al ricambio generazionale”, tramite l'inserimento di giovani imprenditori, professionalmente qualificati, pronti ad affrontare le sfide dei mercati e ad intraprendere i necessari adeguamenti strutturali delle aziende.

Inoltre, la misura contribuisce indirettamente al perseguimento degli obiettivi specifici “Consolidare e sviluppare la qualità delle produzioni agricole e forestali” e “Sostenere le imprese agricole e gli operatori forestali attraverso l'introduzione di innovazioni di prodotto, di processo e organizzative”, attraverso il sostegno di investimenti aziendali all'interno di un progetto imprenditoriale (business plan)

strategicamente orientato al miglioramento delle performance economiche e ambientali, alla crescita delle dotazioni tecnologiche delle imprese e delle competenze e conoscenze dell'imprenditore in riferimento alle norme di pertinenza ed al migliore uso dei fattori della produzione.

Il suo obiettivo operativo è favorire l'insediamento di imprenditori agricoli giovani e professionalizzati, nonché il successivo sviluppo del loro progetto imprenditoriale.

Si applica su tutto il territorio regionale.

Misura 121 – Ammodernamento delle aziende agricole

La Misura è finalizzata all'ammodernamento delle aziende agricole con lo scopo di migliorare la competitività e il rendimento globale, in termini di miglioramento sia del rendimento economico, sia della qualità delle produzioni, della sostenibilità ambientale e della situazione aziendale in termini di sicurezza sul lavoro e di igiene e benessere degli animali. La Misura, pertanto, concorre direttamente al conseguimento degli obiettivi “Sostenere le imprese agricole e gli operatori forestali attraverso l'introduzione di innovazioni di prodotto, processo e organizzative”; “Consolidare e sviluppare i sistemi locali rurali, agroforestali ed agroalimentari”.

Inoltre, la Misura contribuisce indirettamente all'obiettivo prioritario dell'Asse 2 “Riduzione dei gas serra” attraverso il sostegno alla realizzazione di impianti con specie a rapida crescita per la produzione di biomasse a scopi energetici.

Gli obiettivi specifici della Misura sono:

- ridurre i costi di produzione, anche attraverso l'introduzione di innovazioni di processo e di prodotto e l'ottimizzazione dei fattori di produzione;
- migliorare la qualità dei prodotti agricoli;
- diversificare le attività agricole verso il “no food” e le biomasse agroforestali;
- promuovere il risparmio energetico e l'auto-produzione di energia per i fabbisogni aziendali;



- promuovere l'uso sostenibile delle risorse naturali (risparmio idrico e mantenimento della fertilità del suolo);
- favorire l'adattamento strutturale delle aziende per la partecipazione a sistemi di qualità.

Si applica su tutto il territorio regionale.

Misura 123 Azione "A" - "Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali"

L'Azione "A" della Misura 123 intende sostenere percorsi di modernizzazione e innovazione dei settori agro-alimentari regionali, migliorando la capacità tecnologica delle imprese e favorendo un maggiore coordinamento lungo le principali filiere produttive. Pertanto la Misura contribuisce direttamente al perseguimento degli obiettivi specifici "Consolidare e sviluppare la qualità delle produzioni agricole e forestali", "Sostenere le imprese agricole e gli operatori forestali attraverso l'introduzione di innovazioni di prodotto, processo e organizzative" e "Consolidare e sviluppare i sistemi locali rurali, agroforestali ed agroalimentari" sia attraverso un'azione di sostegno agli investimenti nel settore agro-alimentare (Azione "A") che nel settore forestale (Azione "B").

Inoltre la Misura concorre indirettamente anche all'obiettivo specifico dell'Asse 2 "Riduzione dei gas serra" e "Tutela del Territorio" attraverso l'adozione di tecnologie a più basso impatto ambientale e la valorizzazione delle biomasse agroforestali a fini energetici.

Si applica su tutto il territorio regionale.

Misura 123 Azione "B" - Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti forestali"

L'Azione intende contribuire attivamente al superamento della criticità del comparto forestale attraverso il perseguimento dei seguenti obiettivi specifici:

migliorare e razionalizzare, sotto l'aspetto economico, i processi di utilizzazione boschiva, prima trasformazione e commercializzazione dei prodotti legnosi attraverso l'ap-

plicazione delle innovazioni di prodotto e di processo;

migliorare e controllare la qualità dei prodotti e dei processi di produzione, al fine di promuovere la standardizzazione qualitativa e quantitativa delle forniture;

migliorare i processi di lavorazione, condizionamento e prima trasformazione dei prodotti legnosi dal punto di vista della tutela dell'ambiente, favorendo il risparmio di energia e la sicurezza sul lavoro.

Si applica su tutto il territorio regionale.

Misura 311 Azione "C" - Diversificazione in attività non agricole"

La Misura si colloca in linea con l'obiettivo prioritario di Asse "Mantenimento e/o creazione di nuove opportunità occupazionali e di reddito in aree rurali" e si configura come strumento determinante a conseguire l'altro obiettivo prioritario "Miglioramento dell'attrattività dei territori rurali per le imprese e la popolazione" attraverso un'azione sinergica sia con le altre misure dell'Asse 3, che agiscono sulle altre componenti economiche dello sviluppo rurale, sia con gli strumenti della politica regionale attraverso il potenziamento infrastrutturale e dei servizi su scala comprensoriale.

Gli obiettivi specifici della Misura sono: diversificare le fonti di reddito delle famiglie agricole;

favorire la permanenza dei giovani componenti della famiglia agricola nel settore;

accrescere l'attrattività dell'ambiente rurale come sede di investimenti e residenza;

garantire lo sviluppo sostenibile del territorio promuovendo l'offerta e l'uso innovativo di fonti di energia rinnovabili;

migliorare l'offerta turistica e la diffusione di attività di piccolo commercio e artigianato in ambito rurale.

Le zone prioritarie per la Misura sono le aree D1 e D2.

PIF - PROGETTI INTEGRATI DI FILIERA

Attraverso la Progettazione Integrata di Filiera, la Regione Basilicata intende perseguire,



sull'intero territorio regionale, un'azione a sostegno dei comparti produttivi ortofrutticolo, cerealicolo, zootecnico (carne e latte), vitivinicolo ed olivicolo.

La finalità del PIF è favorire, attraverso un approccio progettuale complessivo e condiviso, l'aggregazione e la cooperazione tra i diversi operatori di filiera, dalla produzione alla commercializzazione, al fine di razionalizzare

le attività economiche che si svolgono lungo le principali fasi operative, favorire la concentrazione dell'offerta, aumentare il valore aggiunto del settore e la competitività delle imprese, promuovere la tipicità delle produzioni e del territorio, aumentare il potere contrattuale degli imprenditori.

Si applica su tutto il territorio regionale.

PROSPETTO GENERALE MISURE PSR – " INVESTIMENTI"

(bandi pubblicati)	Scadenza	Istanze Pervenute
Mis. 132 Sistemi di Qualità Alimentare	15/10/2009	30
Mis. 311 Azione "C" - Energia Rinnovabile	15/12/2009	132
Mis. 311 Azione "C" - Energia Rinnovabile (**)	31/05/2010	130
Mis. 112 Insediamento giovani agricoltori	15/02/2010	350
Mis. 121 Ammodernamento aziendale	15/02/2010	1280
Mis. 125 Infrastrutture rurali	30/04/2010	112
Mis. 123 Azione "A" – Trasformazione e comm.	30/04/2010	35
Mis. 123 Azione "B" – Valore aggiunto Prodotti forestali	30/04/2010	28
P I F (Progetti Integrati di Filiera)	13/04/2010*	25

(**) Bando riaperto con "de minimis" 500.000 Euro

(*) - Scadenza Manifestazione d'interesse



IL "SISTEMA DI QUALITÀ NAZIONALE DI PRODUZIONE INTEGRATA" (SQNPI)

Vitantonio Fornarelli

Ispettore Fitosanitario Regione Basilicata

Abstract

In questi ultimi anni la misura agro-ambientale si è evoluta da "difesa integrata" a "produzione Integrata" ciò significando che gli aspetti considerati e normati non si esauriscono al contenimento delle avversità fitosanitarie e delle erbe infestanti ma spaziano alla gestione agronomica interessando anche la fase della trasformazione e del controllo della qualità.

Con il "Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata" (SQNPI) si vuole garantire un'attività agricola rispettosa dell'ambiente e più competitiva anche attraverso misure di protezione del "Sistema" e l'applicazione di specifiche sanzioni in caso di uso improprio o fraudolento del marchio o della denominazione.

Il 20 marzo 2008 in Conferenza Stato/Regioni, unificando e rendendo omogenei alcuni sistemi regionali già istituiti in coerenza con le misure e le azioni previste nell'Asse Ambiente dei Programmi di Sviluppo Rurale, è stato istituito il "Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata".

Si tratta di una modalità operativa finalizzata alla sinergia tra appropriate pratiche agronomiche e la gestione oculata dei prodotti fitosanitari, attraverso l'uso razionalizzato di risorse limitate: acqua, suolo ed energia. Questo "sistema" deve permettere il raggiungimento di una maggiore competitività sul mercato, nel rispetto della normativa comunitaria e la gestione oculata dei prodotti fitosanitari al fine di contenere le avversità fitosanitarie e le erbe infestanti e nell'ottica di garantire un'attività agricola più competitiva.

Da tempo anche la Commissione Europea sostiene una sempre maggiore qualità della produzione e dei prodotti agroalimentari, ri-

spondenti, cioè, a rigorosi requisiti in materia di ambiente, sanità pubblica, salute delle piante e benessere degli animali. Infatti, come è noto l'Unione Europea dal 1992, favorisce e incentiva, nel settore agroambientale la riduzione dell'uso dei prodotti fitosanitari e dei fertilizzanti (Reg. CEE 2078/1992 - Reg. CEE 1257/1999, Reg. CEE 1698/2005 e 1974/2006) e ha nuovamente finanziato le misure agroambientali mediante il sostegno alle produzioni ottenute rispettando disciplinari di produzione integrata. Il Reg. CEE 1182/2007, tra l'altro prevede la promozione della produzione integrata o altri metodi rispettosi dell'ambiente, in coerenza con le misure previste nell'Asse Ambiente dei Programmi di Sviluppo Rurale.

In questi anni, la misura agroambientale si è evoluta da "difesa integrata" a "produzione Integrata". Come dimostrano i disciplinari di Produzione Integrata, di alcune regioni italiane, sono state istituite vere e proprie filiere delle produzioni agroalimentari della Produzione Integrata che interessano quindi, anche la fase della trasformazione.

Anche l'UNI (Ente di Normazione Italiano) con un gruppo di lavoro interdisciplinare e nell'ambito di una norma volontaria, ha definito i principi generali della Produzione Integrata.

È per questo forte interesse sulla Produzione Integrata, che lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, congiuntamente, hanno costituito il sistema di qualità nazionale di produzione integrata, attraverso l'identificazione di un logo nazionale e la registrazione di un marchio. Seguirà un provvedimento legislativo che preveda adeguate misure di protezione del Sistema e l'applicazione di specifiche sanzioni in caso di uso improprio o fraudolento del marchio o della denominazione. Il marchio sarà gestito dal Ministero in collaborazione con le Regioni e le Province autonome.

A questo scopo è stato necessario:

a) redigere i principi e criteri generali e, successivamente, le linee guida nazionali per



definire i requisiti minimi che devono possedere i disciplinari regionali relativi alla produzione vegetale e zootecnica, nonché alle successive fasi di post-raccolta fino all'immissione al consumo, e i principi e criteri generali di indirizzo per le linee guida nazionali per la redazione dei piani di controllo;

- b) istituire il Comitato Produzione Integrata che opera attraverso gruppi tecnici specialistici, con il compito di elaborare principi e criteri generali nazionali per la definizione delle norme tecniche agronomiche, di difesa fitosanitaria e diserbo, di post raccolta, zootecniche, di trasformazione, nonché i criteri generali per la predisposizione dei piani di controllo
- c) predisporre i disciplinari di produzione integrata regionali e delle province autonome per gli operatori aderenti al sistema di qualità nazionale di produzione integrata;
- d) riconoscere gli organismi di controllo indipendenti;
- e) istituire un marchio nazionale che identifichi la produzione integrata;
- f) organizzare le attività di vigilanza sugli organismi di controllo.

Lo Stato, le Regioni e le Province autonome hanno anche concordato che la protezione della denominazione "Produzione integrata" resti subordinata all'acquisizione del consenso da parte delle componenti del sistema produttivo e della distribuzione operanti sul territorio nazionale. Ogni operatore ha come riferimento tecnico il disciplinare in vigore per la propria regione o provincia autonoma. L'adesione al "Sistema" è volontaria e lo stesso viene notificato alla Commissione Europea ai sensi della normativa vigente.

Definizione di Produzione Integrata

Sistema di produzione agro-alimentare che utilizza tutti i metodi e mezzi produttivi e di difesa dalle avversità delle produzioni agricole, volti a ridurre al minimo l'uso delle sostanze chimiche di sintesi e a razionalizzare la

fertilizzazione, nel rispetto dei principi ecologici, economici e tossicologici. In Regione Basilicata i Disciplinari di Produzione Integrata costituiscono gli impegni richiesti:

- dalla misura 214, azione 1 "Agricoltura integrata" del Programma di sviluppo rurale della regione Basilicata 2007/2013 (Gestione della Produzione Integrata Reg. Ce 1698/2005);
- sono estesi alle produzioni integrate di cui alla legge regionale n. 14 del 27 aprile 1999;
- in attuazione dei Programmi Operativi delle Organizzazioni dei Produttori (O.P.) presentati ai sensi del Reg. CE 1234/2007.

Nell'applicazione dei Disciplinari di Produzione Integrata devono comunque sempre essere rispettate le norme obbligatorie relative:

- Reg. CE 1782/2003, come recepite nell'ordinamento nazionale e regionale (condizionalità);
- Programma d'Azione della Basilicata per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (DGR n. 119 del 6 giugno 2006 e s. m. i.);
- Programma d'Azione per la tutela delle zone ordinarie o non vulnerabili all'inquinamento da nitrati di origine agricola (D.M. 7 aprile 2006), approvato con DGR n. 293 del 17 luglio 2007 e successive modifiche e integrazioni;
- Programma d'Azione per la tutela delle aree agricole riconosciute vulnerabili all'inquinamento da nitrati di origine agricola (DGR n. 286/06) ai sensi del D.Lgs 152/99 di recepimento della Direttiva CE 91/676 denominata Direttiva nitrati, e successive modificazioni e integrazioni.

Le indicazioni obbligatorie riportate nei Disciplinari di Produzione Integrata, normalmente sono più restrittive di quelle riportate dalle succitate norme ma in caso di contraddizione devono sempre essere rispettate le indicazioni più restrittive.

Le norme dei disciplinari sono oggetto di continua revisione e aggiornamento. Le aziende aderenti sono tenute all'applicazione delle norme tecniche aggiornate.



Il testo è suddiviso in due parti:

Principi generali

- a) Norme Tecniche Agronomiche Generali;
- b) Norme Tecniche Generali di Difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti.

Queste norme costituiscono la base di riferimento per la definizione in dettaglio delle norme tecniche, agronomiche e fitosanitarie, delle singole specie.

Parte speciale

che riporta le indicazioni sotto forma di vincoli e consigli, specifiche per ciascuna coltura frutticola, orticola ed erbacee.

L'insieme dei Principi Generali e delle Norme tecniche delle singole specie costituisce il Disciplinare di Produzione Integrata di ogni singola coltura.

Risulta fondamentale che le indicazioni contenute nella parte generale vengano considerate preliminari alla lettura della parte speciale e che, le parti evidenziate nei PRINCIPI GENERALI, sono da considerarsi norme obbligatorie da rispettare.

I vincoli, all'interno del testo, sono evidenziati in grassetto ombreggiato come sotto indicato a titolo di esempio:

Non è consentita la coltivazione di varietà costituite o provenienti da organismi geneticamente modificati (OGM).

Le restanti indicazioni, pur non essendo obbligatorie sono da considerarsi funzionali all'applicazione dei vincoli e comunque idonee al raggiungimento di un ottimale risultato tecnico e ambientale.

Ai fini dell'evidenza dell'applicazione delle norme è obbligatoria una tenuta documentale in appositi registri.

Deroghe ai disciplinari di produzione integrata
In caso di eventi straordinari che determinano situazioni fitosanitarie o agronomiche tali da richiedere un impiego di prodotti fitosanitari o una tecnica colturale diversa o non prevista nelle schede di coltura, possono essere concesse deroghe di carattere aziendale o, se la problematica coinvolge ampi territori,

di valenza territoriale. In particolare, prima di autorizzare la deroga occorre verificare che la situazione presenti problematiche straordinarie tale da non poter essere risolta adottando le strategie previste dalle norme tecniche. Le deroghe, possono essere concesse dall'Ufficio Fitosanitario Regionale, solo su situazioni accertate e mai in modo preventivo rispetto al manifestarsi della problematica.

Norme Tecniche Agronomiche generali

Mutuando dalle linee guida nazionali, le norme tecniche agronomiche di ogni singola coltura o gruppi colturali, esaminano gli elementi di seguito riportati.

Scelta dell'ambiente di coltivazione e vocazionalità

- Mantenimento dell'agroecosistema naturale
- Sistemazione e preparazione del suolo a l'impianto e alla semina
- Avvicendamento colturale
- Semina, trapianto, impianto
- Gestione del suolo e pratiche agronomiche per il controllo delle infestanti
- Gestione dell'albero e della fruttificazione
- Fertilizzazione

Scelta dell'ambiente di coltivazione e vocazionalità

Occorre considerare le caratteristiche pedoclimatiche dell'area di coltivazione, in riferimento alle esigenze delle colture interessate, soprattutto nel caso di nuova introduzione della coltura e/o varietà.

Mantenimento dell'agroecosistema naturale

La biodiversità rappresenta la risorsa naturale che più di altre contribuisce a ridurre l'uso delle sostanze chimiche di sintesi salvaguardando i principali organismi utili al contenimento naturale delle avversità ed essenziale al mantenimento della stabilità del sistema. La presenza di aree naturali non coltivate (siepi, filari alberati, aree boscate, specchi d'acqua, ecc.) all'interno dell'azienda è fondamentale



per garantire un serbatoio di organismi utili, fonte di biodiversità. È opportuno che tale superficie non sia al di sotto del 5% della SAU e che siano privilegiati gli arbusti e gli alberi autoctoni.

Le aziende aderenti al sistema della produzione integrata potranno effettuare le scelte di maggiore interesse rispetto alle specifiche caratteristiche produttive/ambientali.

In tali aree, se presenti, occorre evitare qualsiasi intervento chimico, di lavorazione del suolo e di combustione.

Scelta varietale e materiale di moltiplicazione

Non è consentito il ricorso a materiale proveniente da organismi geneticamente modificati (OGM).

Varietà, ecotipi, "piante intere" e portinnesti devono essere scelti in funzione delle specifiche condizioni pedoclimatiche di coltivazione. Sono da preferire le varietà resistenti e/o tolleranti alle principali fitopatie, senza dimenticare le esigenze di mercato dei prodotti.

Il materiale di propagazione deve essere sano e garantito dal punto di vista genetico; deve inoltre essere in grado di offrire garanzie fitosanitarie e di qualità agronomica.

Per le colture ortive si deve ricorrere a materiale di categoria "Qualità CE", accompagnato laddove previsto da Passaporto delle piante CE e dal Documento di commercializzazione, prodotto secondo le norme tecniche regionali previste con Determinazione Dirigenziale n. 594 del 19 aprile 2002, oppure, in mancanza, secondo le norme tecniche nazionali (D.M. 14 aprile 1997).

Per le piante, marze e portinnesti delle colture arboree, si deve ricorrere a materiale di categoria "certificato". In assenza di tale materiale potrà essere autorizzato, in deroga, materiale di categoria CAC, prodotto secondo le norme tecniche regionali previste con Determinazione Dirigenziale n. 594 del 19 aprile 2002, oppure, in mancanza, secondo le norme tecniche nazionali (D.M. 14 aprile 1997).

Sistemazione e preparazione del suolo all'impianto e alla semina

I lavori di sistemazione e preparazione del suolo all'impianto e alla semina devono:

- salvaguardare e migliorare la fertilità del suolo evitando fenomeni erosivi e di degrado;
- contribuire a mantenere la struttura, favorendo un'elevata biodiversità della microflora e della microfauna del suolo e una riduzione dei fenomeni di compattamento, consentendo l'allontanamento delle acque meteoriche in eccesso.

Vanno definiti in funzione della tipologia del suolo, delle colture interessate, della giacitura, dei rischi di erosione e delle condizioni climatiche dell'area. A questo scopo dovrebbero essere utilizzate, se disponibili, le carte pedologiche. Gli eventuali interventi di correzione e di fertilizzazione di fondo devono essere eseguiti nel rispetto dei principi stabiliti al paragrafo della fertilizzazione.

Quando la preparazione del suolo comporta lo scasso, il movimento terra, la macinazione di substrati geologici, le rippature profonde, ecc., queste operazioni devono essere attentamente valutate oltre che nel rispetto del territorio anche della fertilità al fine di individuare gli eventuali interventi ammendanti e correttivi necessari.

Avvicendamento culturale

Una successione culturale agronomicamente corretta rappresenta uno strumento fondamentale per preservare la fertilità dei suoli, la biodiversità, prevenire le avversità e salvaguardare/migliorare la qualità delle produzioni.

La regola generale prevede che le aziende adottino una rotazione quinquennale che comprenda almeno tre colture e preveda al massimo un ristoppio per ogni coltura. Nelle aree particolarmente svantaggiate (ad es. collinari o montane, o con precipitazioni inferiori ai 500 mm/annui, o per la limitante natura pedologica del suolo ecc.) e in quelle a indirizzi culturali orticoli intensivi, è consentito ricorrere a un modello di successione che nel



quinquennio preveda due colture e consenta al massimo 2 ristoppi, a condizione che la coltura inserita fra i due ristoppi appartenga a una diversa famiglia botanica. Indicazioni in merito sono riportate nei disciplinari delle singole colture.

Ad integrazione di quanto indicato occorre precisare che:

- i cereali autunno-vernini (frumento tenero e duro, orzo ecc.) sono considerati colture analoghe ai fini del ristoppio;
- le colture erbacee poliennali avvicendate e il maggese vengono considerati ai fini del conteggio come una singola coltura;
- le colture protette prodotte all'interno di strutture fisse (che permangono almeno cinque anni sulla medesima porzione di appezzamento) sono svincolate dall'obbligo della successione a condizione che, almeno ad anni alterni, vengano eseguiti interventi di solarizzazione (di durata minima di 60 giorni) o altri sistemi non chimici di contenimento delle avversità telluriche;
- per le colture orticole pluriennali (es. carciofo, asparago) è necessario un intervallo minimo di almeno due anni, ma negli impianti dove sono stati evidenziati problemi fitosanitari è necessario adottare un intervallo superiore;
- per le colture orticole a ciclo breve è ammissibile la ripetizione di più cicli nello stesso anno e ciascun anno con cicli ripetuti viene considerato come un anno di coltura; nell'ambito della stessa annata agraria, la successione fra colture orticole a ciclo breve appartenenti a famiglie botaniche diverse o un intervallo di almeno sessanta giorni senza coltura tra due cicli della stessa ortiva, sono considerati sufficienti al rispetto dei vincoli di avvicendamento.

Nel caso di reimpianto di colture arboree è opportuno:

- lasciare a riposo il terreno per un congruo periodo, durante il quale praticare una coltura estensiva oppure il sovescio;

- asportare i residui radicali della coltura precedente;
- effettuare una concimazione con sostanza organica sulla base dei risultati delle analisi chimico-fisiche del terreno;
- sistemare le nuove piante in posizione diversa da quella occupata dalle precedenti;
- utilizzare portainnesti adatti allo specifico ambiente di coltivazione.

Semina, trapianto, impianto

Le modalità di semina e trapianto (per esempio epoca, distanze, densità) per le colture annuali devono consentire di raggiungere rese produttive adeguate, nel rispetto dello stato fitosanitario delle colture, limitando l'impatto negativo delle malerbe, delle malattie e dei fitofagi, ottimizzando l'uso dei nutrienti e consentendo il risparmio idrico.

Nel perseguire le medesime finalità, anche nel caso delle colture perenni devono essere rispettate le esigenze fisiologiche della specie e della varietà considerate.

Dette modalità, insieme alle altre pratiche agronomiche sostenibili, devono poter limitare l'utilizzo di fitoregolatori di sintesi, in particolare dei prodotti che contribuiscono ad anticipare, ritardare e/o pigmentare le produzioni vegetali.

Gestione del suolo e pratiche agronomiche per il controllo delle infestanti

La gestione del suolo e le relative tecniche di lavorazione devono essere finalizzate a:

- migliorare le condizioni di adattamento delle colture per massimizzarne i risultati produttivi;
- favorire il controllo delle infestanti;
- migliorare l'efficienza dei nutrienti riducendo le perdite per lisciviazione, ruscellamento ed evaporazione;
- mantenere il terreno in buone condizioni strutturali;
- prevenire erosione e smottamenti;
- preservare il contenuto in sostanza organica;
- favorire la penetrazione delle acque meteoriche e di irrigazione.



Nel rispetto di queste finalità i disciplinari consentono esclusivamente:

- nelle aree di collina e di montagna con pendenza media superiore al 30% per le;
- colture erbacee = minima lavorazione, semina su sodo e scarificazione;
- colture arboree = all'impianto sono ammesse le lavorazioni puntuali e nella gestione ordinaria l'inerbimento, anche come vegetazione spontanea gestita con sfalci;
- nelle aree con pendenza media compresa tra il 10% e il 30%, oltre alle tecniche sopra descritte sono consentite lavorazioni ad una profondità massima di 30 cm, ad eccezione delle rippature per le quali non si applica questa limitazione;
- colture erbacee è obbligatoria la realizzazione di solchi acquai temporanei al massimo ogni 60 metri o prevedere, in situazioni geopedologiche particolari e di frammentazione fondiaria, idonei sistemi alternativi di protezione del suolo dall'erosione;
- colture arboree è obbligatorio l'inerbimento nell'interfila (inteso anche come vegetazione spontanea gestita con sfalci); in relazione a condizioni di scarsa piovosità nel periodo primaverile-estivo, tale vincolo non si applica su terreni a tessitura argillosa, argillosa-limoso, argillosa-sabbiosa, franco-limoso-argilloso, franco-argilloso e franco-sabbioso-argilloso (classificazione USDA); in alternativa all'inerbimento è tuttavia consentita l'epicatura a una profondità massima di dieci cm o la scarificazione nelle aree di pianura
- colture arboree = inerimento dell'interfila nel periodo autunno-invernale per contenere la perdita di elementi nutritivi; nelle aree a bassa piovosità possono essere anticipate le lavorazioni.

Sui terreni dove vige il vincolo dell'inerbimento nell'interfila delle colture arboree sono ammessi interventi localizzati di interrimento dei concimi.

Gestione dell'albero e della fruttificazione

Le cure destinate alle colture arboree quali potature, piegature e altre pratiche quali l'impollinazione e il diradamento devono essere praticate con le finalità di favorire un corretto equilibrio delle esigenze quali-quantitative delle produzioni e di migliorare lo stato sanitario della coltura; tali modalità di gestione devono puntare a ridurre il più possibile l'impiego di fitoregolatori. L'uso dei fitoregolatori è limitato a quanto previsto nei disciplinari di coltura.

Fertilizzazione

La fertilizzazione delle colture ha l'obiettivo di garantire produzioni di elevata qualità e in quantità economicamente sostenibili, nel rispetto delle esigenze di salvaguardia ambientale, del mantenimento della fertilità e della prevenzione dalle avversità.

Una conduzione degli interventi di fertilizzazione secondo i criteri sotto indicati, unitamente alla gestione delle successioni secondo quanto stabilito nel paragrafo "Avvicendamenti Culturali", consente di razionalizzare e ridurre complessivamente gli input fertilizzanti.

A questo fine è obbligatoria la:

- disponibilità dei parametri analitici del suolo;
- definizione di un piano di fertilizzazione aziendale.

Invece, è consigliato l'impiego dei fertilizzanti organici che devono essere conteggiati nel piano di fertilizzazione in funzione della dinamica di mineralizzazione. Fra questi sono ammessi i compost di qualità, di effluenti di allevamento e delle acque reflue delle piccole aziende agroalimentari, nelle modalità stabilite dalla legislazione nazionale vigente; sono inoltre impiegabili i prodotti consentiti dalla normativa cogente relativa ai metodi di produzione biologica (Reg. CE 834/07 e successive modifiche e integrazioni).



Parametri Analitici del Suolo

Le analisi del suolo per la stima delle disponibilità dei macroelementi e degli altri principali parametri della fertilità devono essere eseguite per le colture erbacee almeno ogni 5 anni, per quelle arboree all'impianto o, nel caso di impianti già in essere, all'inizio del periodo di adesione alla produzione integrata; è richiesta l'effettuazione di una analisi almeno per ciascuna area omogenea dal punto di vista pedologico ed agronomico (inteso sia in termini di avvicendamento colturale che di pratiche colturali di rilievo). Sono ritenute valide anche le analisi eseguite nei 5 anni precedenti l'inizio dell'impegno.

L'analisi fisico-chimica del terreno deve contenere le informazioni relative a: granulometria (tessitura), pH, CSC, sostanza organica, calcare totale e calcare attivo, azoto totale, potassio scambiabile e fosforo assimilabile; i parametri analitici si possono desumere da carte pedologiche territoriali o di fertilità.

Le analisi del suolo o i parametri analitici desunti dalle "carte", sono funzionali alla stesura del piano di fertilizzazione, pertanto è necessario averli disponibili prima della stesura del piano stesso. È comunque ammissibile, per il primo anno di adesione, una stesura provvisoria del piano di fertilizzazione, da "correggere" una volta che si dispone dei risultati delle analisi; in questo caso si prendono a riferimento i livelli di dotazione elevata.

Nel caso in cui non vi siano apporti di fertilizzanti non è richiesta l'esecuzione delle analisi.

Piano di Fertilizzazione Aziendale

La definizione all'interno di un piano di fertilizzazione aziendale dei quantitativi massimi dei macro elementi nutritivi distribuibili annualmente per coltura o per ciclo colturale devono derivare da una serie di valutazioni tra le quali rientrano: le asportazioni, le disponibilità di macroelementi nel terreno, le perdite tecnicamente inevitabili dovute a percolazione ed evaporazione, l'avvicendamento colturale e le tecniche di coltivazione adottate compresa la fertirrigazione.

I fabbisogni dei macroelementi (azoto, fosforo e potassio) vanno determinati sulla base della produzione ordinaria attesa o stimata (dati ISTAT o medie delle annate precedenti per la zona in esame o per zone analoghe) e devono essere calcolati adottando il metodo del bilancio anche nella forma semplificata (secondo le schede a dose standard per coltura).

Nel caso di doppia coltura (es. principale e intercalare) o di più cicli di coltivazione della stessa coltura ripetuti (es. orticole a ciclo breve), gli apporti di fertilizzanti devono essere calcolati per ogni coltura/ciclo colturale.

Il piano di fertilizzazione, analitico o semplificato, è riferito a una zona omogenea a livello aziendale o sub-aziendale o alla singola coltura nell'ottica di una razionale distribuzione dei fertilizzanti (naturali e/o di sintesi).

L'impostazione del piano di fertilizzazione deve prendere in considerazione:

- Dati identificativi degli appezzamenti;
- Caratteristiche del terreno e dotazione in elementi nutritivi;
- Individuazione dei fabbisogni delle colture almeno per azoto, fosforo e potassio in funzione della resa prevista;
- Fertilizzanti impiegabili;
- Modalità ed epoche di distribuzione.

Non è richiesta la stesura del piano di fertilizzazione nelle situazioni in cui non venga praticata alcuna fertilizzazione. Tale indicazione va riportata nelle "note" del registro delle operazioni di produzione, per l'annata agraria in corso specificando la/e coltura/e non fertilizzata/e.

Nelle aree definite "vulnerabili" ai nitrati devono in ogni caso essere rispettate le disposizioni derivanti dai programmi d'azione obbligatori di cui all'art. 92, comma 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 in attuazione della direttiva del Consiglio 91/676/CE del 12 dicembre 1991 e successive modifiche e integrazioni.

Per le colture poliennali, o comunque in caso di carenze nel terreno, il piano di fertilizzazio-



ne può prevedere per P, K e Mg adeguate fertilizzazioni di anticipazione o di arricchimento in fase di impianto.

Per le specifiche riguardanti:

- campionamento dei terreni;
- interpretazione delle analisi;
- redazione del piano di fertilizzazione analitico;
- impiego dei fertilizzanti;
- si rimanda al documento che fa riferimento alla "LINEA GUIDA NAZIONALE PER LA FERTILIZZAZIONE DELLA PRODUZIONE INTEGRATA".

In alternativa alla redazione di un piano di fertilizzazione analitico è possibile adottare il modello semplificato secondo le schede a dose standard per coltura.

La dose standard va intesa come la dose di macroelemento da prendere come riferimento in condizioni ritenute ordinarie di resa produttiva, di fertilità del suolo e di condizioni climatiche.

La dose standard così definita può essere modificata in funzione delle situazioni individuate all'interno della scheda di fertilizzazione, pertanto sono possibili incrementi se, ad esempio, si prevedono:

- una maggiore produzione rispetto a quella definita come standard,
- scarsa dotazione di sostanza organica,
- casi di scarsa vigoria,
- dilavamento da forti piogge invernali o anche in periodi diversi,
- casi di cultivar tardive ecc.

Diversamente si eseguono delle riduzioni alla dose standard laddove sussistano condizioni di:

- minore produzione rispetto a quella individuata come standard (ordinaria);
- apporto di ammendanti;
- eccessiva vigoria o lunghezza del ciclo vegetativo;
- elevato tenore di sostanza organica ecc.

Di seguito si riportano le tabelle dei valori delle dotazioni di riferimento per le schede a dose standard.

Legenda	Codice	Descrizione	Raggruppamento
1	S	Sabbioso	Tendenzialmente Sabbioso
2	SF	Sabbioso Franco	
3	L	Limoso	Franco
4	FS	Franco Sabbioso	Tendenzialmente Sabbioso
5	F	Franco	Franco
6	FL	Franco Limoso	
7	FSA	Franco Sabbioso Argilloso	
8	FA	Franco Argilloso	
9	FLA	Franco Limoso Argilloso	Tendenzialmente Argilloso
10	AS	Argilloso Sabbioso	
11	AL	Argilloso Limoso	
12	A	Argilloso	



Dotazione di Sostanza organica (%) nei terreni				
Giudizio	Giudizio (x schede a dose standard)	Tendenzialmente Sabbiosi	Franco	Tendenzialmente Argillosi
molto bassa	bassa	<0,8	< 1,0	< 1,2
bassa	normale	0,8 – 1,4	1,0 – 1,8	1,2 – 2,2
medio		1,5 – 2,0	1,9 – 2,5	2,3 – 3,0
elevata	elevata	> 2,0	> 2,5	> 3,0

Fonte: SILPA modificato GTA

Dotazioni di P assimilabile (ppm)			
Giudizio	Giudizio (x schede a dose standard)	Valore P Olsen	Valore P Bray-Kurtz
molto basso	molto basso	<5	<12,5
basso	basso	5-10	12,5-25
medio	normale	11-15	25,1-37,5
elevato		16-30	37,6-75
molto elevato	elevato	> 30	>75

Fonte: SILPA modificato GTA

Dotazioni di K scambiabile (ppm) nei terreni				
Giudizio	Giudizio (x schede a dose standard)	Tendenzialmente Sabbiosi	Franco	Tendenzialmente Argillosi
molto basso	basso	<40	<60	<80
basso		40-80	60-100	80-120
medio	normale	81-120	101-150	121-180
elevato	elevato	> 120	>150	>180

Fonte: SILPA modificato GTA

Irrigazione

L'irrigazione deve soddisfare il fabbisogno idrico della coltura evitando di superare la capacità di campo allo scopo di contenere lo spreco di acqua, la lisciviazione dei nutrienti e lo sviluppo di avversità.

L'inizio della stagione irrigua, i turni, i volumi di adacquamento e la fine della stagione irrigua, richiedono una serie di conoscenze e la considerazione di numerosi parametri come quelli di seguito indicati:

- esigenze della specie;
- quantità dell'acqua disponibile;
- qualità dell'acqua disponibile. La conoscenza delle caratteristiche dell'acqua è importante per la scelta dei filtri e dell'eventuale trattamento preventivo a cui sottoporre l'acqua. I principali parametri da valutare sono sia di natura biologica (batteri ecc.) che di natura chimica. In particolare la conducibilità dell'acqua, espressa in Ecw (mS/cm) deve essere < 1,0;



- caratteristiche del terreno, in particolare il potenziale idrico e la conducibilità idraulica;
- parametri climatici, con particolare riferimento alla temperatura, all'umidità, al vento, alla radiazione solare (che determinano la traspirazione e l'evapotraspirazione) e alla piovosità. La gestione dell'irrigazione non può prescindere dalla conoscenza della evapotraspirazione giornaliera (ET₀).

Per ciascuna coltura le aziende devono:

- disporre dei dati termo-pluviometrici e registrarli;
- determinare il volume massimo di adacquamento per ciascun intervento irriguo;
- registrare le date e i volumi delle irrigazioni effettuate;
- utilizzare efficienti tecniche di distribuzione irrigua.

Tali vincoli valgono anche nei casi di forniture irrigue non continue.

1. Dati termo-pluviometrici

I dati termo-pluviometrici possono essere quelli aziendali ricavabili da pluviometro o da capannina meteorologica e in questo caso è richiesta la loro registrazione, oppure quelli messi a disposizione dalla rete agrometeorologica del SAL - Servizio Agrometeorologico Lucano.

La registrazione dei dati termo-pluviometrici non è obbligatoria per le colture irrigate tramite impianti microirrigui e per le aziende la cui S.A.U. è inferiore a 1 ha.

2. Volume massimo di adacquamento per ciascun intervento irriguo

Il volume massimo di adacquamento per ciascun intervento irriguo può essere determinato attraverso un bilancio idrico della coltura che tenga conto delle differenti fasi fenologiche, delle tipologie di suolo e delle condizioni climatiche dell'ambiente di coltivazione.

In relazione alle esigenze dell'azienda il bilancio idrico delle colture può essere redatto utilizzando (in alternativa):

- supporti aziendali specialistici (ad es. schede irrigue o programmi informatici basati anche su informazioni fornite da servizi di assistenza tecnica pubblica o privata) basati su strumenti tecnologici (ad es. pluviometri, tensiometri ecc.);
- un servizio di assistenza tecnica in grado di elaborare un piano di irrigazione e suggerire i turni irrigui tramite la procedura informatizzata IrriWeb Basilicata disponibile sul sito www.alsia.it.

Per le aziende che non elaborano il bilancio idrico delle colture, il volume massimo di adacquamento di riferimento per ciascun intervento è in funzione del tipo di terreno desunto dalla tabella contenuta nelle note tecniche di coltura. In assenza di specifiche indicazioni, i volumi massimi ammessi per ogni intervento irriguo sono:

Tipo di terreno	Millimetri	Metri cubi a ettaro
Terreno sciolto	35	350
Terreno medio impasto	45	450
Terreno argilloso	55	550

I singoli disciplinari di coltura possono, inoltre, definire anche il volume massimo di adacquamento stagionale.



3. Registrazione delle date e dei volumi delle irrigazioni effettuate

Nel caso di:

- irrigazione per aspersione occorre registrare data e volume di irrigazione utilizzato per ogni intervento. Per le sole aziende di superficie aziendale inferiore a 1 ha deve essere indicato, almeno, il volume di irrigazione distribuito per l'intero ciclo colturale prevedendo, in questo caso, l'indicazione delle date di inizio e fine irrigazione;
- microirrigazione occorre registrare il volume d'irrigazione per l'intero ciclo colturale e le date d'inizio e fine irrigazione.

4. Efficienti tecniche di distribuzione irrigua

Devono essere utilizzate efficienti tecniche di distribuzione irrigua (es. irrigazione a goccia, microirrigazione, subirrigazione, pioggia a bassa pressione ecc.) compatibilmente con le caratteristiche e le modalità di distribuzione dei sistemi irrigui collettivi presenti sul territorio.

È vietato il ricorso all'irrigazione per scorrimento.

Si consiglia di adottare, quando tecnicamente realizzabile, la pratica della fertirrigazione al fine di migliorare l'efficienza dei fertilizzanti e dell'acqua distribuita e ridurre i fenomeni di lisciviazione.

È opportuno verificare la qualità delle acque per l'irrigazione, evitando l'impiego sia di acque saline, sia di acque batteriologicamente contaminate o contenenti elementi inquinanti.

Assenza irrigazione e interventi di soccorso

In caso di assenza d'irrigazione non è previsto alcun adempimento.

Nel caso di stagioni particolarmente siccitose che rendano necessario ricorrere all'irrigazione di soccorso, pena la perdita o la pesante riduzione del reddito, è richiesta la registrazione dell'intervento irriguo e la giustificazione relativa attraverso bollettini agrometeorologici o altre evidenze oggettive.

Altri metodi di produzione e aspetti particolari

Colture fuori suolo

È ammessa l'applicazione del sistema di produzione integrata alla tecnica di produzione fuori suolo ponendo particolare attenzione alla completa riciclabilità dei substrati e alla riutilizzazione agronomica delle acque reflue.

Colture in vaso

Per le coltivazioni in vaso le pratiche agronomiche devono essere coerenti con i principi generali della produzione integrata e conformi ai punti applicabili delle Linee guida.

Riscaldamento colture protette

I combustibili ammessi sono esclusivamente il metano, olio e gasolio a basso contenuto di zolfo, i combustibili di origine vegetale (pigne, pinoli, altri scarti di lavorazione del legno) e tutti i combustibili a basso impatto ambientale. Sono ammessi inoltre tutti i sistemi di riscaldamento che impiegano energie alternative (geotermia, energia solare, reflui di centrali elettriche).

Raccolta

Alcuni disciplinari di coltura stabiliscono i parametri per dare inizio alle operazioni di raccolta in riferimento alla destinazione finale dei prodotti.

Le modalità di raccolta e di conferimento ai centri di stoccaggio/lavorazione possono essere definite nell'ottica di privilegiare il mantenimento delle migliori caratteristiche dei prodotti.

In ogni caso i prodotti devono essere sempre identificati al fine di permetterne la rintracciabilità, in modo da renderli facilmente distinguibili rispetto ad altri prodotti ottenuti con modalità produttive diverse.



Norme Tecniche generali di difesa e controllo delle infestanti

La difesa integrata si deve sviluppare valorizzando le soluzioni alternative alla difesa chimica che possano consentire di razionalizzare gli interventi salvaguardando la salute degli operatori e dei consumatori e allo stesso tempo limitando i rischi per l'ambiente, in un contesto di agricoltura sostenibile.

Nel rispetto della normativa vigente, particolare importanza va quindi riposta nell'attuazione di interventi tesi a:

- adottare sistemi di monitoraggio razionali che consentano di valutare adeguatamente la situazione fitosanitaria delle coltivazioni;
- favorire l'utilizzo degli ausiliari;
- promuovere la difesa fitosanitaria attraverso metodi biologici, biotecnologici, fisici, agronomici in alternativa alla lotta chimica;
- limitare l'esposizione degli operatori ai rischi derivanti dall'uso dei prodotti fitosanitari, (dispositivi di protezione personale, DPI ecc.);
- razionalizzare la distribuzione dei prodotti fitosanitari limitandone la quantità lo spreco e le perdite per deriva: definizione di volumi d'acqua di riferimento e metodiche per il collaudo e la taratura delle attrezzature ecc.);
- limitare gli inquinamenti puntiformi derivanti da una non corretta preparazione delle soluzioni da distribuire e dal non corretto smaltimento delle stesse;
- ottimizzare la gestione dei magazzini in cui si conservano i prodotti fitosanitari;
- smaltire adeguatamente i contenitori dei prodotti fitosanitari.

Per tutte le colture vengono adottate le misure di seguito riportate.

Concia delle sementi e materiale di moltiplicazione

È consentita la concia di tutte le sementi ed il trattamento del materiale di moltiplicazione con i prodotti registrati per tali impieghi e nei limiti previsti dalle singole schede di coltura.

Vincoli e consigli nella scelta dei prodotti fitosanitari

Adesione ai principi e ai criteri definiti nella "Decisione n. 3864" del 31 dicembre 1996 del Comitato STAR della Commissione Europea. In particolare per quanto riguarda il punto B.1.1 ("tossicità per l'uomo") di tale decisione, è stata adottata la seguente interpretazione:

- esclusione o forte limitazione, in caso di mancanza di alternative valide, dei prodotti tossici, molto tossici; e Xn con frasi di rischio relative ad effetti cronici sull'uomo (R40, R48, R60, R61, R62, R63, R68);
- obbligo di dare preferenza alle formulazioni Nc, Xi e Xn quando della stessa sostanza attiva esistano anche formulazioni di classe tossicologica T o T+;
- obbligo di dare preferenza alle formulazioni Nc e Xi quando della stessa sostanza attiva esistano formulazioni a diversa classe tossicologica (Xn, T o T+) con frasi di rischio relative ad effetti cronici sull'uomo (R40, R48, R60, R61, R62, R63, R68).

Prodotti autorizzati in agricoltura biologica

Possono essere utilizzate tutte le sostanze attive previste dal Reg. CEE n. 2092/91 e successive modifiche, a condizione che siano regolarmente registrati in Italia, con eccezione per quanto si riferisce ai formulati classificati come T e T+ che potranno essere utilizzati solo se specificatamente indicati nelle norme tecniche di coltura.

Uso dei fitoregolatori

È previsto l'uso dei fitoregolatori solo per quelle colture per le quali l'applicazione di questi prodotti fitosanitari sia tecnicamente indispensabile per ottenere una produzione di qualità e nei limiti previsti dai singoli disciplinari.

Smaltimento scorte

È autorizzato l'impiego dei prodotti fitosanitari previsti nelle norme tecniche che siano stati esclusi nell'anno seguente. Tale indicazione deve intendersi valida esclusivamente



per l'esaurimento delle scorte presenti e registrate nelle schede di magazzino alla data dell'entrata in vigore delle nuove norme o per le quali sia dimostrabile l'acquisto prima di tale data.

Tale autorizzazione, valida solo per una annata agraria, non può intendersi attuabile qualora siano venute meno le autorizzazioni all'impiego e può essere applicata utilizzando le sostanze interessate secondo le modalità previste nelle norme tecniche nell'anno precedente.

Uso delle trappole

L'impiego delle trappole è obbligatorio tutte le volte che le catture sono ritenute necessarie per giustificare l'esecuzione di un trattamento. Le aziende che non installano le trappole obbligatorie per accertare la presenza dei fitofagi non potranno richiedere nessuna deroga specifica. L'installazione a carattere aziendale non è obbligatoria quando per la giustificazione di un trattamento sia possibile fare riferimento a monitoraggi comprensoriali. Inoltre, l'installazione non è obbligatoria quando per la giustificazione di un trattamento sia previsto, in alternativa, il superamento di una soglia d'intervento (es. trentadue del pero e del susino).

Vincoli da etichetta

Nell'applicazione delle norme tecniche in caso di contraddizione devono sempre essere rispettate le indicazioni riportate sulle etichette dei formulati commerciali approvate con decreto del Ministero della Salute.

Le "Norme tecniche" evidenziano:

- le avversità riconosciute come pericolose per le singole colture;
- i criteri di intervento in base ai quali valutare la presenza ed il livello di pericolosità delle avversità; tali criteri devono essere funzionali alla giustificazione del ricorso agli interventi di difesa;
- i prodotti fitosanitari selezionati che possono essere utilizzati per la difesa;

- note sull'impiego ed eventuali limitazioni d'uso dei prodotti fitosanitari.

Criteri di impostazione delle norme tecniche

Le Norme tecniche sono state impostate in modo da consentire una corretta gestione fitoiatrica che si basi su due specifici momenti decisionali:

- A) necessità o meno di intervenire e scelta del momento ottimale;
- B) individuazione dei mezzi di difesa.

A) Necessità o meno di intervenire e scelta del momento ottimale

Gli interventi fitoiatrici devono essere giustificati in funzione della valutazione del rischio attraverso adeguati sistemi di accertamento e di monitoraggio che dipendono dalle variabili bio-epidemiologiche e dalla pericolosità degli agenti dannosi. L'individuazione dei momenti e delle strategie di intervento più opportune variano in relazione alla natura ed alle caratteristiche delle avversità. La giustificazione degli interventi deve essere conseguente ad osservazioni aziendali o a valutazioni di carattere zonale per aree omogenee.

a.1) Criteri fondamentali per la difesa dai fitofagi:

- › individuare per ciascuna coltura i fitofagi maggiormente pericolosi e altri, di minore importanza, a diffusione occasionale e/o caratteristici di specifici ambiti territoriali;
- › valutare la presenza degli stadi dannosi dei fitofagi e, soprattutto, il relativo livello di densità attraverso specifici metodi di campionamento. Questo criterio si traduce nell'applicazione del concetto di "soglia economica di intervento". Tali soglie si dovranno riferire a condizioni "normali" delle colture, intendendo così una condizione di ordinarietà a livello di vigore vegetativo, produzione, bilancio idrico, pressione parasitaria negli anni precedenti ecc.;
- › verificare la presenza di eventuali antagonisti naturali e del rapporto che intercorre con la specie fitofaga. Questo aspetto va enfa-



tizzato e sviluppato anche in relazione alla scelta di principi attivi selettivi;

› individuare il momento ottimale di intervento in relazione a:

- andamento delle infestazioni;
- stadio di sviluppo della specie dannosa e suo grado di pericolosità;
- presenza contemporanea di più specie dannose;
- caratteristiche delle sostanze attive, loro efficacia e meccanismo d'azione in relazione ai diversi stadi di sviluppo dei fitofagi;
- andamento meteorologico e previsioni del tempo;
- privilegiare le tecniche di lotta biologica o integrata e i mezzi agronomici a basso impatto ambientale.

a.2) Criteri fondamentali per la difesa dalle malattie

L'elevata pericolosità di alcune malattie infettive rende quasi sempre impossibile subordinare i trattamenti all'accertamento dei sintomi macroscopici dell'avversità e obbliga alla messa in atto di valutazioni previsionali, riservando la strategia dell'inizio dei trattamenti dopo la comparsa dei sintomi ai patogeni a basso rischio epidemiologico. Diversi sono quindi gli approcci sulla base dei quali si devono impostare i conseguenti programmi di difesa.

Modelli previsionali

Si basano su considerazioni e calcoli impostati fondamentalmente sull'analisi combinata della sensibilità fenologica e degli eventi meteo-climatici necessari per la manifestazione dei processi infettivi o ne valutino il successivo sviluppo. Differenti sono i modelli previsionali utilizzabili, alcuni in grado di stimare il livello di rischio (es. mod. IPI per la peronospora del pomodoro) e altri il momento ottimale per l'esecuzione dell'intervento anticrittogamico (es. Tabella di Mills per la ticchiolatura del melo e "regola dei tre dieci" per la peronospora).

Valutazioni previsionali empiriche

Relativamente ai patogeni per i quali non sono disponibili precise correlazioni fra fattori meteo-climatici e inizio dei processi infettivi possono essere messe in atto valutazioni empiriche, meno puntuali, ma sempre impiegate sull'influenza che l'andamento climatico esercita sull'evoluzione della maggior parte delle malattie (es.: moniliosi e muffa grigia) e utili per la razionalizzazione dei trattamenti. Strumenti fondamentali per l'applicazione di tali strategie sono la disponibilità di attendibili previsioni meteorologiche e efficaci strumenti per la diffusione delle informazioni.

Accertamento dei sintomi delle malattie. Questa strategia, che sarebbe risolutiva per la riduzione dei trattamenti cautelativi, può essere applicata per i patogeni caratterizzati da un'azione dannosa limitata e comunque non troppo repentina (es. oidio su colture erbacee e anche su colture arboree in condizioni non favorevoli allo sviluppo delle epidemie, ruggini, cercosporiosi, alternariosi e septoriosi). Lo sviluppo di tale strategia è condizionato dalla disponibilità di anticrittogamici endoterapici e dalla definizione di soglie di intervento che consentono un'ulteriore ottimizzazione dei programmi di difesa.

Privilegiare la utilizzazione di varietà resistenti o tolleranti alle malattie e/o gli anticrittogamici ammessi dal regolamento (CE) n° 2092/91.

a.3) Criteri fondamentali per il controllo delle infestanti

Anche per il controllo delle infestanti occorre orientare gli interventi nei confronti di bersagli precisamente individuati e valutati.

Due sono i criteri di valutazione da seguire: Previsione della composizione floristica. Si basa su osservazioni fatte nelle annate precedenti e/o su valutazioni di carattere zonale sulle infestanti che maggiormente si sono diffuse sulle colture in atto. Con questo metodo



si dovrebbe definire la probabile composizione floristica nei confronti della quale impostare le strategie di diserbo più opportune. Tale approccio risulta indispensabile per impostare eventuali interventi di diserbo nelle fasi di pre semina e pre emergenza.

Valutazione della flora infestante effettivamente presente. È da porre in relazione alla previsione e serve per verificare il tipo di infestazione effettivamente presente e per la scelta delle soluzioni e dei prodotti da adottare, in particolare in funzione dei trattamenti di post emergenza.

Devono essere privilegiati gli interventi di diserbo meccanico e fisico, o interventi chimici localizzati (es.: diserbo sulle file nel caso delle sarchiate).

B) Individuazione dei mezzi di difesa

La scelta e l'applicazione dei mezzi di intervento non devono tenere conto solo degli aspetti fitoiatrici ed economici, ma devono essere subordinati ai possibili effetti negativi sull'uomo e sugli ecosistemi.

Possono essere individuati due livelli di scelta:

- selezione qualitativa dei mezzi di difesa;
- ottimizzazione delle quantità e delle modalità di distribuzione.

b.1) Selezione qualitativa dei mezzi di difesa

Nella individuazione dei mezzi di intervento dovranno essere privilegiati seguenti i aspetti:

- › scelta di varietà resistenti o tolleranti alle avversità;
- › utilizzazione di materiale di propagazione Certificato;
- › adozione di pratiche agronomiche in grado di creare condizioni sfavorevoli agli organismi dannosi (es: ampie rotazioni, concimazioni equilibrate, irrigazioni localizzate, adeguate lavorazioni del terreno ecc.);
- › mezzi fisici (es. solarizzazione del terreno);
- › mezzi biotecnici (es. antagonisti, attrattivi ecc.);
- › prodotti chimici a basso impatto ambientale. A tale proposito si precisa che potranno

essere utilizzati tutti i principi attivi previsti dal Reg. CEE n. 2092/91 a condizione che siano regolarmente registrati in Italia.

Per quanto riguarda i prodotti di sintesi, la selezione dovrà essere imperniata sulla considerazione dei diversi aspetti che concorrono a definirne il profilo, in modo da:

- › individuare quelli che possiedono una buona efficacia nei confronti della avversità e che si inseriscono, per le loro caratteristiche tecniche, nella strategia di intervento specificamente individuata;
- › minimizzare i rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente selezionando i fitofarmaci che risultano a minor impatto;
- › enfatizzare l'attività degli organismi utili, ricorrendo ai fitofarmaci più selettivi.

In particolare, le caratteristiche dei fitofarmaci che devono essere considerate allo scopo di individuare il miglior compromesso fra la salvaguardia dell'ambiente, la tutela della salute dell'uomo e le esigenze applicative sono:

- › efficacia nei confronti dell'avversità;
- › selettività per la coltura;
- › rischio tossicologico per l'uomo sia per quanto riguarda gli effetti a breve termine (tossicità acuta) che quelli a lungo termine (tossicità cronica);
- › selettività nei confronti degli organismi utili;
- › persistenza nell'ambiente e sugli organi vegetali;
- › mobilità nel suolo;
- › residualità sulla coltura con particolare riferimento alla parte edule;
- › rischi di resistenza;
- › formulazione;
- › miscibilità.

In particolare, per quanto riguarda gli aspetti ecotossicologici gli elementi che occorre considerare sono i seguenti:

- Tossicità per l'uomo. Per il rischio tossicologico acuto è obbligatorio escludere o limitare fortemente i prodotti "tossici" e "molto tossici" (ex prima classe), e limitare quelli "nocivi" (ex seconda classe) preferendo l'im-



piego di prodotti meno tossici (ex terza e quarta classe). Relativamente al rischio di tossicità cronica occorre porre limitazioni, sia qualitative che quantitative, all'uso dei prodotti per i quali non siano chiaramente esclusi "indizi di pericolosità";

- Dannosità all'agroecosistema. Da considerare in particolare la selettività per gli organismi utili specie per quelli dotati di un ruolo attivo nella regolazione delle popolazioni dannose, nonché sulla produttività (pronubi); dovranno inoltre essere limitati i fitofarmaci che hanno evidenziato problemi di inquinamento ad ampio raggio da deriva;
- Residualità sui prodotti alimentari. Tale aspetto costituisce un elemento di utile valutazione per il posizionamento dei principi attivi nell'ambito delle strategie di intervento; occorre, perciò preferire quei principi attivi che abbiano un minore periodo di carenza o adottare un periodo di sicurezza più cautelativo rispetto a quello definito in etichetta;
- Comportamento nell'ambiente. Si considera la persistenza di un principio attivo nel terreno insieme alle caratteristiche di mobilità nel suolo nonché nelle acque. Tali aspetti risultano determinanti per gli erbicidi, per i quali occorre orientarsi verso prodotti a limitata persistenza che assicurino l'attività solo per il periodo necessario a garantire il contenimento delle infestanti sulla coltura in atto. Questo criterio di selezione si ripercuote anche sulla scelta delle strategie d'intervento. Infatti, quando tecnicamente praticabile, al fine di contenere l'impiego dei prodotti residuali si tende a preferire gli interventi di post-emergenza (per lo più fogliari e sistemici) a quelli di pre-emergenza.

b.2) Ottimizzazione delle quantità e delle modalità di distribuzione

I diversi mezzi di lotta devono essere applicati adottando tecniche che consentano di ridurre al minimo indispensabile le quantità necessarie per l'espletamento dell'attività fitoiatrica nonché la dispersione nell'ambiente. Questo

obiettivo può essere perseguito attraverso l'ottimizzazione dei parametri di distribuzione. A tale fine il più efficace e immediato modo per ridurre la quantità di fitofarmaco impiegata è rappresentato dal ricorso a macchine irroratrici efficienti sia per ridurre la dispersione fuori bersaglio sia per consentire un'ottimale azione antiparassitaria.

In generale, la giustificazione degli interventi e di per se l'intera applicazione dei criteri generali deve determinare una riduzione delle quantità di p.a. impiegate per unità di superficie, attraverso una riduzione del numero complessivo degli interventi.

Per quanto riguarda il diserbo è obbligatorio, quando tecnicamente e operativamente fattibile, ridurre la quantità di principio attivo per unità di superficie ricorrendo a distribuzioni tempestive (es. microdosi) e localizzate sul bersaglio (es. pre-emergenza di alcune sarchiate). Non è permesso il ricorso a mezzi aerei.

Impostazione e modalità di lettura delle schede per la difesa integrata delle colture e per il controllo integrato delle infestanti delle colture

Difesa integrata

Le strategie di difesa integrata delle singole colture vengono sviluppate in schede che sono impostate con le seguenti colonne:

- Avversità: vengono riportate le avversità, con indicazione in italiano e nome scientifico, nei confronti delle quali si propongono le strategie di difesa; vengono considerate le principali avversità normalmente diffuse in ambito nazionale; la trattazione di specifiche avversità tipiche di ristretti ambiti territoriali viene rimandata alle norme delle singole regioni;
- Criteri di intervento: per ciascuna avversità vengono specificati i criteri di intervento che si propone di adottare per una corretta difesa integrata. In particolare si evidenziano eventuali soglie economiche di intervento;



- Mezzi di difesa: per ciascuna avversità vengono indicati: mezzi di difesa da utilizzare tra cui gli ausiliari, esche proteiche, sistemi di disorientamento, confusione sessuale e prodotti fitosanitari.

Note e limitazioni d'uso: vengono riportate indicazioni (es. rischi di fitotossicità, effetti sull'entomofauna utile, effetti su altri parassiti ecc.) e limitazioni d'uso dei mezzi di difesa richiamati nella colonna precedente.

Per distinguere i consigli tecnici riportati nelle schede da quelli proposti come vincoli, questi ultimi sono evidenziati in grassetto ombreggiato come sotto indicato a titolo di esempio:

Al massimo due interventi all'anno indipendentemente dall'avversità

Es. Difesa del pomodoro dalla peronospora:

Azoxystrobin (1)	(1) Al massimo 2 interventi all'anno
Pyraclostrobin (1)	

Azoxystrobin e Pyraclostrobin, complessivamente non possono essere usati più di due volte all'anno (0 Pyraclostrobin e 2 Azoxystrobin; 1 Pyraclostrobin e 1 Azoxystrobin; 2 Pyraclostrobin e 0 Azoxystrobin;) quindi i due prodotti devono intendersi alternativi fra loro.

Le limitazioni d'uso delle singole s.a. sono riportate nella colonna "Limitazioni d'uso e Note" e sono evidenziate in grassetto ombreggiato.

Le singole sostanze attive sono utilizzabili solo contro le avversità per le quali sono stati indicati nella tabella "Difesa integrata" e non contro qualsiasi avversità. Possono essere impiegati anche prodotti fitosanitari pronti all'impiego o miscele estemporanee contenenti una miscela di sostanze attive purché queste siano indicate per la coltura e per l'avversità.

Le dosi di impiego delle sostanze attive sono quelle previste nell'etichetta dei formulati commerciali.

È ammesso l'uso delle sole sostanze attive indicate nella colonna "Mezzi di difesa". La singola sostanza attiva potrà essere utilizzata da sola o in varie combinazioni con altre sostanze attive presenti nella stessa colonna nelle diverse formulazioni disponibili sul mercato senza limitazioni se non per quanto specificamente indicato.

Nella colonna "Mezzi di difesa", i numeri riportati a fianco di alcune sostanze attive (s.a.), indicano il corrispondente numero della nota, riportata nella colonna "Limitazioni d'uso e note", da riferirsi a quella specifica sostanza. Quando lo stesso numero è riportato a fianco di più s.a., la limitazione d'uso si riferisce al numero complessivo di trattamenti realizzabili con tutti i prodotti indicati. Il loro impiego deve quindi considerarsi alternativo.

Ove tecnicamente possibile si utilizzeranno le dosi minori.

Controllo delle infestanti

Le strategie per il controllo delle infestanti delle singole colture vengono sviluppate in schede che sono impostate con le seguenti colonne:

- Epoca: viene riportata la fase fenologica a cui si riferisce la strategia di controllo delle infestanti consigliata (pre semina, pre emergenza della coltura, post emergenza della coltura, pre trapianto della coltura, post trapianto della coltura);
- Infestanti: sono riportate le tipologie delle infestanti nei confronti delle quali viene impostata la strategia di controllo proposta;
- Criteri di intervento: per ciascuna avversità vengono specificati i criteri di intervento che si propone di adottare per una corretta difesa integrata. In particolare si evidenzieranno eventuali soglie economiche di intervento;



- Mezzi di difesa: per ciascuna infestante (o gruppo di infestanti) viene indicato il mezzo di difesa da utilizzare tra cui in particolare i prodotti fitosanitari;
- % di s.a.: viene indicata la percentuale di sostanza attiva sulla base della quale viene impostata la dose di intervento; questa indicazione, non vincolante, viene individuata tenendo come riferimento uno dei formulati commerciali contenenti la s.a. in oggetto e normalmente utilizzati;
- l o kg/ha: in relazione alla colonna precedente viene indicata la dose di utilizzo a cui possono essere impiegate le s.a. per ciascuna applicazione;
- Note e limitazioni d'uso: vengono riportate indicazioni e limitazioni d'uso dei mezzi di difesa richiamati nelle colonne precedenti.

Per quanto riguarda gli erbicidi, la quantità complessiva di sostanza attiva impiegabile ad ettaro è quella indicata nelle schede, a prescindere dalle formulazioni utilizzate. Questa indicazione vale anche per l'utilizzo di formulati commerciali con concentrazioni di sostanza attiva diverse da quelle indicate nelle schede stesse.

Per quanto riguarda le modalità di lettura delle schede valgono le modalità già richiamate per la interpretazione delle schede di Difesa Integrata.

Bibliografia

Accordo Stato/Regioni - Province Autonome
20 marzo 2008.

Linee guida Nazionali Produzione Integrata
2010.

Disciplinari di Produzione Integrata Regione
Basilicata 2010.



COMMERCIALIZAZIONE PRODOTTI FITOSANITARI E USO SOSTENIBILE DEI PESTICIDI

Vitantonio Fornarelli

Ispettore Fitosanitario Regione Basilicata

In agricoltura, i prodotti fitosanitari sono frequentemente utilizzati al fine di proteggere le colture prima e dopo il raccolto per evitare che parassiti e malattie riducano la resa dei prodotti agricoli e ortofrutticoli. Tuttavia, se non rigorosamente regolamentato, l'uso costante di pesticidi potrebbe produrre gravi effetti indesiderati sulla salute e sull'ambiente. Il panorama legislativo comunitario in materia di pesticidi è oggetto di una maxi riforma, con l'introduzione di una nuova direttiva quadro sull'uso sostenibile dei pesticidi e attraverso la definizione di criteri ancora più rigorosi per l'approvazione e la commercializzazione dei prodotti fitosanitari.

Con la pubblicazione del Regolamento 1107/2009 e della Direttiva 2009/128 (GUUE n° 309 del 24 Novembre), si è concluso l'iter di attuazione del nuovo quadro normativo sull'uso sostenibile dei pesticidi.

Se ne tracciano le principali novità.

Il Regolamento 1107/2009 è entrato in vigore il 14 dicembre 2009, la sua adozione è prevista per il 14 giugno 2011 e si applica a:

- SOSTANZE ATTIVE (compresi i microorganismi);
- PRODOTTI FITOSANITARI (nella forma in cui sono forniti all'utilizzatore);
- ANTIDOTI AGRONOMICI (sostanze o preparati che si aggiungono ad un p.f. per eliminarne o ridurne gli effetti fitotossici);
- COFORMULANTI (sostanze o preparati presenti nella formulazione del p.f. che non può essere definito né s.a., né antidoto né sinergizzante);
- COADIUVANTI (sostanze o preparati che rafforzano l'efficacia del p.f.);
- SINERGIZZANTI (sostanze o preparati che potenziano l'attività delle s.a. contenute nel p.f.)

Questo Regolamento contiene diversi aspetti innovativi:

- abroga le direttive 79/117/CE e 91/414/CE o meglio nelle Misure Transitorie la Direttiva 91/414/CEE si applica alle sostanze attive per le quali è stata adottata una decisione prima del 14 giugno 2011 e per quelle di cui è stata verificata la completezza delle informazioni (articoli 6 e 16 del regolamento (CE) n. 33/2008 della Commissione (registrazione));
- stabilisce procedure autorizzative diversificate a seconda del tipo di sostanza attiva (s.a. basso rischio, s.a. di base - artt. 22 e 23) e tali da assicurare la protezione della salute umana, animale e dell'ambiente, salvaguardando la competitività dell'agricoltura;
- introduce il "principio di precauzione" sull'uso dei prodotti fitosanitari attraverso l'introduzione dei criteri di cut-off, per escludere a priori le sostanze attive identificate come pericolose per la salute dell'uomo, degli animali o dell'ambiente (allegato II, capitolo 3, punti 3.6.1- 3.10);
- consente di armonizzare i prodotti fitosanitari tra gli stati membri;
- suddivide e classifica le sostanze attive in base alla loro pericolosità, prevedendo anche quelle "candidate alla sostituzione". Le sostanze candidate alla sostituzione sono approvate per un periodo non superiore a 7 anni. L'approvazione può essere rinnovata, una o più volte, per periodi non superiori a 7 anni. I prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze attive sono sottoposti a procedura di valutazione comparativa che considera rischi e benefici. La sostituzione non deve comportare notevoli svantaggi economici o pratici. La diversità chimica delle sostanze o i metodi non chimici sono adeguati a ridurre al minimo l'insorgenza di resistenza da parte dell'organismo bersaglio. La sostituzione va applicata solo se è stata acquisita o già disponibile esperienza mediante l'uso nella pratica e deve considerare gli usi minori;
- prevede il mutuo riconoscimento delle autorizzazioni nell'ambito di tre aree omogenee



della UE che presentano situazioni paragonabili, Nord (include gli Stati membri scandinavi e baltici), Sud (Italia, Francia, Spagna, Portogallo, Grecia, Bulgaria e Cipro); e Centro (comprende tutti Stati membri restanti). In pratica le autorizzazioni rilasciate in uno Stato membro dovranno, per principio, essere accettate dagli altri Stati membri aventi condizioni agricole, fitosanitarie e ambientali comparabili, nell'ottica della creazione di un mercato unico sempre più efficiente e, al contempo, di uno snellimento burocratico. Tuttavia, per mantenere sempre un elevato standard di sicurezza e tutela, pur rispettando il principio del mutuo riconoscimento, gli Stati membri potranno, volta per volta, definire condizioni d'uso supplementari o vietare l'immissione di determinati pesticidi, sulla base di specifiche circostanze ambientali e/o agricole; e sarà applicato a partire dal 14 giugno 2011.

L'Unione Europea con la Direttiva 2009/128 sull'utilizzo sostenibile dei pesticidi, interviene a regolamentare con una normativa specifica la fase dell'impiego dei prodotti fitosanitari, "al fine di ridurre la dipendenza dall'utilizzo dei pesticidi".

La riduzione del rischio per la salute umana e per l'ambiente si persegue attraverso azioni volte all'impiego sostenibile dei prodotti fitosanitari, lo sviluppo delle tecniche di agricoltura integrata e di approcci e tecniche alternative a quella tradizionale.

Gli stati membri dovranno recepire questa direttiva e mettere in vigore le disposizioni legislative necessarie, ovvero i Piani d'azione nazionale, entro il 2014.

I piani d'azione devono prevedere a livello nazionale, regionale e locale:

- la definizione di tempi e misure per la riduzione dei rischi legati all'utilizzo dei pesticidi sulla salute umana e dell'impatto ambientale sociale ed economico e derivante dalla loro immissione;
- prevedere l'introduzione obbligatoria, da parte degli utilizzatori di prodotti fitosani-

tari, dei principi di difesa integrata e biologica che, pur raggiungendo lo scopo prefissato, presentano un fattore di rischio minore per l'ambiente e la salute dell'uomo;

Ulteriori elementi introdotti dalla Direttiva sono:

- l'obbligo di sottoporre ad ispezione le attrezzature per la distribuzione dei pesticidi;
- l'adozione di provvedimenti che assicurino un maggiore rispetto dell'ambiente e della salute anche durante le operazioni di manipolazione, stoccaggio, smaltimento delle confezioni e degli imballaggi dei prodotti fitosanitari;
- l'adozione di provvedimenti orientati alla tutela dell'ambiente acquatico e delle fonti di approvvigionamento di acqua potabile;
- l'informazione e sensibilizzazione della popolazione.

Per quanto riguarda, invece, il monitoraggio ed il controllo delle tipologie di pesticidi utilizzati, l'Unione Europea ha deciso di procedere attraverso due diverse strade:

1. elaborazione di un elenco delle sostanze attive autorizzate, sulla base di criteri e procedure stabiliti dallo stesso regolamento, affidando un ruolo fondamentale all'Autorità europea per la sicurezza alimentare. L'eventuale immissione di un prodotto fitosanitario non contemplato nel suddetto elenco sarà subordinata all'ottenimento di una specifica autorizzazione da parte dello Stato membro competente, in base sia alle disposizioni comunitarie che al tipo di area agricola interessata ed al motivo di utilizzazione di quella determinata sostanza;
2. progressivo divieto di immissione dei pesticidi altamente nocivi, per un periodo complessivo della durata di dieci anni. In particolare, risulterà vietato l'uso di pesticidi in aree specifiche, quali parchi, giardini pubblici, aree ricreative, cortili scolastici e parchi gioco, nonché nelle aree adiacenti strutture sanitarie.



Infine, alcune sostanze particolarmente tossiche, cancerogene, mutagene o dannose per la riproduzione, od anche pericolose per la sopravvivenza delle api, potranno essere autorizzate solo se i loro effetti sugli esseri umani ed animali saranno considerati trascurabili. L'unica eccezione in merito fa riferimento al caso in cui una determinata sostanza attiva sia indispensabile ai fini del contenimento di una grave emergenza fitosanitaria, a cui non si possa far fronte in altro modo. Anche in tale ipotesi, tuttavia, l'autorizzazione concessa in deroga alle vigenti norme non potrà superare un periodo di cinque anni.

Bibliografia

Alberto Albertini - Responsabile Ufficio Controllo e Certificazione - Ccpb Srl Commercializzazione Prodotti Fitosanitari e Uso Sostenibile dei Pesticidi.

"Seminario di formazione su consumo responsabile e accesso alla giustizia e realizzazione di una banca dati on line su promozione sociale e diritti del consumatore" finanziata dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ai sensi della Legge 383/2000, art. 12, comma 3, lett. d), anno 2007.

Regolamento 1107/2009 (pubblicato sulla GUCE il 24 novembre 2009).

P. Cavallaro - Ministero della Salute - Dipartimento per la sanità pubblica Veterinaria, la nutrizione e la Sicurezza degli alimenti - Direzione generale della sicurezza Alimentare e nutrizione - La nuova normativa europea relativa ai fitofarmaci - "Convegno: I mezzi tecnici a basso impatto ambientale per la difesa delle colture" - Roma, CRA-PAV 21 Gennaio 2010.

Direttiva 2009/128 (GUUE n° 309 del 24 Novembre 2009).



LA TRACCIABILITÀ COME STRUMENTO DI SICUREZZA NELLE FILIERE AGROALIMENTARI

Felice Mattia

*MIPAAF - Dipartimento dell'Ispektorato
centrale della tutela della qualità e
repressione frodi dei prodotti agroalimentari*

La rintracciabilità/tracciabilità nelle filiere agroalimentari rappresenta uno degli argomenti di maggior interesse del comparto. Il sistema è disciplinato dal Reg. CE 178/2002 che dal 1° gennaio 2005 ne impone l'applicazione in ogni singola realtà del settore e risponde all'esplicita esigenza dei consumatori di informazione e di trasparenza ed alla necessità degli organi legislativi di modellare un rapporto tra i diversi attori del settore, dai produttori ai consumatori, finalizzato a garantire la corretta gestione delle problematiche inerenti il comparto agroalimentare. Si tratta di un meccanismo in grado di reagire con prontezza ed efficacia ai problemi di sicurezza alimentare, funzionale alla gestione dei rischi e mirato a favorire la realizzabilità dei controlli.

Con l'ingresso nella Comunità Europea di nuovi paesi con sistemi economici concorrenti e l'avanzamento dei mercati asiatici caratterizzati da produzioni economicamente vantaggiose, per il nostro paese vi è stata la necessità di rivolgere maggiore attenzione a tutto ciò che determinava e condizionava la competitività del sistema produttivo. Nasceva la necessità di dare sempre più risalto alle produzioni del "Made in Italy", attraverso la tutela del prodotto agroalimentare e la politica delle filiere, a garanzia della sicurezza alimentare.

La realizzazione di un mercato comune europeo e l'attuazione del processo di liberalizzazione degli scambi commerciali intracomunitari, ha reso necessaria la definizione di principi e regole comuni capaci di garantire, in modo univoco, la qualità delle merci.

Lo scenario risultava così caratterizzato da una serie di requisiti cogenti, destinati a garantire la sicurezza delle produzioni alimentari rispetto ai possibili fattori di rischio per i consumatori ed a regolamentare gli scambi commerciali mediante l'utilizzo di parametri merceologici nonché da un corollario di disposizioni volontarie, più strettamente connesse agli aspetti gestionali e commerciali.

Il Parlamento ed il Consiglio dell'Unione Europea, alla luce dell'analisi fatta dalla Commissione con la presentazione del "Libro Verde" sullo stato della sicurezza alimentare nell'Unione Europea e degli impegni assunti nel Libro Bianco del 12/01/2000, hanno prodotto una revisione della legislazione comunitaria, finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- aumento del grado di sicurezza degli alimenti, dalla produzione alla distribuzione;
- identificazione e definizione delle responsabilità dei soggetti coinvolti nella sicurezza alimentare;
- semplificazione e armonizzazione della legislazione già in vigore.

Il primo atto normativo che ha ridisegnato l'intero quadro giuridico comunitario è stato il "Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 178/2002/CE" che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (European Food Safety Authority - EFSA) e fissa procedure nel campo della stessa.

Il Regolamento CE n. 178/02 non è solamente la principale normativa recante principi e regole a carattere orizzontale della legislazione alimentare, ma costituisce, altresì, la principale fonte legislativa ordinaria da cui derivano finalità, funzioni, organizzazione e attività dell'amministrazione del settore in esame. Esso in primo luogo mira a creare un equilibrio, condiviso da tutti i soggetti (nazionali e comunitari), tra la tutela della salute dei consumatori e gli altri interessi correlati, tra i quali, la libertà dei traffici commerciali, la



politica agricola e la protezione dell'ambiente. In secondo luogo, stabilisce una disciplina integrata e comune per tutti i Paesi membri, armonizzando gradualmente le normative e le procedure amministrative nazionali. Tra queste - ad esempio - l'analisi del rischio, che si sviluppa secondo un modello comune che coinvolge autorità comunitarie, come l'EFSA, cui compete la valutazione e la comunicazione del rischio stesso, e organi nazionali cui spetta, in cooperazione con la Commissione, la gestione di esso.

La recente legislazione comunitaria individua e separa le responsabilità di tutti i soggetti coinvolti nella sicurezza alimentare esaltando, da un lato, il concetto di "filiera" e di partecipazione di tutti gli interessati, dalla produzione fino al consumatore, dall'altro, quello dell'Autorità Sanitaria deputata al controllo ufficiale che deve verificare il rispetto, da parte degli operatori, degli obblighi, loro imposti dalla legislazione alimentare, attraverso procedure di controllo, audizioni e ispezioni.

Tra i pilastri del Regolamento CE n. 178/2002, all'art. 18, figura la disposizione che prescrive la rintracciabilità di ogni alimento, in tutte le sue fasi di produzione, trasformazione e distribuzione. Quattro i punti fondamentali del regolamento:

- "É disposta in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione la rintracciabilità degli alimenti, dei mangimi, degli animali destinati alla produzione alimentare e di qualsiasi altra sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime;
- Gli operatori del settore alimentare e dei mangimi devono essere in grado di individuare chi abbia fornito loro un alimento, un mangime, un animale destinato alla produzione alimentare o qualsiasi sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime. A tal fine gli operatori devono disporre di sistemi e di procedure che consentano di mettere a disposizione delle autorità competenti, che le richiedano, le informazioni al riguardo;

- Gli operatori del settore alimentare e dei mangimi devono disporre di sistemi e procedure per individuare le imprese alle quali hanno fornito i propri prodotti. Le informazioni al riguardo vengono messe a disposizione delle autorità competenti che lo richiedano;
- Gli alimenti o i mangimi che sono immessi sul mercato della Comunità o che probabilmente lo saranno devono essere adeguatamente etichettati o identificati per agevolare la rintracciabilità, mediante documentazione o informazioni pertinenti secondo i requisiti previsti in materia da disposizioni più specifiche".

Uno degli strumenti attraverso il quale il legislatore comunitario ha inteso rendere possibile il raggiungimento degli obiettivi prefissati nel Libro Bianco è la "rintracciabilità" definita all'art. 3, punto 15, del Regolamento 178/2002 come "la possibilità di ricostruire e seguire il percorso di un alimento, di un mangime, di un animale destinato alla produzione alimentare o di una sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime attraverso tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione" e per la quale, con gli artt. da 17 a 20, sono stabiliti obblighi e modalità generali di attuazione.

La dottrina osserva che il termine "tracciabilità", che accompagna quello di "filiera", è spesso utilizzato in modo interscambiabile con il termine "rintracciabilità", anche se entrambi manifestano due movimenti di direzione opposta lungo la filiera produttiva, nello specifico:

- la "tracciabilità" designa l'operazione di chi delinea il tragitto che è in atto, e che quindi traccia il percorso;
- la "rintracciabilità" indica l'operazione di ripercorrere a ritroso un tragitto già compiuto (ovvero rintraccia un punto di partenza).

Centrale nella logica del regolamento è l'indicazione che sugli operatori del settore grava la responsabilità primaria nel garantire la si-



curezza dei cibi e dei mangimi. Non si tratta di principio del tutto nuovo nella legislazione alimentare, perché era implicito nella previsione, già contenuta nelle discipline sulla sicurezza generale dei prodotti, che comportava l'obbligo per i soli produttori di immettere sul mercato esclusivamente prodotti sicuri.

Nel campo alimentare il principio è stato ripreso ed espresso in termini chiari e precisi e quindi idonei ad accentuare gli obblighi degli operatori, espressamente chiamati non soltanto a garantire che nelle imprese controllate gli alimenti o i mangimi soddisfino le disposizioni della legislazione alimentare inerenti alle loro attività, in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione, ma anche a verificare che le normative vigenti siano rispettate.

L'accentuazione degli obblighi gravanti sugli operatori è data anche dal divieto, previsto dagli artt. 14 e 15 del regolamento 178/2002, di immettere sul mercato rispettivamente alimenti e mangimi a rischio. La direttiva 92/59 CEE, poi sostituita da quella 2001/95 CE, vietava di immettere sul mercato prodotti non sicuri, intendendo per "prodotto sicuro" quello che, in condizioni d'uso normale o ragionevolmente prevedibili, non presentasse alcun rischio oppure ne presentasse di minimi, compatibili con l'impiego del prodotto e considerati accettabili nell'osservanza di un livello elevato di tutela della salute e della sicurezza delle persone, in funzione essenzialmente degli elementi elencati nell'art. 2, lett. b, della predetta direttiva 92/59 CEE. Si aggiungeva poi che la possibilità di raggiungere un livello di sicurezza superiore o di procurarsi altri prodotti che presentassero un rischio minore non costituiva un motivo sufficiente per considerare un prodotto come non "sicuro" o "pericoloso".

Il regolamento 178/2002 definisce la nozione di rischio come funzione della probabilità e della gravità di un effetto nocivo per la salute, conseguente alla presenza di un pericolo e, dunque, in termini oggettivi, indica che gli alimenti e i mangimi sono considerati a ri-

schio rispettivamente quando sono dannosi per la salute o inadatti per il consumo umano. In conclusione la qualità e la sicurezza degli alimenti dipendono dagli sforzi di tutte le persone coinvolte nella complessa catena della produzione agroalimentare, dalla lavorazione, al trasporto, alla preparazione, alla conservazione e al consumo. In base alla definizione sintetica dell'Unione Europea (UE) e dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), la sicurezza alimentare è una responsabilità condivisa "dal campo alla tavola".



Bibliografia

RIFERIMENTI NORMATIVI

Regio Decreto n. 1265 del 27 luglio 1934.
Legge Ordinaria n. 283 del 30 aprile 1962.
Decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 26 marzo 1980.
Decreto Leg. n. 115 del 17 marzo 1995.
Decreto Min. n. 185 del 16 ottobre 1998.
Decreto Leg. n. 181 del 23 giugno 2003.
Decreto Leg. n. 190 del 5 aprile 2006.
Decreto Leg. n. 193 del 6 dicembre 2007.
Direttiva 92/59/CEE del Consiglio del 29 giugno 1992.
Direttiva 2004/41/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004.
Direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 marzo 2000.
Regolamento (CE) N. 178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002.
Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004.
Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004.
Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004.
Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004.
Norma UNI EN ISO 22005:2008.
Libro bianco sulla sicurezza alimentare, Commissione delle Comunità Europee, Bruxelles, 12.1.2000, COM (1999) 719 def. Reperibile a: www.sicurezzaalimentare.eu.

TESTI

Conferenza del 20 dicembre 2004, Conclusioni del Comitato Permanente per la Catena Alimentare e la Salute degli Animali, "Guida all'Applicazione degli Articoli 11, 12, 16, 17, 18, 19 e 20 del Regolamento (CE) n. 178/2002

Relativo alla legislazione alimentare generale".

Di Mario A., Castoldi F. (2006). Guida pratica pacchetto igiene. Le nuove norme comunitarie. Obblighi e adempimenti per le imprese agricole e agroalimentari, Il Sole 24 Ore.

Foglio A., Siliberti S., Cipolla C. (2007). Il marketing agroalimentare. Mercato e strategie di commercializzazione, Ed. Informa Health Care.

Lanini L. (2003), "Rintracciabilità delle merci e tecnologie dell'informazione, i nuovi servizi della logistica", Rivista di Frutticoltura e dintorni", Rivista di Frutticoltura e di Orticoltura.

Manzone G. (1993). La nuova sicurezza alimentare: dal sistema HACCP alla rintracciabilità di prodotto e di filiera. Aspetti cogenti e volontari, Ed. M&M Associati.

Maria Angela Perito Inea "Le nuove sfide della filiera ortofrutticola italiana: qualità, sicurezza alimentare e rintracciabilità".

Marriott N. G., Gravani R. B. (2008). Sanificazione nell'industria Alimentare, Ed. Springer.

Peri C., Lavelli V., Marjani A. (2004). Qualità nelle aziende e nelle filiere agroalimentari. Gestione e certificazione dei sistemi per la qualità, per la rintracciabilità e per l'igiene, Ed. Hoepli.

Mora C., Menozzi D. (2002) "Riflessioni sugli effetti economici e gestionali della rintracciabilità nella filiera carne bovina" in "L'impatto ambientale dell'OCM Carne sull'allevamento bovino in Italia dopo la crisi BSE" a cura di Corrado Giacobini, Franco Angeli, Milano.

Piva Fabrizio (2004) "Tracciabilità e rintracciabilità nel settore agroalimentare", L'Informatore Agrario n. 2 del 09/01/2004.

Raspadori F. (2007). OGM Lineamenti della disciplina europea, Ed. Morlac.

"Tracciabilità di filiera delle produzioni agricole" L'Informatore Agrario n. 21 del 17/05/2002.



IL BENESSERE ANIMALE: PRINCIPI, EVOLUZIONE E ATTUALITÀ NEGLI ALLEVAMENTI ZOOTECNICI

Gino Vonghia

*Dipartimento di Produzione Animale,
Facoltà di Agraria, Università degli Studi
di Bari "Aldo Moro"*

La conquista di un migliore tenore di vita, soprattutto nei Paesi industrializzati, ha portato ad un ridimensionamento della visione antropocentrica della vita e ad un conseguente maggior senso di rispetto per la natura in toto, accentuando l'interesse per l'ambiente e per il benessere animale.

Gli animali non sono più considerati solo come strumenti per l'ottenimento di servizi e di alimenti per la nutrizione umana, bensì come parte integrante della vita dell'uomo, nelle realtà rurali così come in quelle industriali, e degni di considerazione e rispetto. L'opinione pubblica ha maturato la consapevolezza che, oltre ad occuparsi delle condizioni igieniche e sanitarie degli animali, è necessario sviluppare un maggiore rispetto anche delle loro esigenze biologiche, delle loro caratteristiche comportamentali e, in generale, del loro benessere.

A questa accresciuta attenzione e diversa sensibilità della società nei confronti del mondo animale è corrisposta, negli ultimi anni, la volontà delle istituzioni nazionali ed internazionali di riconoscere agli animali, anche nelle impostazioni normative, quella dignità di soggetti che hanno conquistato nelle relazioni sociali.

L'attuale rapporto uomo-animale sul piano comportamentale e legislativo è riconducibile ad una semplice ma sostanziale suddivisione in due grosse aree tematiche:

- la tutela del benessere degli animali;
- la protezione degli animali.

Nel 1999 Webster definì il benessere animale come la capacità istintiva dell'animale stesso

di evitare la sofferenza e di mantenersi in salute. Tale condizione di benessere deve essere definita non solamente in base allo spettro di sensazioni che vanno dalla sofferenza al piacere, ma deve considerare l'abilità dell'animale di mantenersi in salute fisica e mentale nel tempo, in modo da preservare non soltanto la qualità della sua vita futura ma anche la sopravvivenza dei suoi geni.

Nel corso dell'evoluzione ogni specie si è dotata di peculiari caratteristiche fisiche, fisiologiche e comportamentali adatte ad affrontare le varie difficoltà che potrebbe incontrare nel proprio habitat.

Il benessere è una condizione intrinseca dell'animale: il soggetto che riesce ad adattarsi all'ambiente si trova in uno stato di benessere, viceversa il soggetto che non ci riesce (perché non ne è in grado per caratteristiche psicofisiche proprie o perché ne è impedito da fattori esterni) si trova in una condizione di stress.

"Il benessere è uno stato di salute completo, sia fisico che mentale, in cui l'animale è in armonia con il suo ambiente" (Hughes, 1976). Poiché tutti gli animali hanno avuto questo percorso evolutivo e ogni specie si è adattata ad un particolare habitat, ogni definizione del benessere deve tener conto dell'ambiente, della fisiologia e del comportamento specifico dell'animale.

Gli animali da allevamento hanno un insieme di bisogni che non si discosta da quello dei loro antenati selvatici, sebbene alcune necessità si siano modificate nel corso del processo di domesticazione.

È ovvio che esigenze fondamentali come quelle di cibo, acqua e rifugio, seguite dalla necessità di perpetuarsi, allorquando le condizioni fisico-ambientali siano favorevoli, non sono cambiate nel passaggio dall'animale selvatico a quello domestico.

Nel 1964 Ruth Harrison pubblicò il libro "Animali Macchine" che sollevò la questione del benessere degli animali negli allevamenti di tipo intensivo. Detto libro creò scalpore per le pesanti rivelazioni sulle condizioni degli ani-



mali allevati intensivamente. Il governo inglese ne prese atto e commissionò un rapporto ad un gruppo di ricercatori, tra i cui membri vi era un veterinario: ne scaturì il Brambell Report (1965).

Questo rapporto, oltre ad essere uno dei primi documenti ufficiali relativi al benessere animale, enunciò il principio (ripreso poi dal UK Farm Animal Welfare Council nel 1979) delle cosiddette "cinque libertà" per la tutela del benessere animale. Tali libertà hanno dominato per diversi anni la discussione sul benessere degli animali in Europa.

Negli anni antecedenti al Brambell Report l'attenzione per il benessere animale si concentrava sui requisiti dimensionali dell'alloggio degli animali, indicando una scarsa conoscenza del problema e limitandosi soltanto alla considerazione di un singolo aspetto del comportamento animale (la ricerca della comodità), a discapito di qualsiasi altra necessità rivolta al conseguimento di un benessere generale, quale la qualità del cibo, la salute, la sicurezza, ecc.

Le "cinque libertà" sono le seguenti:

- libertà dalla fame, dalla sete e dalla cattiva nutrizione;
- libertà dai disagi ambientali;
- libertà dalle malattie e dalle ferite;
- libertà di poter manifestare le caratteristiche comportamentali specie-specifiche;
- libertà dalla paura e dallo stress.

Alcune tra queste "libertà" sono universalmente riconosciute e applicate naturalmente dagli allevatori, altre rientrano nelle competenze specifiche del medico veterinario. Le ultime due libertà non sono di immediata comprensione e applicazione, rientrando in quel bagaglio scientifico che deve essere interiorizzato da tutti gli operatori del settore ed in particolare dal medico veterinario. Sempre più spesso le ultime due libertà, più difficili da valutare oggettivamente, hanno importanza cruciale e rappresentano i punti salienti della normativa europea relativa al benessere degli animali da allevamento.

La valutazione del benessere coinvolge una serie di risposte che l'animale mette in atto per adattarsi all'ambiente in cui si trova. L'organismo animale risponde alle varie situazioni ambientali non solo con cambiamenti comportamentali, primi e precoci segni di necessità di adattamento, ma anche con meccanismi fisiologici ed immunitari, che possono avere ripercussioni sullo stato di salute, sull'accrescimento e in definitiva, sulla produttività quanti-qualitativa dell'animale. Per questo motivo gli studi effettuati in merito, sempre più frequentemente prendono in considerazione una serie di reazioni, che vengono comunemente chiamate "indicatori" di benessere.

Il loro utilizzo può consentire di evidenziare eventuali problemi di stress acuto e/o cronico che nel tempo possono avere effetti negativi anche sulle produzioni animali.

Quindi anche se il benessere animale non è misurabile nello stesso modo impiegando variabili semplici, quali altezza o lunghezza, tuttavia può essere valutato considerando i vari aspetti e problemi correlati.

Detti parametri di valutazione riguardano fondamentalmente due aspetti:

- i parametri relativi agli animali, che misurano la reattività e la capacità di adattamento a specifici ambienti (quali i parametri fisiologici, comportamentali e sanitari);
- i parametri relativi all'ambiente d'allevamento ed alla sua gestione (ad esempio le dimensioni e le caratteristiche delle strutture utilizzate per l'allevamento quali pavimentazioni, microclima e pulizia, la qualità della lettiera, la numerosità dei gruppi di animali).

La problematica del benessere animale, in definitiva, è una componente essenziale di un "sistema integrato di qualità di produzione degli alimenti di origine animale", che garantisce al consumatore prodotti provenienti da allevamenti non inquinanti per l'ambiente e dove gli animali vengono allevati secondo criteri che ne rispettino le esigenze fondamentali.



Negli ultimi anni è cresciuta la convinzione che il settore agricolo ha creato un ambiente "seminaturale" caratterizzato da una grande varietà di specie che dipendono dall'attività agricola e che potrebbero essere a loro volta minacciate dall'intensificazione dell'agricoltura stessa. Le problematiche agricole in materia ambientale sono rappresentate dall'agricoltura intensiva e dall'abbandono delle attività agricole che ha portato alla costruzione del modello europeo di "agricoltura sostenibile".

L'interesse dell'opinione pubblica per le problematiche ambientali si è tradotto in una crescente domanda di metodo di produzione agricola eco-compatibile, quali la produzione organica, l'agricoltura tradizionale a bassa intensità di impiego di mezzi di produzione e l'agricoltura biologica. A fronte di tali bisogni ed a situazioni di emergenza, regolamenti e direttive europee si sono susseguite negli anni ed hanno regolamentato settori quali aria, acqua, uso del suolo e del territorio. Lo sforzo legislativo europeo per la salvaguardia dell'ambiente non è stato seguito di pari passo a livello nazionale ed i ritardi che si sono accumulati nel passato non sono stati ancora superati.

Il 18 agosto del 2000 è stato pubblicato il Decreto Legislativo 258/00, in cui la Comunità Europea ricalca in diversi documenti come il benessere dell'animale, dell'ambiente e dell'uomo, interagiscono tra loro formando un legame indissolubile. L'animale che sta bene e che non è maltrattato dall'uomo è fonte di produzioni (latte, carne, uova) salubri e di qualità, con maggiore garanzia e tutela per la salute dei consumatori.

Nel "Libro bianco sulla sicurezza alimentare" redatto dalla Comunità Europea nel gennaio 2000 si prende atto che la produzione e il consumo di alimenti sono aspetti centrali dai quali derivano ripercussioni economiche, sociali e, in molti casi, anche ambientali. Ai consumatori si deve offrire un'ampia gamma di prodotti sicuri e di alta qualità provenienti da tutti gli Stati membri e dai Paesi Terzi,

pertanto vanno rispettate le regole fissate dal Mercato Comune. Un'efficace politica di sicurezza alimentare richiede una valutazione ed un monitoraggio costante dei rischi che possono derivare alla salute dei consumatori dalle materie prime, dalle pratiche agricole e dalla lavorazione degli alimenti ed un'efficace azione normativa per gestire tali rischi.

Per definire i requisiti minimi in materia di igiene e benessere degli animali ci si è riferiti alla normativa vigente ed a quanto contemplato dalla "Convenzione sulla protezione degli animali negli allevamenti e degli animali da macello" adottata nel 1976 a Strasburgo dagli Stati membri della Comunità Europea, approvata con la decisione 78/923/CEE e ratificata dal Parlamento italiano con la Legge n. 623/85.

Tale normativa contiene provvedimenti specifici (requisiti strutturali, stabulazione, adeguamenti strutturali, ecc.) per i vitelli, i suini e le galline ovaiole; per le altre categorie e specie di animali vi è carenza di un dettagliato quadro normativo di riferimento, fatto salvo quanto disposto dal Regolamento n. 1804/99 CE che integra e modifica il Regolamento n. 2092/91 CE relativo al metodo di produzione biologico.

Il Regolamento 1257/99 e il suo applicativo Regolamento CE 1750/99 richiedono di fissare i requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali, ossia di stabilire le regole che le aziende agricole devono rispettare per poter ottenere la concessione del sostegno comunitario.

La Direzione Generale della Sanità Animale e del Farmaco Veterinario del Ministero della Salute ha predisposto il Piano Nazionale per il Benessere Animale (PNBA), allo scopo di attuare le disposizioni previste dal Regolamento CE n. 882/2004, entrato in vigore il 1 gennaio 2006, e di rendere uniformi le modalità di esecuzione e la programmazione dei controlli sugli animali da reddito (vitelli, suini, galline ovaiole ed altre specie).

Il Piano risponde anche all'esigenza di migliorare la formazione dei medici veterinari, degli



zootecnici e degli allevatori con riferimento al benessere degli animali.

Gli obiettivi del PNBA sono di seguito riportati:

- individuazione dei criteri di controllo conformemente alle disposizioni della decisione n. 778/2006/CE;
- programmazione annuale dei controlli sulla base della valutazione del rischio (Regolamento CE n. 882/2004 e decisione n. 778/2006/CE);
- coordinamento tra le diverse Autorità competenti al fine di evitare da una parte inutili sovrapposizioni dei controlli e dall'altra il rischio di difformi interpretazioni applicative delle norme con conseguenti distorsioni di mercato;
- standardizzazione ed informatizzazione dei flussi informativi, al fine di rendere disponibili i dati relativi ai controlli e consentire alle diverse Autorità competenti di adempiere agli obblighi di rendicontazione previsti dalle norme vigenti;
- formazione dei medici veterinari e degli allevatori.

Nel nostro Paese la protezione degli animali, inclusi pesci, rettili ed anfibi, allevati o custoditi per la produzione di derrate alimentari, lana, pelli, pellicce o per altri scopi agricoli, è regolamentata dal Decreto Legislativo n. 146/2001, attuazione della Direttiva 98/58/CE e da norme specifiche relative all'allevamento dei vitelli, dei suini e delle galline ovaiole.

Ai sensi della Direttiva 98/58/CE gli Stati Membri devono garantire il rispetto delle disposizioni concernenti la protezione degli animali negli allevamenti e verificarne l'applicazione attraverso l'esecuzione di ispezioni. Le Autorità competenti in materia sono, a diversi livelli, i Servizi Veterinari del Ministero della Salute (Direzione Generale della Sanità Animale e del farmaco veterinario), delle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano e delle Aziende sanitarie territoriali. Si sottolinea che la valutazione dello stato di benessere animale, richiedendo competenze

e cognizioni specifiche di etologia, fisiologia, patologia e sanità animale, può essere fatta unicamente da un medico veterinario.

Tuttavia, il Decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001 n. 328 stabilisce che lo zoonomo, ossia il laureato in Scienze e Tecnologie Zootecniche delle Produzioni Animali (classe 40), ha, tra le diverse abilitazioni, anche la possibilità di certificare lo stato di benessere animale.

Successivamente, il 10/12/2006, il Tavolo tecnico composto dal Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali, dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Veterinari Italiani, dalla Conferenza dei Presidi delle Facoltà di Agraria e dalla Conferenza dei Presidi delle Facoltà di Medicina Veterinaria ha riconosciuto, tra i compiti professionali dello zoonomo, le attività di difesa dell'ambiente e del benessere animale limitatamente alla valutazione dei requisiti ambientali, strutturali e tecnologici delle tipologie di allevamento del settore delle produzioni animali, nonché la valutazione dell'impatto ambientale degli allevamenti zootecnici.

Il Regolamento CE n. 882/2004, entrato in applicazione il 1 gennaio 2006, prevede che gli Stati membri eseguano programmi di controllo e redigano relazioni annuali indicanti i risultati delle ispezioni condotte in diversi settori connessi con la sicurezza alimentare, compreso il benessere degli animali.

Sino ad oggi sul territorio nazionale i controlli per il benessere animale negli allevamenti sono stati effettuati sulla base di una programmazione stabilita in ambito locale, tenendo conto di alcune indicazioni di base fornite dal Ministero della Salute attraverso la circolare del 5 novembre 2001, n. 10, nonché con le note esplicative del 2 marzo 2005 e del 25 luglio 2006, concernenti rispettivamente i suini ed i vitelli.

La decisione n. 778/2006, entrata in applicazione dal 1° gennaio 2008, stabilisce che le ispezioni debbano riguardare tutte le specie d'allevamento che rientrano nel campo di ap-



plicazione della Direttiva 98/58/CE e non solo vitelli, suini e galline ovaiole. Tale decisione, inoltre, detta le regole per la raccolta delle informazioni nel corso delle ispezioni e le modalità di comunicazione delle informazioni stesse alla Commissione Europea.

I Veterinari del Dipartimento per la Sanità Pubblica Veterinaria, oltre a garantire attraverso i controlli che gli allevatori osservino le disposizioni vigenti, svolgono un importante compito "formativo" sugli allevatori stessi, fornendo indicazioni relativamente alle esigenze strutturali ed alle corrette pratiche di allevamento.

Il medico veterinario è chiamato a far comprendere all'allevatore che la tutela del benessere degli animali, sancito come principio fondamentale della nostra Società, implica l'utilizzazione di tecniche di allevamento che, migliorando le performance produttive, coincidono anche con gli interessi della produzione.

Attraverso il PNBA, al fine dell'attuazione uniforme su tutto il territorio nazionale della normativa vigente, appare necessario fornire indicazioni relativamente ai criteri ed alle modalità di programmazione dei controlli nonché aggiornare, alla luce della decisione 2006/778/CE, le check list per l'esecuzione dei controlli stessi.

Ai fini della corretta applicazione delle norme minime di protezione degli animali in allevamento, si ritiene opportuno promuovere tra gli allevatori l'applicazione delle "buone

pratiche d'allevamento" e, ove possibile, indirizzare verso l'implementazione di "piani di autocontrollo aziendale" che contemplino il rispetto dei parametri di benessere animale.

Un piano di buone pratiche d'allevamento/autocontrollo deve prendere in considerazione vari aspetti direttamente od indirettamente correlati al benessere animale, quali la formazione di gruppi animali omogenei per età, l'attuazione di un idoneo microclima, la lotta ai sinantropi (roditori, insetti o rettili indesiderati), la corretta gestione dei reflui, la manutenzione delle strutture e delle attrezzature.

Nell'ambito dei suddetti "piani" il veterinario privato che visita l'azienda o il veterinario aziendale (art. 3, comma 3 del Decreto Legislativo n. 117 del 27 maggio 2005) ove presente, possono essere individuati come referenti per il benessere animale in quanto rappresentano gli interlocutori ideali del veterinario ufficiale, nonché ottimale anello di contatto tra quest'ultimo e l'allevatore.

Si precisa, tuttavia, che la responsabilità dell'applicazione delle norme di benessere animale ricade, in ogni caso, sull'allevatore. La documentazione relativa ai programmi di autocontrollo su base volontaria, messa a disposizione dei Servizi Veterinari ufficiali, consente di rendere meno gravosa e più costruttiva l'attività di vigilanza, sia per l'allevatore, sia per le stesse Autorità di controllo.

I riferimenti normativi vigenti relativi al benessere animale sono riportati nella tabella sottostante.



Tabella 1 – Riferimenti normativi Comunitari in materia di benessere animale

Estremi del provvedimento	Argomento	Campo di applicazione
Dir. 79/409/CEE	Conservazione degli uccelli selvatici	Benessere degli animali
Dir. 86/609/CEE del 24 novembre 1986	Protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali	Benessere e protezione degli animali sperimentali
Dir. 91/628 CEE modificata dalla Dir. 95/29 CE	Trasporto degli animali	Benessere degli animali
Dir. 91/629 CEE modificata dalla Dir. 97/2 CE	Trasporto di vitelli	Benessere degli animali
Dir. 91/630 CEE	Trasporto di suini	Benessere degli animali
Dir. 92/43 CEE	Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche	Benessere degli animali e protezione della natura
Dir. 93/119/CE	Protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento	Benessere degli animali
Dir. 98/58 CE	Protezione degli animali negli allevamenti	Benessere degli animali
Dir. 99/74 CE	Norme minime per il benessere delle galline ovaiole	Benessere degli animali
Decisione 2000/50/CE	Protezione degli animali	Benessere degli animali
Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97	Benessere degli animali durante il trasporto	Benessere degli animali
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (23 gennaio 2006) – Gazzetta ufficiale C 49 del 28.02.2006	Piano d'azione comunitaria per la protezione ed il benessere degli animali nel periodo 2006/2010	Benessere degli animali
Regolamento CE n. 1099/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento	Protezione degli animali durante l'abbattimento	Benessere degli animali



I controlli per il benessere animale negli allevamenti di vitelli, suini e galline ovaiole, sino ad oggi, sono stati effettuati utilizzando idonee check-list e rendicontati regolarmente, ai sensi della decisione 2000/50/CE, in quanto oggetto di normativa verticale.

Nel sito ufficiale del Ministero della Salute, nella sezione "Benessere animale", è possibile scaricare i documenti relativi alla normativa vigente (PNBA aggiornato all'anno in corso) in materia di tutela del benessere degli animali negli allevamenti zootecnici e le check-list per le diverse specie animali.

Durante l'ispezione il veterinario ufficiale raccoglie e registra su apposite schede (a titolo di esempio si riporta in allegato la "scheda semplificata per allevamenti di vitelli"):

- la data, l'identificazione del luogo di produzione, i dati ed il codice fiscale del proprietario e del detentore;
- il tipo di allevamento e le disposizioni corrispondenti della legislazione comunitaria;
- le categorie di non conformità rispetto alle disposizioni corrispondenti della legislazione comunitaria;
- le categorie amministrative delle non conformità e le azioni intraprese.

Le categorie amministrative delle non conformità, a loro volta, sono suddivise in tre gruppi a cui corrispondono diverse azioni:

- categoria A: non conformità per le quali viene richiesto di rimediare entro un termine inferiore ai tre mesi e non viene comminata nessuna sanzione amministrativa o penale immediata;
- categoria B: non conformità per le quali viene richiesto di rimediare entro un termine superiore ai tre mesi e non viene fatta nessuna sanzione amministrativa o penale immediata;
- categoria C: non conformità per le quali viene prescritta una sanzione amministrativa o penale immediata (vi appartengono i casi più gravi di non conformità e le reiterazioni).

La vigilanza sul benessere animale può essere svolta come attività a sé stante ovvero in occasione di sopralluoghi programmati presso gli allevamenti per altre finalità (profilassi, controlli sui mangimi, farmaci ecc.).

Durante ogni ispezione effettuata ai sensi del presente piano il veterinario ufficiale deve controllare tutte le categorie di non conformità (ai sensi della Decisione 2006/778/CE) previste per la specie in esame. Nel caso in cui il veterinario ufficiale effettui un controllo sul benessere animale durante l'ispezione in allevamento finalizzata ad altri scopi, tale controllo deve riguardare almeno:

- 5 requisiti per i vitelli;
- 4 requisiti per i suini;
- 3 requisiti per le galline ovaiole;
- 5 requisiti per tutte le specie che rientrano nel campo di applicazione del Decreto Legislativo n. 146/2001 (attuazione della Direttiva 98/58/CE).

L'Unione europea (UE), nella Comunicazione del 23 gennaio 2006, ha disposto l'adozione per il periodo 2006/2010 di misure generali volte a garantire la protezione ed il benessere degli animali. Tali misure vertono sul miglioramento della normativa, sullo sviluppo della ricerca e di indicatori, sull'informazione degli operatori e dei consumatori, nonché sulle azioni da svolgere a livello internazionale.

Il piano d'azione descrive le misure che la Commissione ha inteso adottare, nel periodo di riferimento, al fine di sviluppare e di garantire la protezione ed il benessere degli animali nell'Unione europea (UE) e nel resto del mondo.

Tale piano si prefigge di rendere più chiara la legislazione comunitaria e di prevedere proposte nei settori in cui questa appare insufficiente.

Il lavoro della Commissione è stato finalizzato al perseguimento degli obiettivi di seguito riportati:

- definizione più chiara delle azioni che l'UE deve svolgere in materia di benessere degli animali;



- promozione di norme migliori in materia di benessere animale;
- potenziamento del coordinamento fra le risorse;
- incoraggiamento della ricerca e sviluppo di soluzioni alternative con riferimento agli esperimenti sugli animali;
- coerenza e coordinamento dell'insieme delle politiche dell'UE che perseguono il benessere degli animali.

Per quanto attiene all'abbattimento, già la Direttiva 93/119/CE disciplinava che gli animali venissero abbattuti per la produzione di carne o in relazione ad altre attività di allevamento in modo da evitare loro inutili sofferenze, dolore ed eccitazione.

Tuttavia, detta Direttiva è stata riesaminata e modificata alla luce delle nuove conoscenze scientifiche e tecnologiche emerse in questo campo.

Infatti, le condizioni per gli animali al momento dell'abbattimento miglioreranno considerevolmente poiché a partire dal 1 gennaio 2013 entrerà in vigore il Regolamento ap-

provato dal Consiglio Europeo che sostituirà il Decreto Legislativo del 1° settembre 1998, n. 333 - "Attuazione della Direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento".

Pur essendo trascorsi più di quarant'anni dall'apertura del dibattito sul benessere degli animali, la ricerca scientifica e normativa è ancora incentrata sull'acquisizione delle esigenze degli animali e sulla modulazione delle tecniche di allevamento, affinché siano conciliati gli aspetti produttivi ed economici con la necessità di rispettare la dignità animale e l'ambiente. Ciò ha di fatto portato a privilegiare, in tutti i Paesi Europei, l'applicazione di tecniche agro-zootecniche eco-compatibili ed eco-sostenibili che tutelino al contempo l'interesse degli animali e la salute dei consumatori.

È auspicabile, tra le prospettive future, una maggiore attenzione verso la formazione degli allevatori e di tutti gli operatori della filiera per promuovere l'interiorizzazione dell'importanza del benessere animale nell'ambito del percorso evolutivo della civiltà dell'Uomo.



Ministero della Salute

DIPARTIMENTO PER LA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, LA NUTRIZIONE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEL FARMACO VETERINARIO

REGIONE

ASL

EXTRAPIANO SI NO

PROTEZIONE DEGLI ANIMALI IN ALLEVAMENTO - VITELLI

RISULTATI DEI CONTROLLI EFFETTUATI PRESSO LE AZIENDE
(D.L.gs. 146/2001, D.L.gs. 533/92 e successive modifiche)
DECISIONE DELLA COMMISSIONE 2006/778/CE del 14 novembre 2006

Scheda semplificata per allevamenti di vitelli allevati allo stato brado/estensivo

Codice azienda.....	Ragione sociale.....
Sede allevamento.....	Sede legale.....
Responsabile legale...../codice fiscale.....
Proprietario degli animali...../codice fiscale.....
Conduttore/Detentore degli animali.....
Data di costruzione o di inizio attività.....	Data dell'ultima ristrutturazione.....
Indirizzo produttivo dell'azienda.....(da carne - da latte - misto)
n. totale vitelli presenti.....	n. vitelli di età < a 8 settimane

Veterinario aziendale (se presente): Dott.

LEGENDA

Categorie delle non conformità		Azioni intrprese dall'Autorità competente		N. dei provvedimenti adottati di conseguenza (per categoria di non conformità)
A	B	C		
			Richiesta di rimediare alle non conformità entro un termine inferiore a 3 mesi Nessuna sanzione amministrativa o penale immediata	
			Richiesta di rimediare alle non conformità entro un termine superiore a 3 mesi Nessuna sanzione amministrativa o penale immediata	
			Sanzione amministrativa o penale immediata	
Tipo di irregolarità				
Requisito	Definizione dei requisiti			N. di irregolarità
1. PERSONALE	Gli animali sono accuditi da un numero sufficiente di addetti Indicare il n. di addetti:..... Il personale addetto agli animali ha ricevuto istruzioni pratiche sulle pertinenti disposizioni normative. Sono previsti corsi di formazione specifici in materia incentrati in particolare sul benessere degli animali per il personale addetto agli animali; indicare la frequenza dei corsi (una volta all'anno, ogni sei mesi ecc) Indicare da chi sono stati organizzati i corsi (Regione, ASL, Associazioni di categoria ecc.)			A B C
2. ISPEZIONE (Controllo degli animali)	Gli animali sono ispezionati almeno una volta al giorno Gli animali malati o feriti vengono isolati e ricevono immediatamente un trattamento appropriato. In caso di necessità viene consultato un medico veterinario.			
3. TENUTA DEI REGISTRI (Registrazione dei dati)	E: presente il registro dei trattamenti farmacologici ed è conforme. E*: presente il registro di carico e scarico e la mortalità è regolarmente registrata. Gli animali sono correttamente identificati e registrati. I registri sono conservati per il periodo stabilito dalla normativa vigente.			
4. LIBERTA' DI MOVIMENTO	Lo spazio a disposizione di ogni animale è sufficiente per consentirgli una adeguata libertà di movimento ed è tale da non causargli inutili sofferenze e lesioni. I vitelli non vengono legati ad eccezione di quelli allevati in gruppo al momento della somministrazione del latte o suoi succedanei per un periodo massimo di 1 ora. I vitelli di età superiore alle 8 settimane non sono allevati in recinti individuali. I materiali di costruzione, i recinti e le attrezzature con i quali gli animali possono venire a contatto non sono nocivi per gli animali stessi, non vi sono spigoli taglienti o sporgenze			
5. SPAZIO DISPONIBILE				
6. EDIFICI E LOCALI DI STABILIZZAZIONE				





	Gli animali stabilizzati all'aperto dispongono, in funzione delle necessità e delle possibilità, di un riparo adeguato.								
7. ALIMENTAZIONE ABBEVERAGGIO ED ALTRE SOSTANZE	<p>Non viene somministrata alcuna sostanza, ad eccezione di quelle somministrate a fini terapeutici o profilattici o in vista di trattamenti zootecnici come previsto dalla normativa vigente</p> <p>I trattamenti terapeutici o profilattici sono regolarmente prescritti da un medico veterinario.</p> <p>L'alimentazione è adeguata in rapporto all'età, al peso e alle esigenze comportamentali e fisiologiche dei vitelli.</p> <p>A partire dalla seconda settimana di età, ogni vitello dispone di acqua fresca di qualità ed in quantità sufficiente o può soddisfare il proprio fabbisogno di liquidi con altre bevande.</p> <p>La modalità di somministrazione dell'acqua consente un'adeguata idratazione degli animali anche nei periodi di intenso calore.</p> <p>I vitelli ricevono il colostro entro le prime 6 ore di vita.</p> <p>La razione alimentare ha un contenuto in ferro sufficiente ad assicurare un tenore di HB di almeno 4,5 mmol/l (pari a 7,25 g/dl).</p>								
8. TASSO DI EMOGLOBINA									
9. ALIMENTI CONTENENTI FIBRE	Dalla seconda settimana di età viene assunta una quantità adeguata di alimenti fibrosi (quantitativo portato da 50 a 250 grammi al giorno per i vitelli di età compresa tra 8 e 20 settimane).								
10. MUTILAZIONI	<p>Rispetto delle pertinenti disposizioni di cui all'allegato al D.L.gs. 146/2007, punto 19, sono praticate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la cauterizzazione dell'abbozzo corneale entro le tre settimane di vita, sotto controllo veterinario. • Il taglio della coda, se necessario, è eseguito a fini terapeutici certificati, sotto controllo medico veterinario. 								
11. PROCEDURE DI ALLEVAMENTO	<p>Non sono praticati l'allevamento naturale o artificiale o procedimenti di allevamento che provocano o possono provocare agli animali sofferenze o lesioni</p> <p>I vitelli all'arrivo in azienda o in partenza da essa hanno più di 10 giorni di vita (cauterizzazione ombelico esteso completa)</p> <p>Ai vitelli non viene messa la museruola</p>								
Totale									

DATA _____

Il proprietario/conducente/detentore _____

I verbalizzanti _____



Bibliografia

Brambell, F.W.R. (1965). Report of technical Committee to enquire into the welfare of animals kept under intensive husbandry systems. (Cmnd. 2836) HM Stationery Office, London.

Harrison, R. (1964). Animal machines: The new factory farming industry. Vincent Stuart Publishers, London.

Hughes, B.O. (1976). Behaviour as an index of welfare. Proc. V. European Poultry Conference, Malta, pp. 1005-1018.

Legislazione Unione Europea (UE) in materia di benessere animale http://europa.eu/legislation_summaries/food_safety/animal_welfare/index_it.htm

Ministero della Salute. "Benessere animale", <http://www.salute.gov.it/alimenti/benessere/benessere.jsp>

Webster, J. (1999). Il benessere animale. Uno sguardo verso il paradiso. Edagricole, Bologna. ISBN: 88-206-6116-0.



LA GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA ED IGIENE NEI LUOGHI DI LAVORO

Piergiorgio Di Bari

Ingegnere

Il presente modulo intende promuovere le conoscenze e le competenze generali e trasversali sul tema dell'igiene e della sicurezza nei luoghi di lavoro e più specificatamente nel settore dell'agricoltura. La diffusione della cultura della sicurezza richiede un costante impegno per la ricerca ed individuazione delle metodologie di analisi e degli approcci valutativi.

La formazione in tale ambito risulta uno strumento necessario ed imprescindibile per il ruolo di consulente aziendale, in quanto, in un processo di gestione integrata delle aziende ed in relazione alla costante evoluzione normativa, la sicurezza riveste un ruolo chiave sia per gli adempimenti previsti dalle norme cogenti e sia per una ottimizzazione delle risorse aziendali. I sistemi di gestione devono prevedere una maggiore integrazione degli aspetti correlati alla sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro in quanto gli stessi costituiscono importanti strumenti di programmazione, gestione e controllo.

Nell'ambito del percorso formativo si analizzeranno le principali normative in materia di sicurezza, con particolare riferimento al D.Lgs. 81/08 modificato ed integrato dal D.Lgs 106/09. I predetti decreti, emanati al fine di ottimizzare le previgenti normative, costituiscono gli strumenti base per i processi valutativi ed attuativi della sicurezza aziendale. Saranno inoltre introdotti concetti in materia giuslavoristica volti a individuare i principali adempimenti di carattere tecnico-amministrativo e a definire le metodologie di gestione integrata in tale ambito.

Il D.Lgs. 81/08 e s.m.i. è strutturato in XIII Titoli, contenenti 306 articoli, e 51 Allegati in cui sono definiti tutti i parametri necessari

per l'attuazione della normativa. Nell'ambito del percorso formativo saranno illustrati tali contenuti e ci si soffermerà su alcuni temi principali come le figure responsabili e la valutazione dei rischi in azienda.

A tal proposito possiamo definire di seguito i soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza. Per ognuno di essi sarà effettuata, durante il modulo didattico, una puntuale disamina degli adempimenti, responsabilità ed obblighi a loro carico.

Datore di Lavoro: soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore che, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. **Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione:** Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali, designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi. **Medico Competente:** Medico in possesso dei requisiti formativi e professionali, designato dal Datore di Lavoro, che collabora con lo stesso ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato per effettuare la sorveglianza sanitaria.

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza: persona, in possesso dei requisiti formativi, eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante lo svolgimento del lavoro.

Preposto: Persona che, in ragione delle competenze e dei requisiti professionali, nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alle attività lavorative e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

Lavoratore: Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione.



La valutazione dei rischi rappresenta uno dei principali obblighi in capo al Datore di Lavoro. Il Testo Unico in materia di sicurezza definisce i termini e le metodologie secondo cui tale valutazione deve essere condotta. Lo svolgimento di detta attività consiste nell'effettuare una valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, ed è finalizzata ad individuare le misure di prevenzione e di protezione e gli opportuni programmi di intervento atti a garantire il miglioramento e il conseguente mantenimento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.

Altri elementi fondanti nella materia della sicurezza sono rappresentati dalla formazione, informazione ed addestramento. Tali percorsi costituiscono l'interfaccia operativo per l'attuazione ed il rispetto di quanto determinato in sede di valutazione dei rischi.

L'informazione consente di trasmettere a tutti i soggetti, in particolar modo ai lavoratori, le conoscenze relative a tutti i rischi afferenti le attività lavorative, alle misure preventive e protettive idonee alla riduzione dei rischi, agli obblighi derivanti dalle normative cogenti e dalle disposizioni aziendali.

La formazione consente di fornire gli strumenti, in termini di conoscenze e competenze, utili a definire le procedure e i comportamenti lavorativi conformi alla gestione della sicurezza aziendale. In tale ambito rientrano anche tutti quei percorsi formativi a cui devono essere sottoposti i dirigenti e le diverse figure responsabili dell'azienda.

L'addestramento rappresenta uno strumento fondamentale nella gestione della sicurezza in quanto con un corretto addestramento si possono trasmettere tutte le informazioni e le procedure operative necessarie per una efficace attuazione della politica di gestione della sicurezza.

Il corretto addestramento dei lavoratori consente di metterli in condizione di dover approcciare, in funzione della sicurezza, una serie di nuove modalità e metodologie ope-

rativa utili a elevare e garantire idonei livelli di sicurezza.

La gestione delle emergenze rappresenta uno degli aspetti di maggior importanza all'interno dell'azienda in quanto il saper intervenire in modo corretto e tempestivo permette di ridurre ed evitare costi legati ai danni delle persone e degli impianti/attrezzature stesse presenti all'interno della struttura. Perché ciò possa concretizzarsi è necessario istituire il servizio di gestione delle emergenze, tramite l'individuazione di personale in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, e dotare la struttura di idonei dispositivi di protezione collettiva (estintori, impianti fissi antincendio, cassette di pronto soccorso, sale medicazione...) che possano consentire l'intervento di primo soccorso.

L'intero processo di gestione della sicurezza è basato essenzialmente sui principi della prevenzione e protezione.

La prevenzione è determinata dall'insieme di azioni/decisioni utili a impedire e/o ridurre la probabilità che un determinato rischio possa verificarsi.

La protezione, sia essa attiva e/o passiva, individuale e/o collettiva, è costituita da tutte le misure individuate per proteggere le persone e le cose dal rischio residuo.

L'attuazione e la gestione della sicurezza richiede l'impegno da parte di tutti i soggetti coinvolti nel processo produttivo aziendale al fine di poter concorrere, in maniera univoca, al raggiungimento di adeguati standard di sicurezza. Il Datore di Lavoro, Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, i Preposti, il Medico Competente, i Lavoratori, gli Addetti alle Emergenze hanno il dovere e la responsabilità di attuare e rispettare quanto previsto dalle normative vigenti e dai protocolli di gestione aziendale.

La maggior parte delle aziende agricole presenta un'organizzazione spesso complessa ed articolata che impone un'attenta e puntuale attuazione delle metodologie per la determinazione della valutazione dei rischi. Per effet-



tuare una corretta valutazione è necessario disporre delle informazioni relative all'organigramma aziendale, al ciclo di produzione, alla tipologia di strutture ed impianti presenti, alle attrezzature e macchinari utilizzati ed alle tipologie e quantità delle sostanze chimiche impiegate. L'acquisizione ed analisi di tali parametri oltre a consentire la predisposizione e redazione di tutta la documentazione in materia di sicurezza permette anche la pianificazione degli interventi preventivi e protettivi da introdurre nel ciclo produttivo volti a migliorare le condizioni di sicurezza attuate in azienda.

Una corretta analisi e programmazione della sicurezza aziendale consente al management di poter aumentare, in modo indiretto, i fattori connessi sia alla qualità aziendale e sia alla gestione ambientale.

L'attenzione ed il miglioramento della salute e sicurezza sul lavoro risulta strategica ed importante sia da un punto di vista etico/sociale, legato allo stato di salute dei lavoratori, e sia per una prospettiva economica che contribuisce a garantire il successo e la sostenibilità dell'impresa nel medio e lungo termine. In questa prospettiva le imprese devono maturare una specifica cultura ed essere pienamente consapevoli che tali azioni, strettamente correlate ad una gestione appropriata della sicu-

rezza e della salute sul lavoro, possono determinare benefici significativi per l'azienda.

Una gestione efficiente ed integrata è senza dubbio strettamente collegata all'eccellenza ed alla redditività dell'impresa, ad esempio:

i lavoratori in buona salute sono più produttivi e garantiscono un rendimento qualitativamente migliore;

un minor numero di infortuni sul lavoro e di malattie professionali significa un numero minore di assenze e quindi meno spese e maggiore continuità dei processi produttivi;

l'ottimizzazione delle attrezzature e dell'ambiente di lavoro in base alle necessità del processo lavorativo e una corretta manutenzione determinano una maggiore produttività, una qualità più elevata e un minor numero di rischi dal punto di vista della salute e della sicurezza;

una riduzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali significa anche meno risarcimenti al lavoratore e meno casi di responsabilità civile.

Tali concetti permettono di evidenziare il ruolo chiave che la sicurezza assume nei processi di programmazione e gestione, motivo per cui nell'ambito di una pianificazione aziendale è importante creare le giuste sinergie per poter perseguire contestualmente gli obiettivi di sicurezza, qualità ed ambiente.



PRIMO SOCCORSO SUL POSTO DI LAVORO

Giuseppe Taratufolo

Medico Chirurgo

Specialista in igiene e medicina preventiva

Abstract

Il D.M. 388/2003 attua quanto indicato dal comma 3 dell'art. 15 del D.lgs.vo 626/94 e poi del D.lgs.vo 81/08, classifica le aziende in base alle dimensioni ed alla tipologia di rischio indicando le attrezzature minime di primo soccorso che devono essere messe a disposizione dei lavoratori negli ambienti di lavoro e i contenuti minimi della formazione dei lavoratori designati al pronto soccorso aziendale.

La figura responsabile dell'organizzazione del pronto soccorso nel luogo di lavoro rimane il datore di lavoro ma va sottolineato il ruolo del medico competente e la necessità che tutti i lavoratori sia in grado di tenere adeguati comportamenti nella prima gestione del pronto soccorso in attesa dell'arrivo dei soccorsi.

Il registro infortuni è un obbligo per il datore di lavoro e il medico competente.

Obiettivo del corso è quello di indicare gli adempimenti per il rispetto delle normative in vigore relativamente alla gestione del pronto soccorso in ambiente di lavoro e alla tenuta del registro infortuni.

Saranno date indicazioni generali sulla gestione di un evento e sul contenuto dei corsi per i lavoratori.

Il ruolo del medico competente

La figura professionale del medico competente è stata inserita nel panorama legislativo italiano dall'art. 33, comma 1 del D.P.R. n. 303/1956, con il compito specifico di effettuare, nelle lavorazioni industriali con esposizione all'azione di sostanze tossiche, infettanti o nocive indicate nella tabella allegata al suddetto decreto, le visite mediche ai lavoratori, prima della loro ammissione al lavoro e, periodicamente, nei tempi indicati nella

tabella, allo scopo di constatare il loro stato di salute e i requisiti di idoneità a svolgere la peculiare attività a cui erano destinati.

Il ruolo del medico competente è stato di seguito richiamato in altre normative che prevedevano l'esistenza di servizi sanitari di fabbrica, e anche nell'art. 92 del D.P.R. n. 1124/1965, Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali.

Nel sistema normativo vigente fino agli anni Novanta, al medico competente non era richiesta una particolare esperienza, né una specifica preparazione professionale nel settore di intervento; non era richiesta una costante presenza in azienda e nemmeno una determinata conoscenza dell'ambiente di lavoro e/o delle lavorazioni svolte.

È con il D.Lgs. n. 277/1991, norma per la prevenzione dei rischi derivanti da agenti chimici, fisici e biologici, che vengono richiesti per la prima volta particolari requisiti per lo svolgimento del ruolo di medico competente, quali l'essere un medico, ove possibile dipendente del servizio sanitario nazionale, in possesso di specifici titoli formativi e professionali.

Al contrario di altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione, la figura professionale del medico competente, inesistente negli altri paesi comunitari, non è stata espressamente prevista dalla direttiva europea 391/89/CEE, recepita nell'ordinamento italiano con il Titolo I del D.Lgs. n. 626/1994. Comunque, all'art. 14, la suddetta direttiva prescrive l'attuazione di un adeguato controllo sanitario dei lavoratori (controllo che può essere esercitato nell'ambito di un sistema sanitario nazionale), attraverso misure conformi alle legislazioni e/o prassi nazionali.

Il D.Lgs. n. 626/1994 è la norma che introduce, per la prima volta, la funzione di medico competente in tutti i settori pubblici e privati e ne stabilisce anche l'inquadramento organizzativo che deve possedere per svolgere la propria opera.

Oggi, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni (s.m.i.), il medico



competente continua a esercitare la propria attività in tutti i settori pubblici e privati in cui le norme vigenti prevedono la sorveglianza sanitaria e, per la prima volta, opera con riferimento a tutti i lavoratori e le lavoratrici, subordinati e autonomi, e ai soggetti ad essi equiparati.

Il medico competente, per definizione, è il medico in possesso di peculiari titoli e requisiti formativi e professionali, nominato dal datore di lavoro per effettuare la sorveglianza sanitaria in tutti gli ambienti lavorativi in cui è prevista, e collaboratore dello stesso durante la valutazione dei rischi e l'elaborazione del relativo documento.

L'area di intervento del medico competente è definita dalla legge, ove si precisa che la sorveglianza sanitaria scaturisce direttamente dalla valutazione dei rischi messa in atto dal datore di lavoro, ed è effettuata da questo professionista:

- a) nei casi previsti dalla normativa vigente nonché dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva permanente (art. 6 D.Lgs n° 81/08);
- b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.

La sorveglianza sanitaria è l'insieme degli atti medici finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa.

Oggetto della sorveglianza sanitaria sono le visite mediche, a cura e spese del datore di lavoro, comprendenti analisi cliniche e biologiche e indagini diagnostiche mirate al rischio e ritenute necessarie dal medico competente che, in particolare, effettua (art. 41):

- a) visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
- b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il

giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;

- c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;
- e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.

3. Le visite mediche di cui al comma 2 non possono essere effettuate:

- a) in fase preassuntiva;
- b) per accertare stati di gravidanza;
- c) negli altri casi vietati dalla normativa vigente.

Le visite mediche invece possono essere finalizzate anche alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.

Sulla base delle risultanze delle visite mediche effettuate, i cui esiti vengono allegati alla cartella sanitaria e di rischio, il medico competente esprime uno dei seguenti giudizi: idoneità alla mansione specifica; idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni; inidoneità temporanea (con precisazione dei limiti temporali di validità); inidoneità permanente. Di tale giudizio formulato per iscritto ne fornisce copia al datore di lavoro e al lavoratore.



Avverso il giudizio espresso dal medico competente, ivi compreso quello formulato in fase preassuntiva, è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione del suddetto giudizio, all'organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.

Il medico competente è tenuto a istituire, aggiornare e custodire, sotto la propria responsabilità, la cartella sanitaria e di rischio di ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, e a consegnare la documentazione sanitaria al datore di lavoro alla cessazione dell'incarico, e una copia della stessa al lavoratore alla cessazione del rapporto di lavoro, nel rispetto delle norme sulla privacy e del segreto professionale. La cartella sanitaria e di rischio deve essere conservata presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente.

Alla cessazione del rapporto di lavoro, l'originale della cartella sanitaria e di rischio deve essere conservata dal datore di lavoro per almeno dieci anni.

Ulteriori fondamentali compiti operativi di prevenzione, organizzazione e controllo del medico competente, sono evidentemente la collaborazione con il datore di lavoro e il servizio di prevenzione e protezione: alla valutazione dei rischi; alla predisposizione e attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psicofisica dei lavoratori; alle attività di formazione e informazione dei lavoratori, per quanto di competenza; all'organizzazione del servizio di primo soccorso; alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di "promozione della salute", secondo i principi della responsabilità sociale; egli inoltre è tenuto a partecipare alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori e a utilizzare i risultati di tale controllo ai fini della valutazione dei rischi e della sorveglianza sanitaria.

L'art. 29 comma 1 specifica le modalità di effettuazione della valutazione dei rischi chiarendo che "il datore di lavoro effettua la valu-

tazione ed elabora il documento di cui all'art. 17, comma 1, lettera a), in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui all'articolo 41", quindi oltre all'effettuazione della valutazione dei rischi al medico competente compete anche la sorveglianza sanitaria.

La figura del medico competente è chiamata in causa anche nell'organizzazione del lavoro di impresa laddove l'art. 18 prevede tra gli obblighi del datore di lavoro: "nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo"(art. 18 co.1 lettera a); lo stesso articolo continua "fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il RSPP e il medico competente, ove presente" (art. 18 co. 1 lettera d);" inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico dal presente decreto" inoltre "nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro"(art. 18 co. 1 lettere g) bis).

Questi ultimi due commi dell'articolo 18 sono stati introdotti ex novo dal D.Lgs. 106/09 proprio al fine di evidenziare l'importanza del lavoro congiunto tra datore di lavoro e medico, nonché la partecipazione di quest'ultimo all'organizzazione aziendale, alla programmazione e gestione della sorveglianza sanitaria, indicando anche i "rischi aggiuntivi".

Nel suo giudizio di idoneità alla mansione del singolo lavoratore il medico valuta la presenza o meno di patologie e o menomazioni come elementi di rischio aggiuntivo al verificarsi di infortuni.

In tal senso un'opera attenta, continua e scrupolosa di sorveglianza sanitaria può consentire di ridurre gli incidenti sul lavoro.

Infatti a norma dell'art. 2 co. 1 lettera m) la sorveglianza sanitaria è definita come "insieme di atti medici, finalizzati alla tutela dello



stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa".

Il medico competente deve partecipare alla valutazione e gestione del rischio, attraverso un'accurata lettura del registro infortuni (nel caso siano frequenti e ripetuti) per trarne spunti nella sua attività preventiva, una specifica sorveglianza per i lavoratori addetti alle mansioni oggettivamente più rischiose in azienda, un controllo tout court delle condizioni di lavoro, agevolando il reintegro per i soggetti infortunati.

Inoltre è obbligato con il datore di lavoro ad informare e formare i lavoratori sui rischi di azienda per la salute e sulle loro personali scorrette abitudini di vita.

A tal proposito l'art. 18 co. 2 precisa: "il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito" a quanto sopra specificato. I fattori umani e i rischi insiti nell'ambiente lavorativo contribuiscono negativamente sulla salute e sicurezza dei lavoratori, ed è in questa duplice prospettiva che va valutato il ruolo del medico competente nella prevenzione e riduzione del fenomeno infortunistico.

A conferma dell'importanza della partecipazione del medico per la sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, alcuni degli obblighi previsti come reati sono stati con il nuovo decreto considerati illeciti amministrativi, non più quindi sanzionabili penalmente.

Il Pronto Soccorso sul Posto di Lavoro

Il D.Lvo 81/08, al capitolo III, riporta alla sezione VI la "Gestione delle emergenze". Le novità dettate da tale decreto si concretizzano prevalentemente nella necessità da parte del datore di lavoro di predisporre un "primo soccorso" per la propria realtà produttiva nell'ambito del "piano delle emergenze".

Elementi fondamentali sono: l'individuazione degli incaricati, la formazione degli stessi, la fornitura dei presidi necessari, l'indicazione puntuale delle procedure da eseguire.

Per l'organizzazione e la gestione del primo soccorso aziendale, si evidenzia la vigenza anche del Decreto Ministero della Salute n. 388 del 15 luglio 2003, quale riferimento normativo per i datori di lavoro.

In questo decreto sono allegati le tabelle che descrivono i materiali sanitari che devono essere disponibili sui luoghi di lavoro sulla base della tipologia di attività (A, B, C).

Si riporta di seguito il testo del decreto.

MINISTERO DELLA SALUTE

Decreto 15 luglio 2003, n. 388

Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.

Il Ministro della Salute

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

il Ministro per la Funzione Pubblica

il Ministro delle Attività Produttive

Visti gli articoli 12, comma 1, lettere b) e c) e l'articolo 15, comma 3 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, che demanda ai Ministri della sanità, del lavoro e della previdenza sociale, della funzione pubblica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il compito di individuare le caratteristiche minime delle attrezzature di pronto soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione, in relazione alla natura dell'attività, al numero dei lavoratori occupati e ai fattori di rischio;

Visto l'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 27 marzo 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 1992;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'articolo 17, commi 3 e 4;

Visto il decreto del Ministro della sanità 15 maggio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 25 maggio 1992, concernente i criteri ed i requisiti per la codificazione degli interventi di emergenza;



Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;
Visto l'atto di intesa tra Stato e Regioni recante l'approvazione delle linee guida sul sistema di emergenza sanitaria dell'11 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17 maggio 1996;
Sentita la Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro, di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
Acquisito il parere del Consiglio superiore di sanità;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 marzo 2001.

Adottano il seguente regolamento:

Art. 1 – Classificazione delle aziende

1. Le aziende ovvero le unità produttive sono classificate, tenuto conto della tipologia di attività svolta, del numero dei lavoratori occupati e dei fattori di rischio, in tre gruppi.

MANUALE PER GLI INCARICATI DI PRIMO SOCCORSO

Gruppo A:

- I) Aziende o unità produttive con attività industriali, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica, di cui all'articolo 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, aziende estrattive ed altre attività minerarie definite dal decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, lavori in sotterraneo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320, aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni;
- II) Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili

ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro, quali desumibili dalle statistiche nazionali INAIL relative al triennio precedente ed aggiornate al 31 dicembre di ciascun anno. Le predette statistiche nazionali INAIL sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale;

- III) Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell'agricoltura.

Gruppo B: aziende o unità produttive con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A.

Gruppo C: aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A.

2. Il datore di lavoro, sentito il medico competente, ove previsto, identifica la categoria di appartenenza della propria azienda od unità produttiva e, solo nel caso appartenga al gruppo A, la comunica all'Azienda Unità Sanitaria Locale competente sul territorio in cui si svolge l'attività lavorativa, per la predisposizione degli interventi di emergenza del caso. Se l'azienda o unità produttiva svolge attività lavorative comprese in gruppi diversi, il datore di lavoro deve riferirsi all'attività con indice più elevato.

Art. 2 – Organizzazione di pronto soccorso

1. Nelle aziende o unità produttive di gruppo A e di gruppo B, il datore di lavoro deve garantire le seguenti attrezzature:

- a) cassetta di pronto soccorso, tenuta presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente custodita in un luogo facilmente accessibile ed individuabile con segnaletica appropriata, contenente la dotazione minima indicata nell'allegato 1, che fa parte del presente decreto, da integrare sulla base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro e su indicazione del medico competente, ove previsto, e del sistema di emergenza sanitaria del Ser-



vizio Sanitario Nazionale, e della quale sia costantemente assicurata, la completezza ed il corretto stato d'uso dei presidi ivi contenuti;

- b) un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.

MANUALE PER GLI INCARICATI DI PRIMO SOCCORSO

2. Nelle aziende o unità produttive di gruppo C, il datore di lavoro deve garantire le seguenti attrezzature:

- a) pacchetto di medicazione, tenuto presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente custodito e facilmente individuabile, contenente la dotazione minima indicata nell'allegato 2, che fa parte del presente decreto, da integrare sulla base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro, della quale sia costantemente assicurata, in collaborazione con il medico competente, ove previsto, la completezza ed il corretto stato d'uso dei presidi ivi contenuti;
- b) un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale;

3. Il contenuto minimo della cassetta di pronto soccorso e del pacchetto di medicazione, di cui agli allegati 1 e 2, è aggiornato con decreto dei Ministri della salute e del lavoro e delle politiche sociali tenendo conto dell'evoluzione tecnico-scientifica.

4. Nelle aziende o unità produttive di gruppo A, anche consorziate, il datore di lavoro, sentito il medico competente, quando previsto, oltre alle attrezzature di cui al precedente comma 1, è tenuto a garantire il raccordo tra il sistema di pronto soccorso interno ed il sistema di emergenza sanitaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 27 marzo 1992 e successive modifiche.

5. Nelle aziende o unità produttive che hanno lavoratori che prestano la propria attività in luoghi isolati, diversi dalla sede aziendale o unità produttiva, il datore di lavoro è tenuto a fornire loro il pacchetto di medicazione di cui all'allegato 2, che fa parte del presente decreto, ed un mezzo di comunicazione idoneo per raccordarsi con l'azienda al fine di attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.

Art. 3 – Requisiti e formazione degli addetti al pronto soccorso

1. Gli addetti al pronto soccorso, designati ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, sono formati con istruzione teorica e pratica per l'attuazione delle misure di primo intervento interno e per l'attivazione degli interventi di pronto soccorso.

2. La formazione dei lavoratori designati è svolta da personale medico, in collaborazione, ove possibile, con il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale. Nello svolgimento della parte pratica della formazione il medico può avvalersi della collaborazione di personale infermieristico o di altro personale specializzato.

3. Per le aziende o unità produttive di gruppo A i contenuti e i tempi minimi del corso di formazione sono riportati nell'allegato 3, che fa parte del presente decreto e devono prevedere anche la trattazione dei rischi specifici dell'attività svolta.

4. Per le aziende o unità produttive di gruppo B e di gruppo C i contenuti ed i tempi minimi del corso di formazione sono riportati nell'allegato 4, che fa parte del presente decreto.



MANUALE PER GLI INCARICATI DI PRIMO SOCCORSO

5. Sono validi i corsi di formazione per gli addetti al pronto soccorso ultimati entro la data di entrata in vigore del presente decreto. La formazione dei lavoratori designati andrà ripetuta con cadenza triennale almeno per quanto attiene alla capacità di intervento pratico.

Art. 4 – Attrezzature minime per gli interventi di pronto soccorso

1. Il datore di lavoro, in collaborazione con il medico competente, ove previsto, sulla base dei rischi specifici presenti nell'azienda o unità produttiva, individua e rende disponibili le attrezzature minime di equipaggiamento ed i dispositivi di protezione individuale per gli addetti al primo intervento interno ed al pronto soccorso.

2. Le attrezzature ed i dispositivi di cui al comma 1 devono essere appropriati rispetto ai rischi specifici connessi all'attività lavorativa dell'azienda e devono essere mantenuti in condizioni di efficienza e di pronto impiego e custoditi in luogo idoneo e facilmente accessibile.

Art. 5 – Abrogazioni

Il decreto ministeriale del 2 luglio 1958 è abrogato.

Art. 6 – Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Roma, 15 luglio 2003

Il Ministro della salute: Sirchia

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali: Maroni

Il Ministro per la funzione pubblica: Mazzella

Il Ministro delle attività produttive: Marzano

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2003 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 78

MANUALE PER GLI INCARICATI DI PRIMO SOCCORSO

Allegato 1 - CONTENUTO MINIMO DELLA CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO

Guanti sterili monouso (5 paia).

Visiera paraschizzi Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro (1).

Flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro - 0,9%) da 500 ml (3).

Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10).

Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2).

Teli sterili monouso (2).

Pinzette da medicazione sterili monouso (2).

Confezione di rete elastica di misura media (1).

Confezione di cotone idrofilo (1).

Confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso (2).

Rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (2).

Un paio di forbici.

Lacci emostatici (3).

Ghiaccio pronto uso (due confezioni).

Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2).

Termometro.

Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa.

Allegato 2 - CONTENUTO MINIMO DEL PACCHETTO DI MEDICAZIONE

Guanti sterili monouso (2 paia).

Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone



al 10% di iodio da 125 ml (1).
Flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 250 ml (1).
Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (1).
Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (3).
Pinzette da medicazione sterili monouso (1).
Confezione di cotone idrofilo (1).
Confezione di cerotti di varie misure pronti all'uso (1).
Rotolo di cerotto alto cm 2,5 (1).
Rotolo di benda orlata alta cm 10 (1).
Un paio di forbici (1).
Un laccio emostatico (1).
Confezione di ghiaccio pronto uso (1).
Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (1).
Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio di emergenza.

MANUALE PER GLI INCARICATI DI PRIMO SOCCORSO

Allegato 3 - OBIETTIVI DIDATTICI E CONTENUTI MINIMI DELLA FORMAZIONE DEI LAVORATORI DESIGNATI AL PRONTO SOCCORSO PER LE AZIENDE DI GRUPPO A OBIETTIVI DIDATTICI PROGRAMMA TEMPI

Prima giornata Totale
MODULO A n. 6 ore

Allertare il sistema di soccorso a) Cause e circostanze dell'infortunio (luogo dell'infortunio, numero delle persone coinvolte, stato degli infortunati, ecc.)
b) comunicare le predette informazioni in maniera chiara e precisa ai Servizi di assistenza sanitaria di emergenza.
Riconoscere un'emergenza 1) Scena dell'infortunio sanitaria a) raccolta delle informazioni
b) previsione dei pericoli evidenti e di quelli probabili
2) Accertamento delle condizioni psicofisiche del lavoratore infortunato:

a) funzioni vitali (polso, pressione, respiro)
b) stato di coscienza
c) ipotermia e ipertermia
3) Nozioni elementari di anatomia e fisiologia dell'apparato cardiovascolare e respiratorio
4) Tecniche di autoprotezione del personale addetto al soccorso.
Attuare gli interventi di 1) Sostenimento delle funzioni vitali:
primo soccorso a) posizionamento dell'infortunato e manovre per la pervietà delle prime vie aeree
b) respirazione artificiale,
c) massaggio cardiaca esterno
2) Riconoscimento e limiti d'intervento di primo soccorso.
a) lipotimia, sincope, shock
b) edema polmonare acuto
c) crisi asmatica
d) dolore acuto stenocardico
e) reazioni allergiche
f) crisi convulsive
g) emorragie esterne post- traumatiche e tamponamento emorragico.

15

MANUALE PER GLI INCARICATI DI PRIMO SOCCORSO OBIETTIVI DIDATTICI PROGRAMMA TEMPI

Conoscere i rischi specifici dell'attività svolta

Seconda giornata Totale
MODULO B n. 4 ore

Acquisire conoscenze 1) Cenni di anatomia dello scheletro.
generali sui traumi in 2) Lussazioni, fratture e complicanze:
ambiente di lavoro 3) Traumi e lesioni cranio-encefalici
e della colonna vertebrale.
4) Traumi e lesioni toraco-addominali.
Acquisire conoscenze 1) Lesioni da freddo e da calore.
generali sulle patologie 2) Lesioni da corrente elettrica.
specifiche in ambiente di 3) Lesioni da agenti chimici.



- lavoro 4) Intossicazioni.
- 5) Ferite lacero contuse.
- 6) Emorragie esterne

Terza giornata Totale

MODULO C n. 6 ore

- Acquisire capacità di
- 1) Tecniche di comunicazione con il sistema intervento pratico
 - 2) Tecniche di primo soccorso nelle sindromi di emergenza del S.S.N. cerebrali acute.
 - 3) Tecniche di primo soccorso nella sindrome di insufficienza respiratoria acuta.
 - 4) Tecniche di rianimazione cardiopolmonare.
 - 5) Tecniche di tamponamento emorragico.
 - 6) Tecniche di sollevamento, spostamento e trasporto del traumatizzato.
 - 7) Tecniche di primo soccorso in casi di esposizione accidentale ad agenti chimici e biologici.

MANUALE PER GLI INCARICATI DI PRIMO SOCCORSO

Allegato 4

OBIETTIVI DIDATTICI E CONTENUTI MINIMI DELLA FORMAZIONE DEI LAVORATORI DESIGNATI AL PRONTO SOCCORSO PER LE AZIENDE DI GRUPPO B E C
OBIETTIVI DIDATTICI PROGRAMMA TEMPI

Prima giornata Totale

MODULO A n. 4 ore

- Allertare il sistema di
- a) Cause e circostanze dell'infortunio (luogo dell'infortunio, numero delle persone coinvolte, stato degli infortunati, ecc.)
 - b) comunicare le predette informazioni in maniera chiara e precisa ai Servizi di assistenza sanitaria di emergenza.
- Riconoscere un'emergenza
- 1) Scena dell'infortunio: sanitaria
 - a) raccolta delle informazioni
 - b) previsione dei pericoli evidenti e di quelli probabili

2) Accertamento delle condizioni psicofisiche del lavoratore infortunato:

- a) funzioni vitali (polso, pressione, respiro),
 - b) stato di coscienza
 - c) ipotermia ed ipertermia.
- 3) Nozioni elementari di anatomia e fisiologia dell'apparato cardiovascolare e respiratorio.
- 4) Tecniche di autoprotezione del personale addetto al soccorso.

Attuare gli interventi di

- 1) Sostenimento delle funzioni vitali:

- primo soccorso
 - a) posizionamento dell'infortunata e manovre per la pervietà delle prime vie aeree
 - b) respirazione artificiale
 - c) massaggio cardiaco esterno
- 2) Riconoscimento e limiti d'intervento di primo soccorso:
- a) lipotimia, sincope, shock
 - b) edema polmonare acuto
 - c) crisi asmatica
 - d) dolore acuto stenocardico
 - e) reazioni allergiche
 - f) crisi convulsive
 - g) emorragie esterne post-traumatiche e tamponamento emorragico.

MANUALE PER GLI INCARICATI DI PRIMO SOCCORSO OBIETTIVI DIDATTICI PROGRAMMA TEMPI

Conoscere i rischi specifici dell'attività svolta

Seconda giornata Totale

MODULO B n. 4 ore

- Acquisire conoscenze
- 1) Cenni di anatomia dello scheletro, generali sui traumi in
 - 2) Lussazioni, fratture e complicanze. ambiente di lavoro
 - 3) Traumi e lesioni cranio-encefalici e della colonna vertebrale.
 - 4) Traumi e lesioni toraco addominali.
- Acquisire conoscenze
- 1) Lesioni da freddo e da calore. generali sulle patologie
 - 2) Lesioni da corrente elettrica,



- 3) Lesioni da agenti chimici.
- 4) Intossicazioni.
- 5) Ferite lacero contuse.
- 6) Emorragie esterne.

Terza giornata Totale

MODULO C n. 4 ore

Acquisire capacità di

- 1) Principali tecniche di comunicazione intervento pratico con il sistema di emergenza del S.S.N.
- 2) Principali tecniche di primo soccorso nelle sindromi cerebrali acute.
- 3) Principali tecniche di primo soccorso della sindrome respiratoria acuta.
- 4) Principali tecniche di rianimazione cardiopolmonare.
- 5) Principali tecniche di tamponamento emorragico.
- 6) Principali tecniche di sollevamento, spostamento e trasporto del traumatizzato.
- 7) Principali tecniche di primo soccorso in caso di esposizione accidentale ad agenti chimici e biologici.

L'INAIL ha stampato un manuale di primo soccorso, rivolto agli incaricati di primo soccorso ma che può, può essere utilizzato dal medico competente per la realizzazione di corsi di formazione per i lavoratori.

Ovviamente il corso deve essere specifico per i rischi dell'attività svolta.

Nel manuale si fa riferimento al comportamento da tenere in caso di infortunio o maleore che richiedano un intervento di soccorso immediato. Va chiarito che il personale incaricato, ma anche gli altri lavoratori, deve essere opportunamente formati per gestire l'infortunato solo per il tempo necessario all'arrivo dei soccorsi. Il lavoratore e gli addetti al pronto soccorso devono essere in grado di mantenere la calma, mettere in sicurezza l'infortunato, evitando di spostarlo tranne che in caso di pericolo imminente.

In questo caso deve conoscere le manovre base per spostare l'infortunato senza arrecare altri danni.

Conoscere le procedure per dare l'allarme, per avvisare i preposti e il datore di lavoro, deve avere a disposizione i numeri telefonici di emergenza.

È importante che tutti conoscano quali dati comunicare alla centrale operativa di soccorso (118) per assicurare un efficace soccorso.

Il Registro Infortuni

Istituito con DM 12 settembre 1958, Istituzione del registro degli infortuni (IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE) (G.U. 9 ottobre 1958, n. 244).

Il registro degli infortuni è stato introdotto storicamente dall'art. 403 del DPR 27 aprile 1955, n. 547. Nel 1994 con la riforma sulla sicurezza del lavoro il DLGS 626 ha rafforzato la finalità di questo documento, obbligando il datore di lavoro ad annotare cronologicamente nello stesso gli infortuni sul lavoro che comportano un'assenza dal lavoro di almeno un giorno.

Il registro raccoglie, cronologicamente, tutti gli eventi infortunio che si verificano sul posto di lavoro (compresi quelli in itinere, escluse le malattie professionali) che comportano assenza dal lavoro di almeno un giorno escluso quello dell'evento.

Al decreto sono allegati i facs-simile dei modelli da utilizzare per la registrazione degli infortuni. Devono essere indicati tutti gli elementi richiesti nei modelli.

Deve essere intestato alla azienda alla quale si riferisce, legato e numerato in ogni pagina. Deve essere vidimato uno per ogni Azienda Sanitaria Locale.

Deve essere tenuto senza alcuno spazio bianco, compilato con inchiostro indelebile, senza abrasioni, le rettifiche devono essere eseguite in modo che il testo sostituito possa essere leggibile. Deve essere conservato per almeno 4 anni dall'ultima registrazione e, se non usato, dalla data in cui fu vidimato.

Deve essere costantemente tenuto aggiornato a cura dell'azienda può essere consultato dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.



Sono soggette alla tenuta del registro infortuni tutte le aziende che ricadono nella sfera di applicazione del D.lgs 81/08 e cioè quelle che abbiano almeno una persona alle dipendenze, soci compresi.

Le aziende costituite dal solo titolare non sono tenute ad avere il registro degli infortuni.

Se dovuto, il registro va istituito indipendentemente dalla durata dell'attività.

Il registro deve essere conservato sul posto di lavoro. Con circolare n. 537 del 3/2/1959 il Ministero del Lavoro specificava che quest'ultimo obbligo era indirizzato soprattutto alle Aziende con sedi stabili, mentre per attività caratterizzate da lavori temporanei, mobili, senza adeguata attrezzatura amministrativa, con pochi lavoratori e con diverse attività in essere, il registro poteva essere unico e tenuto presso la sede amministrativa della Azienda purchè in ambito provinciale.

Di seguito si riporta il testo del DM 12/9/1958.

DECRETO MINISTERIALE 12 settembre 1958

Istituzione del registro degli infortuni (G.U. 9 ottobre 1958, n. 244).

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 403 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, che sancisce l'obbligo delle aziende, soggette al decreto stesso, di tenere un registro degli infortuni conforme al modello stabilito con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Visto l'art. 404 del citato decreto presidenziale che prevede l'obbligo dei datori di lavoro di comunicare all'Ispettorato del lavoro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nei termini e con le modalità stabilite dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, allo scopo, fra l'altro, di consentire e facilitare la rilevazione, l'elaborazione e la pubblicazione di statistiche al riguardo;

Ritenuto che il registro degli infortuni costituisce un mezzo idoneo per la realizzazione delle predette statistiche;

Considerata la necessità di stabilire il modello del registro degli infortuni, nonché di stabilire i criteri e le modalità relative;

Sentita la Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro;

Decreta:

Art. 1 - Il registro degli infortuni, che le aziende hanno l'obbligo di tenere sul luogo di lavoro, a norma dell'art. 403 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, deve essere conforme al modello allegato al presente decreto (lett. A) e deve riportare nella copertina od in altra sua parte, le note esplicative allegate (lett. B).

Art. 2 - Il registro degli infortuni deve essere intestato all'azienda alla quale si riferisce, legato e numerato in ogni pagina.

Prima di essere messo in uso, il registro deve essere presentato all'Ispettorato del lavoro competente per territorio, il quale, constatata la conformità del registro al modello stabilito col presente decreto, lo contrassegna in ogni sua pagina, dichiarando nell'ultima pagina il numero dei fogli che lo compongono e la data del rilascio.

Il registro deve essere tenuto senza alcun spazio in bianco; le scritturazioni devono essere fatte con inchiostro indelebile; non sono consentite abrasioni e le eventuali rettifiche o correzioni

debbono eseguirsi in modo che il testo sostituito sia tuttavia leggibile.

Il registro deve essere conservato almeno per quattro anni dall'ultima registrazione e, se non usato, dalla data in cui fu vidimato.



Allegato 3

7	8	9			10	11
Descrizione della causa e delle circostanze dell'infortunio	Natura e sede della lesione	Conseguenze dell'infortunio			Gioni assenza per inabilità temporanea	% inabilità permanente
		a inab. temp.	b inab. perm.	c morte		
	<i>Riporto...</i>					
	<i>A riportare ...</i>					



Art. 3 - Il registro degli infortuni deve essere istituito entro il 31 dicembre 1958 e deve essere costantemente tenuto aggiornato a cura dell'azienda.

Note esplicative sull'impiego del registro degli infortuni

a) Alla colonna sei.

La indicazione del reparto può essere omessa nelle aziende che non sono organizzate su distinti reparti.

La qualifica professionale o mestiere deve essere indicata in rapporto alle mansioni normalmente espletate dal lavoratore.

b) Alla colonna sette.

La descrizione sommaria dell'infortunio deve comprendere la natura del lavoro svolto al momento dell'evento, il modo in cui è avvenuto, le cause che lo hanno provocato e le circostanze che vi hanno concorso.

c) Alla colonna otto.

La natura e la sede della lesione devono essere annotate in base alle indicazioni diagnostiche contenute nel certificato medico.

d) Alla colonna nove.

Le conseguenze dell'infortunio devono essere indicate nelle rispettive sottocolonne corrispondenti alle conseguenze di infortunio previste dalla legge sull'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro, e precisamente:

- 1) inabilità temporanea: quando l'infortunio comporta un'assenza di almeno un giorno escluso quello dell'evento (1);
- 2) inabilità permanente: quando l'infortunio diminuisce in tutto o in parte, ma essenzialmente e per tutta la vita, l'attitudine al lavoro. La registrazione delle conseguenze degli infortuni deve essere effettuata in seguito alla comunicazione degli esiti degli infortuni stessi fatta dall'Istituto assicuratore per i lavoratori assoggettati alla legge assicurativa. Qualora trattisi di lavoratori non soggetti alla assicurazione contro gli

infortuni sul lavoro, deve registrarsi il contenuto del referto medico rilasciato all'infortunato;

3) morte.

e) Alla colonna dieci.

I giorni di assenza per inabilità temporanea devono essere computati in base alle giornate di calendario comprese fra il primo giorno di assenza e quello precedente la data di ripresa del lavoro o la data in cui il lavoratore avrebbe dovuto riprendere il lavoro. Devono perciò essere inclusi i giorni di franchigia, le domeniche e i giorni festivi.

f) Alla colonna undici.

Il grado percentuale di inabilità permanente deve essere registrato in base alla definizione dell'infortunio fatta dall'Istituto assicuratore. Qualora trattisi di lavoratori non soggetti all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro la registrazione deve essere effettuata in base alla tabella delle valutazioni del grado percentuale di inabilità permanente annessa alla legge sull'assicurazione contro gli infortuni.



(1) Numero così modificato dal D.M. 5 dicembre 1996.

Bibliografia

Ernestina Greco Ottorino Umberto Osnato Nicola Magnavita, ISTITUTO PER GLI AFFARI SOCIALI - Fabbisogni formativi per l'esercizio del ruolo di medico competente, 2009.

Manuale per gli incaricati di pronto soccorso. INAIL Edizione 2010. Pubblicata dall'INAIL

Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106, "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81").

D.M. n. 388/2003 del 15.07.2003 (Gazzetta Ufficiale del 3.2.2004).

- D M 12 settembre 1958, Istituzione del registro degli infortuni (G.U. 9 ottobre 1958, n. 244).

GRAFICOM srl MATERA

Via del Commercio, sn - 75100 Matera
tel. 0835 381852 - info@graficommt.it

Febbraio 2011



Az. n. 17/AP/10/2008/REG

ATTI DEL CORSO: "CONSULENTE AZIENDALE"

Percorsi di formazione, specializzazione
e aggiornamento professionale

 **VOCATIONAL TRAINING**

Via del Commercio sn (Zona PAIP 2)
75100 Matera
Tel. +39 0835 331493
Fax +39 0835 256814
www.vocationaltraining.it
info@vocationaltraining.it



ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI
E DOTTORI FORESTALI
DELLA PROVINCIA DI MATERA

Via degli Aragonesi, 55
75100 Matera
Tel. e Fax +39 0835 333661
www.agronomimatera.com
segreteria@agronomimatera.com

 Basilicata 2007 | 2013

Fondo
Sociale
Europeo



UNIONE EUROPEA



REGIONE BASILICATA



Investiamo sul nostro futuro